

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e VIII)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (II e X)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)	»	12
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	13
GIUSTIZIA (II)	»	15
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	17
DIFESA (IV)	»	22
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	26
FINANZE (VI)	»	27
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	88
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	89
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	129
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	133

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	135
AFFARI SOCIALI (XII)	»	136
AGRICOLTURA (XIII)	»	143
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	146
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	147
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	150
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	152
<i>INDICE GENERALE</i>	»	154

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario degli affari esteri, Alfredo Mantica, sul processo di razionalizzazione della rete degli Uffici all'estero (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 3

AUDIZIONI

Martedì 23 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 10.35.

Audizione del Sottosegretario degli affari esteri, Alfredo Mantica, sul processo di razionalizzazione della rete degli Uffici all'estero.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del deputato Laura GARAVINI (PD), intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Marco FEDI (PD), Gianni FARINA (PD), Guglielmo PICCHI (PdL), Antonio RAZZI (IdV), il senatore Nino RANDAZZO (PD), i deputati Laura GARAVINI (PD), Fabio PORTA (PD) e Franco NARDUCCI (PD).

Il sottosegretario Alfredo MANTICA risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Franco NARDUCCI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 194/2009: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato 4

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 4

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. C. 3146 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 4

ALLEGATO (*Emendamenti approvati*) 7

ERRATA CORRIGE 6

COMITATO DEI NOVE

Martedì 23 febbraio 2010.

DL 194/2009: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 3210 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 9.15 alle 9.30, dalle 16.15 alle 16.30, dalle 17.15 alle 17.35 e dalle 20.15 alle 20.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 febbraio 2010. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli, il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 14.

Sull'ordine dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno e di iniziare i lavori pomeridiani con la seduta in sede referente, rinviando alle ore 16 la riunione del comitato dei nove.

Le Commissioni consentono.

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.

C. 3146 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 febbraio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 17 febbraio si è proceduto alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 1 e che la Conferenza dei presidenti di gruppo, nella riunione del 18 febbraio, ha stabilito che l'esame in

Assemblea del provvedimento si svolgerà a partire da venerdì 26 febbraio. Comunica, infine, che l'articolo aggiuntivo Velo 4.062 è stato sottoscritto dal deputato Cavallaro.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene singolare proseguire nelle votazioni avendo in sospeso l'approfondimento sulle valutazioni riguardanti l'ammissibilità delle proposte emendative riferite all'articolo 4. A tal proposito, osserva che sarebbe preferibile attendere la definizione del quadro complessivo, prima di continuare con le votazioni.

Donato BRUNO, *presidente*, premesso che le presidenze stanno tuttora valutando, sotto il profilo dell'ammissibilità, gli emendamenti riferiti all'articolo 4, il quale reca un contenuto particolarmente complesso, ricorda che si era già concordato in precedenza di dedicare una seduta distinta all'esame dell'articolo 4 stesso.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprimendo il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.12 dei relatori. Chiarisce, al riguardo, che il ritiro dell'emendamento 2.4 dei relatori è collegato alla presentazione, nella precedente seduta, dell'emendamento 2.12 (*vedi allegato*). L'emendamento 2.4 presupponeva infatti che la ridefinizione dei collegi elettorali non presentasse problemi, mentre, ad una valutazione più approfondita, è emerso che potrebbe non essere così. È apparso pertanto opportuno ai relatori non solo mantenere il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2, ma anche – e a ciò tende appunto l'emendamento 2.12 – aggiungere un terzo periodo per specificare che, in caso di mancata ridefinizione dei collegi elettorali, ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei collegi della provincia. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 2.10 del Governo ed invita al ritiro di tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 2,

precisando che, diversamente, il parere deve intendersi contrario. Per quanto riguarda, in particolare, l'emendamento Garagnani 2.3, invita il presentatore a riproporre il tema del rafforzamento dei poteri dei consigli comunali in sede di esame del disegno di legge recante il cosiddetto codice delle autonomie (C. 3118).

Il ministro Roberto CALDEROLI, nell'esprimere parere conforme a quello dei relatori, precisa che la ridefinizione dei collegi elettorali provinciali presenta margini di incertezza legati al rischio di potenziali ricorsi giurisdizionali contro il provvedimento di ridefinizione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bressa 2.9.

Roberto SIMONETTI (LNP) ritira il suo emendamento 2.11.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Lanzillotta 2.1, Borghesi 2.5 e Bressa 2.8; indi approvano gli emendamenti 2.12 dei relatori e 2.10 del Governo.

Gioacchino ALFANO (PdL) sottoscrive e ritira l'emendamento Garagnani 2.3.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che gli emendamenti Mura 2.7 e 2.6 e l'articolo aggiuntivo Mura 2.01 sono stati dichiarati inammissibili.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprimendo il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 3, invita il presentatore dell'emendamento Contente 3.6 alla riformulazione dello stesso nel senso di prevedere l'inserimento, al comma 1, dopo le parole «in modo tale che» delle parole «ove siano maggiori», in modo da chiarire, secondo gli intendimenti del presentatore dell'emendamento, che la revisione dell'importo degli emolumenti dei consiglieri regionali non deve riguardare gli eventuali casi in cui questi siano più bassi dell'in-

dennità parlamentare, bensì solo quelli in cui siano più alti. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Contento 3.7, a condizione che la parte aggiuntiva sia riformulata nei termini seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ». Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 3.5 dei relatori. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Lanzillotta 3.1, sul quale si riserva peraltro un'ulteriore verifica con il Governo ai fini dell'esame in Assemblea. Esprime infine parere contrario sull'emendamento Borghesi 3.8.

Il ministro Roberto CALDEROLI esprime parere conforme a quello dei relatori. Per quanto riguarda l'emendamento Lanzillotta 3.1, chiarisce che il Governo nutre dubbi sulla sua costituzionalità. Premesso infatti che già il testo dell'articolo 3 è ai limiti della costituzionalità, l'emendamento in questione è oltre tali limiti in quanto decisamente lesivo dell'autonomia delle regioni.

Gaetano PECORELLA (Pdl) sottoscrive gli emendamenti Contento 3.6 e 3.7 e li riformula nei termini suggeriti dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Contento 3.7 (*nuova formulazione*), Contento 3.6 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*) e 3.5 dei relatori.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritira il proprio emendamento 3.1, riservandosi di ripresentarlo all'Assemblea.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che gli emendamenti Vannucci 3.2, 3.3 e 3.4 sono stati dichiarati inammissibili.

Renato CAMBURSANO (IdV) chiede le ragioni del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo sull'emendamento Borghesi 3.8.

Giuseppe CALDERISI (Pdl), *relatore per la I Commissione*, osserva che il tema

toccato dall'emendamento Borghesi 3.8 è importante ed andrebbe affrontato più serenamente in sede di esame del disegno di legge recante il cosiddetto codice delle autonomie (C. 3118).

Il ministro Roberto CALDEROLI dichiara l'impegno del Governo ad affrontare il tema dei consorzi di bonifica nell'ambito del disegno di legge recante il cosiddetto codice delle autonomie (C. 3118). Al riguardo fa presente che il problema è quello delle difficoltà che sorgono a seguito della soppressione di enti con natura mista pubblico-privata.

Renato CAMBURSANO (IdV) sottoscrive l'emendamento Borghesi 3.8 e lo ritira, riservandosi di ripresentarlo per l'esame in Assemblea e comunque di affrontare la materia in sede di discussione del codice delle autonomie.

Oriano GIOVANELLI (PD) invita la maggioranza ed il Governo a non nascondersi dietro il rinvio al disegno di legge recante il cosiddetto codice delle autonomie (C. 3118), che viene chiamato in causa solo quando conviene per interessi elettorali.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che si sta in queste ore valutando l'ipotesi di rinviare al disegno di legge recante il cosiddetto codice delle autonomie anche la soppressione degli ATO. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 285 del 18 febbraio 2010, a pagina 15, prima colonna, le righe dalla quattordicesima alla quarantaseiesima sono soppresse; a pagina 58, prima colonna, penultima riga, la parola: « *ter* » è sostituita dalla seguente: « *bis* ».

ALLEGATO

**DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni
(C. 3146 Governo)****EMENDAMENTI APPROVATI****ART. 2.**

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « in tale caso, in deroga all'articolo 14, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei collegi della provincia. ».

2. 12. I relatori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 9, comma 4, della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « su proposta del Ministro dell'interno » sono inserite le seguenti: « , sentita previamente la provincia interessata, »;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: « Nel caso in cui la provincia non esprima il proprio avviso entro quindici

giorni dalla richiesta, il decreto può essere comunque adottato ».

2. 10. Il Governo.**ART. 3.**

Al comma 1, dopo la parola: definisce aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. 7. (nuova formulazione) Contento, Pecorella.

Al comma 1, dopo le parole: in modo tale che aggiungere le seguenti: , ove siano maggiori,

3. 6. (nuova formulazione) Contento, Pecorella.

Al comma 1, dopo le parole: in alcun caso, l'indennità aggiungere la seguente: massima.

3. 5. I relatori.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici. Atto n. 167 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 8

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente della VIII Commissione Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

Atto n. 167.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2010.

Federico PALOMBA (IdV) rilevando come il provvedimento in esame presenti numerose criticità, esprime sullo stesso un giudizio complessivamente negativo. In

particolare, ritiene eccessiva la riduzione dei termini per l'impugnazione del lodo arbitrale ad un terzo. Se infatti è vero che la maggior parte dei lodi che vedono soccombente la pubblica amministrazione sono annullati in appello, riducendo in maniera così drastica i termini di impugnazione, si finisce per porre la stessa in una posizione molto pericolosa per l'erario. Inoltre, alla riaffermazione della centralità dell'arbitrato fra gli strumenti extragiudiziari per la soluzione delle controversie, non corrisponde nello schema di decreto legislativo alcuna concreta misura volta alla riduzione dei costi del giudizio arbitrale, come invece previsto dalla legge delega. Il criterio di delega che richiede la predetta riduzione di costi, infatti, non può che essere inteso come una riduzione ulteriore rispetto a quella prevista dal decreto « mille proroghe » dell'anno precedente. Rileva altresì come lo schema di decreto legislativo sia criticabile laddove attribuisce al giudice amministrativo il potere di sostituirsi nelle scelte discrezionali dell'amministrazione. Esprime inoltre un giudizio fortemente critico sull'articolo 12 dello schema di decreto legislativo, modificativo dell'articolo 246 del codice

degli appalti pubblici, che introduce un aprioristico « interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera », sottratto alla valutazione del giudice.

Preannuncia quindi la presentazione di una articolata proposta di parere contrario sul provvedimento in esame.

Manlio CONTENTO (PdL) rileva come lo schema di decreto legislativo in esame intervenga in un contesto, come quello italiano, caratterizzato da un elevato numero di stazioni appaltanti e da un sistema di tutela giurisdizionale che, per come strutturato, può creare forti ritardi ovvero paralizzare le procedure di appalto. Appare pertanto condivisibile l'introduzione di misure volte a prevenire il proliferare di contenziosi in sede giurisdizionale, a velocizzare le procedure di ricorso e a disciplinare le conseguenze del provvedimento giurisdizionali.

Sottolinea peraltro come, al di là del dato tecnico-normativo, il provvedimento in esame appare destinato a produrre un forte impatto di tipo culturale. L'efficacia delle disposizioni in esso previste, infatti, sembra presupporre un « cambio di mentalità » sia da parte delle amministrazioni, nella veste di stazioni appaltanti, sia da parte della magistratura amministrativa. Da un lato, di fronte a segnalazioni di illegittimità del bando o dell'aggiudicazione, è necessario che l'amministrazione sia in grado di reagire prontamente, a tal fine essendo necessario dotarsi di un responsabile del procedimento con adeguata preparazione, poteri di intervento e correlative responsabilità. Dall'altro, la magistratura amministrativa deve essere altrettanto consapevole e pronta ad esercitare il potere, attribuito dal provvedimento ma già prefigurato nella direttiva, di compiere

vere e proprie scelte amministrative. Sulle disposizioni attributive di tale potere e, in particolare, su quella dell'articolo 12 dello schema di decreto legislativo, esprime forti perplessità.

Con riferimento alle disposizioni riferite all'arbitrato, ritiene che sia stato opportuno prevedere che l'amministrazione debba dichiarare sin dall'inizio della gara se si potrà ricorrere o meno alla procedura arbitrale. Le spese dei procedimenti arbitrali, peraltro, dovrebbero essere ridotte al minimo e la riduzione potrebbe tenere conto, tra l'altro, anche della eventuale eccessiva durata della procedura medesima.

Esprime forti perplessità sulla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) e, più in generale, dichiara la propria contrarietà alle disposizioni che limitano le possibilità dell'avvocatura di partecipare ai collegi arbitrali, salvo che non sussistano conflitti di interessi. Ritiene invece opportuno incentivare la costituzione di collegi arbitrali composti da avvocati ed altri professionisti esperti in specifiche materie, anche al fine di non distogliere eccessivamente i magistrati amministrativi dalle funzioni giurisdizionali.

Per quanto concerne, infine, le comunicazioni della stazione appaltante agli interessati, ritiene opportuno generalizzare l'obbligo dei partecipanti alla gara di fornire un indirizzo di posta elettronica ed eventualmente di eleggere domicilio nel comune nel quale si svolge la gara.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione di rappresentanti della Confederazione italiana della piccola e media industria privata e del Consiglio nazionale forense, in relazione all'esame del disegno di legge C. 1471 Governo, recante disposizioni in materia di gestione delle crisi aziendali (*Svolgimento e conclusione*) 10

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 23 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 10.40.

Audizione di rappresentanti della Confederazione italiana della piccola e media industria privata e del Consiglio nazionale forense, in relazione all'esame del disegno di legge C. 1471 Governo, recante disposizioni in materia di gestione delle crisi aziendali.

(*Svolgimento e conclusione*).

Raffaello VIGNALI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Ugo RUSSO, *Direttore attività istituzionali confederazione italiana della piccola e media industria*, Piero Guido ALPA, pre-

sidente Consiglio nazionale forense e Giovanni VACCARO, consigliere nazionale Consiglio nazionale forense, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti i deputati Raffaello VIGNALI (PdL), Ignazio ABRIGNANI (PdL), Manlio CONTENUTO (PdL) e Anna ROSSOMANDO (PD).

Piero Guido ALPA, *presidente Consiglio nazionale forense*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Daniele Franco, capo Servizio studi di struttura economica e finanziaria della Banca d'Italia, nell'ambito dell'esame del Documento di lavoro della Commissione: Consultazione sulla futura strategia UE 2020 (COM(2009)647 def.)	11
--	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 febbraio 2010

Audizione del dottor Daniele Franco, capo Servizio studi di struttura economica e finanziaria della Banca d'Italia, nell'ambito dell'esame del Documento di lavoro della Commissione: Consultazione sulla futura strategia UE 2020 (COM(2009)647 def.).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.30.

COMMISSIONI RIUNITE

XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/73/CE, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico. Atto n. 173 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
--	----

Martedì 23 febbraio 2010. — Presidenza del presidente della XII Commissione Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/73/CE, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico.

Atto n. 173.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che il 31 gennaio scorso è scaduto il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare sullo schema di de-

creto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico.

Informa, al riguardo, che il Governo ha chiesto che le Commissioni esprimano il prescritto parere, pur in assenza del parere della Conferenza Stato-Regioni, essendo decorso inutilmente il termine assegnato alla medesima per l'espressione del suddetto parere.

Le Commissioni possono pertanto concludere l'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

Corrado CALLEGARI (LNP), *relatore per la XIII Commissione*, esprime parere favorevole, anche a nome del relatore della XII Commissione sullo schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole dei relatori.

La seduta termina alle 14.55.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata della legalità e della memoria condivisa contro tutte le mafie. C. 656 D'Antona, C. 883 Angela Napoli e C. 1925 Granata (<i>Esame e rinvio</i>)	13
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14

SEDE REFERENTE

Martedì 23 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 14.25.

Istituzione della Giornata della legalità e della memoria condivisa contro tutte le mafie.

C. 656 D'Antona, C. 883 Angela Napoli e C. 1925 Granata.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Enrico LA LOGGIA (PdL), *relatore*, rileva come l'argomento oggetto delle proposte di legge in esame sia ben noto e sia stato già discusso nella precedente legislatura. Nel dirsi certo che sulla finalità del provvedimento non possono esserci divisioni, atteso che celebrare una giornata in ricordo dei caduti per mano della mafia e delle altre organizzazioni criminali consimili è doveroso, prende atto che vi sono invece valutazioni diverse in relazione alla data da scegliere per la giornata in que-

stione. Pur nella consapevolezza che, dietro la scelta di una data, vi sono ragionamenti che portano in direzioni diverse, invita i colleghi a mettere da parte le divergenze e ad avere di mira lo scopo ultimo, dell'istituzione della giornata.

Ciò premesso, ricorda che le date proposte sono quella del 21 marzo, che, oltre ad essere il primo giorno di primavera, è il giorno in cui da anni l'Associazione Libera promuove iniziative di sensibilizzazione contro la mafia, e quella del 23 maggio, giorno dell'anniversario dell'assassinio di Giovanni Falcone, della moglie e dei componenti della scorta. Il 23 maggio del 1992 rappresenta una data storica in quanto l'assassinio di Falcone ebbe un enorme impatto sull'opinione pubblica e determinò l'inizio di un cambiamento di cultura e di mentalità in Sicilia, dimostrato anche dall'attivismo dei giovani contro la mafia e dall'iniziativa della Confindustria siciliana contro i propri associati che non denunciino le estorsioni. Si tratta in ogni caso di due date ugualmente significative, rispetto alle quali, come relatore, si dichiara ugualmente aperto e disponibile.

Jole SANTELLI (PdL) avverte di aver presentato una proposta di legge vertente su identica materia (C. 3179) e ne chiede l'abbinamento a quelle in titolo.

Donato BRUNO, *presidente*, assicura che la proposta di legge preannunciata sarà abbinata non appena assegnata alla Commissione.

Olga D'ANTONA (PD) sottolinea l'importanza di istituzionalizzare le celebrazioni che, per iniziativa privata e soprattutto dell'Associazione Libera, si tengono da anni il 21 marzo. Il 21 marzo è, a suo avviso, la data più indicata per la giornata che si vuole istituire proprio in quanto in essa non si commemora alcun caduto eccellente. Fa presente che, mentre le morti di figure eminenti come quelle di Falcone o di Borsellino non possono essere dimenticate, è forte il rischio che siano dimenticate le vittime meno eccellenti, soprattutto se per il giorno della memoria si sceglie una data come il 23 maggio. Occorre invece ricordare tutte le vittime della mafia, anche quelle sconosciute all'opinione pubblica, come fa l'Associazione Libera di don Ciotti, che ogni anno le elenca una per una, ricordando il nome di ciascuna. Proporre una data diversa dal 21 marzo non ha altra ragione, a suo avviso, che quella di contrastare don Ciotti. Ricorda quanto accaduto con il Giorno della memoria delle vittime del terrorismo, la cui ricorrenza è stata fissata il 9 maggio, anniversario del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro, con la conseguenza che le commemorazioni si sono concentrate in modo particolare sulla figura di Moro e sono state in tal modo messe in ombra le altre vittime del terrorismo, il che è immorale e inaccettabile.

Jole SANTELLI (PdL) osserva che affermare che la proposta di una data diversa dal 21 marzo nasconde soltanto la

volontà di contrastare don Ciotti è scorretto. Voler fissare la giornata della memoria nel giorno in cui ricorre l'anniversario di un fatto importante per il Paese come può essere l'omicidio di Falcone è una scelta ragionevole. Del resto, a voler impostare la discussione nei termini proposti dalla deputata D'Antona si potrebbe sostenere che l'unico motivo per scegliere la data del 21 marzo è quello di compiacere don Ciotti. La verità è che il 23 maggio è un giorno più significativo perché l'omicidio di Falcone, oltre ad essere il momento più drammatico dell'attacco della mafia allo Stato, è un evento che ha suscitato nel Paese una profonda reazione popolare e che ha segnato una rottura con il passato, senza contare la rilevanza della figura di Falcone, magistrato che aveva deciso di porre la sua esperienza di lotta alla mafia al servizio dello Stato per modificare la normativa in modo da renderla più efficace nel contrasto alla mafia stessa: e non è certamente un caso se ancora oggi i più importanti interventi legislativi contro la mafia sono attuazione di suggerimenti e idee di Falcone.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 23 febbraio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole*) 15

SEDE REFERENTE:

Riconoscimento figli naturali. C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi e petizione n. 534 (*Seguito esame e rinvio – Abbinamento proposta C. 3184 Bindi e petizione n. 534*) 15

Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato (*Rinvio del seguito dell'esame*) 16

AVVERTENZA 16

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 13.25.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il relatore, onorevole Maurizio Scelli, ha presentato una proposta di relazione favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore e nomina l'onorevole Maurizio Scelli quale relatore per riferire presso la Commissione Politiche dell'Unione Europea.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 13.30.

Riconoscimento figli naturali.

C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi e petizione n. 534.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento proposta C. 3184 Bindi e petizione n. 534).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che alla proposta di legge in esame sono state abbinate la proposta di legge n. 3184 a firma dell'onorevole Bindi e la petizione n. 534.

Al fine di accelerare l'approvazione di un provvedimento che risponde ad esigenze reali e concrete ritiene, concorde la Commissione, che per la prossima settimana il relatore possa presentare una proposta di testo base, sulla quale la Commissione potrà lavorare per addivenire ad un testo condiviso.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 febbraio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia.

C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni</i>)	17
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento</i>)	19
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	20

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 10.10.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 16 febbraio scorso.

Franco NARDUCCI, *presidente*, ritiene doveroso rivolgere un pensiero alla memoria dell'esponente socialdemocratico Antonio Cariglia, scomparso lo scorso 20 febbraio, che fu presidente di questa Commissione nelle legislature IV, V e XI.

Fa quindi presente che, come preannunciato nella precedente seduta, il rela-

tore, onorevole Picchi, ha presentato una proposta emendativa (*vedi allegato 1*).

Guglielmo PICCHI (PdL), *relatore*, illustra la proposta emendativa presentata che si propone di porre rimedio all'errore materiale, prodottosi nel corso dell'esame in seconda lettura, in cui è stato sostituito l'intero primo comma dell'articolo 106-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, in luogo della sostituzione del solo primo periodo di detto articolo. In tal modo è stato soppresso anche l'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 106-*bis* – che l'emendamento ripristina e in parte corregge – il quale prevede la redazione di un rapporto da parte del funzionario diplomatico sull'attività da lui o lei svolta nel biennio e sulle iniziative poste in essere nell'interesse del servizio, da allegare alla relazione che sullo stesso funzionario viene redatta ogni due o tre anni.

Al fine di tenere conto che il periodo di considerazione per la stesura della relazione non è più il biennio ma due o tre anni a seconda che si tratti di appartenenti ai gradi di consigliere d'ambasciata o

di ministri plenipotenziari, la proposta emendativa corregge il ripristinato ultimo periodo del citato primo comma dell'articolo 106-*bis* per sostituire la parola « biennio » con la parola « periodo ».

Il sottosegretario Alfredo MANTICA esprime il parere favorevole del Governo sull'emendamento del relatore 52.1.

La Commissione approva quindi l'emendamento del relatore 52.1.

Guglielmo PICCHI (PdL), *relatore*, presenta una proposta di relazione favorevole

con osservazioni di cui dà lettura (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Alfredo MANTICA condivide la proposta di relazione del relatore che tiene conto delle considerevoli novità introdotte nel corso dell'esame presso il Senato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di relazione favorevole con osservazioni del relatore e nomina l'onorevole Picchi relatore per riferire presso la Commissione Politiche dell'Unione europea.

La seduta termina alle 10.20.

ALLEGATO 1

**Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera
e modificato dal Senato.**

EMENDAMENTO

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: il primo comma è sostituito dal seguente, con le seguenti: il primo periodo è sostituito dai seguenti.

Conseguentemente, al comma 1, dopo lettera b), aggiungere la seguente: b)-bis all'articolo 106-bis, ultimo periodo, la parola: biennio è sostituita dalla seguente: periodo.

52. 1. Il Relatore.

(Approvato).

ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge comunitaria per il 2009, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

valutate favorevolmente le norme finalizzate al rafforzamento del ruolo del Parlamento nella definizione della posizione italiana sui temi di politica estera e di difesa comune, nonché nel processo di formazione del diritto comunitario, ai fini di una piena partecipazione dell'Italia all'Unione europea;

ritenuto quindi opportuno, in materia di politica estera e di sicurezza comune, rafforzare gli obblighi informativi del Governo nei confronti del Parlamento estendendoli oltre la relazione annuale, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *a*), al fine di garantire il coinvolgimento del Parlamento anche nel corso del processo di formazione della decisione da parte del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, e non solo a sua conclusione;

segnalata l'esigenza di una ridefinizione complessiva del rapporto tra Governo e Parlamento ai fini della piena attuazione del Trattato di Lisbona e con particolare riferimento agli obblighi informativi dell'esecutivo nei confronti delle Camere, al di là di quanto introdotto al Senato con la novella alla legge n. 11 del 2005, di cui al successivo articolo 9, che, inserendovi un nuovo articolo 4-*quater*, accentua gli obblighi informativi in merito

al solo profilo della vigilanza sul rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte normative;

considerate, infine, rilevanti le nuove norme in tema di formazione, aggiornamento professionale e valutazione periodica del personale diplomatico, di cui all'articolo 52 – in coerenza con la sfida che l'Amministrazione degli affari esteri si accinge ad affrontare a seguito dell'istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna – nell'auspicio che il Governo si adoperi affinché il personale diplomatico italiano possa ricoprire incarichi apicali e si collochi comunque al più alto livello di impiego nell'ambito dell'istituendo Servizio,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 8, comma 2, lettera *a*), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il Governo presenti la relazione alle Camere in materia di politica estera e di sicurezza comune non solo annualmente e a conclusione del processo decisionale, con riferimento alle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, ma con frequenza almeno semestrale e in ogni caso durante il processo di formazione delle maggiori decisioni dell'Unione europea;

b) valuti inoltre la Commissione di merito, in riferimento all'articolo 9, l'opportunità di rafforzare gli obblighi informativi del Governo nei confronti del Parlamento in merito ad ogni altra iniziativa, di carattere legislativo e non, che l'Unione europea assuma nel quadro delle diverse politiche, con particolare attenzione alla politica estera e di sicurezza comune, e nel quadro dei nuovi poteri previsti dal Trattato di Lisbona e dalle norme in esso contenute sul ruolo dei Parlamenti nazionali.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>) ..	22
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
ERRATA CORRIGE	24

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 11.05.

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.

C. 3146 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Riccardo MAZZONI (PdL), *relatore*, ricorda che il provvedimento è composto da 5 articoli. Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione segnala, nell'ambito delle disposizioni per la funzionalità degli enti locali, di cui all'articolo 4, quelle riguardanti il Comune di Roma. In particolare, i commi da 6 a 8 recano modifiche alla legge finanziaria per il 2010

con riferimento alle disposizioni relative all'attribuzione di un contributo di 600 milioni di euro per l'anno 2010 al Comune di Roma, finalizzato, per la gran parte, al ripiano dei debiti ricompresi nel piano di rientro dall'indebitamento del comune predisposto dal Commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi dell'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Prima di entrare nel merito delle citate modifiche è opportuno ricordare che, in base alla normativa introdotta dall'articolo 2, commi da 194 a 196, della legge finanziaria per il 2010, l'assegnazione del predetto contributo di 600 milioni di euro in favore del Comune di Roma è legata alla costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, ad opera del Ministero della difesa, disciplinata dai commi da 189 a 194 dell'articolo 2 della stessa legge finanziaria. Più specificamente, il citato comma 189 autorizza il Ministero della difesa a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i comuni con i quali saranno sottoscritti accordi di programma, al fine di realizzare le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili mili-

tari. Ai sensi del comma 190, con uno o più decreti del Ministro della difesa saranno individuati gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi comuni, che potranno essere oggetto di accordi di programma con i comuni presso i quali sono ubicati. Il successivo comma 191 precisa che, ai sensi dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del protocollo d'intesa corredato dallo schema di accordo di programma, costituisce autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, per le quali non occorre la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni, salva l'ipotesi in cui la variante comporti variazioni volumetriche superiori al 30 per cento dei volumi esistenti. Inoltre, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, è prevista l'adozione di un decreto del Ministro della difesa che determini – fermo restando l'importo dovuto in favore del Comune di Roma e del suo Commissario straordinario del Governo – le risorse derivanti dalla cessione delle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 189, o dal trasferimento degli immobili ai fondi, da destinare al Ministero della difesa.

Passando ora al contenuto delle citate modifiche apportate dal presente decreto-legge alla legge finanziaria 2010, segnala che quelle relative al contributo di 600 milioni di euro, stabilito al comma 195 dell'articolo 2 della predetta legge, sono volte a precisare che l'importo complessivamente autorizzato è attribuito per la quota di un sesto (100 milioni di euro) in favore del Comune di Roma e per i restanti cinque sestimi (500 milioni di euro) in favore del Commissario straordinario del Governo responsabile del piano di rientro dall'indebitamento del comune stesso. Inoltre, viene precisato che l'anticipazione di tesoreria, che la legge finanziaria 2010 assegnava impropriamente al Comune di Roma, deve essere invece assegnata al Commissario straordinario, fino a concorrenza dell'importo ad esso attribuito. Infatti, secondo quanto disposto dal comma 196, tale anticipazione è finaliz-

zata proprio a provvedere al pagamento di specifiche esigenze ricomprese nel piano di rientro dall'indebitamento del Comune di Roma, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008. Tale anticipazione è erogata secondo condizioni disciplinate in una apposita convenzione che, in base alle modifiche apportate dal comma 8, lettera c), in esame, sarà definita tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Commissario straordinario del Governo, in luogo del Comune di Roma. Al riguardo, il comma 196 come modificato prevede che quota-parte di tale anticipazione, per un importo pari a 200 milioni di euro, sia erogata già entro il mese di gennaio 2010, mentre la restante quota (ulteriori 300 milioni di euro) sia erogata soltanto subordinatamente al conferimento nonché al trasferimento degli immobili ai fondi comuni costituiti dal Ministero della difesa ai sensi dei già citati commi da 189 a 194 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2010 (comma 8, lettera d)). L'anticipazione di tesoreria concessa al Commissario straordinario del Governo può essere estinta, entro il termine già previsto del 31 dicembre 2010, anche tramite il ricavato della vendita delle quote dei fondi immobiliari spettanti al Commissario straordinario del Governo (comma 8, lettera e)).

In conclusione, ritiene opportuno ricordare che la Corte costituzionale con sentenza n. 340 del 30 dicembre 2009 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008 a cui le disposizioni in esame si ricollegano. In particolare, la Corte ha affermato che la citata previsione normativa – secondo cui la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale, che non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni, tranne alcune eccezioni – si pone in contrasto con l'articolo 117, terzo comma, ultimo periodo della Costituzione. Secondo la Corte « in tali materie lo Stato

ha soltanto il potere di fissare principi fondamentali, spettando alle regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio. La relazione tra normativa di principio e normativa di dettaglio va intesa nel senso che alla prima spetta prescrivere criteri ed obiettivi, essendo riservata alla seconda l'individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere detti obiettivi». Pertanto, al fine di assicurare il concreto funzionamento della disciplina in esame, ritiene che il comma 191 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2010 debba essere modificato in conformità con le indicazioni della Corte costituzionale. Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere sul provvedimento in oggetto, anche sulla base degli ulteriori elementi di valutazione che dovessero emergere nel corso della discussione.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA, nel concordare con i rilievi formulati dal relatore, fa presente che presso la Commissione Bilancio è stato presentato un emendamento volto a risolvere i profili di illegittimità costituzionale evidenziati dalla Consulta.

Francesco Saverio GAROFANI (PD) ritiene che la questione dell'illegittimità costituzionale, evidenziata dal relatore, debba essere adeguatamente affrontata per evitare che il Governo incorra in una nuova brutta figura dopo quelle già fatte con la previsione dell'illegittima procedura di cui al secondo periodo dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dell'impropria attribuzione al Comune di Roma, anziché al Commissario straordinario, di 500 milioni di euro.

Riccardo MAZZONI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una condizione, che illustra (*vedi allegato*).

Franco GIDONI (LNP), pur precisando che il gruppo della Lega Nord Padania sosterrà il provvedimento in oggetto, manifesta tuttavia disagio per disposizioni, come quelle esaminate, che assumono sostanzialmente carattere premiale nei con-

fronti di amministrazioni che hanno mal governato e che, ciò nonostante, si vedono attribuite parti cospicue del patrimonio immobiliare pubblico. Auspica, pertanto, che analoghe misure di conferimento di beni pubblici ad enti locali possano essere adottate anche nei confronti di enti territoriali, come ad esempio quelli situati nel confine orientale del Paese – che invece hanno ben governato – nel cui territorio insistono numerose infrastrutture militari che potrebbero essere dismesse.

Luciano ROSSI (PdL) chiede chiarimenti sul termine del mese di gennaio 2010 – entro il quale deve essere assegnato al Commissario straordinario l'importo di 200 milioni di euro – che, a suo avviso, appare improprio, in quanto già trascorso.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, sottolinea come il termine per l'erogazione del citato contributo debba essere considerato corretto, poiché all'atto dell'adozione del decreto-legge tale termine non era ancora decorso.

Antonio RUGGHIA (PD) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, l'astensione sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.15 alle 11.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 284 del 17 febbraio 2010, a pagina 65, seconda colonna, ventesima riga, sopprimere le seguenti parole: « all'articolo ».

ALLEGATO

**DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.
C. 3146 Governo.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

premesso che i commi da 6 a 8 dell'articolo 4 del presente decreto-legge modificano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge finanziaria 2010, concernenti l'attribuzione al Comune di Roma di un contributo di 600 milioni di euro per l'anno 2010,

considerato che le citate disposizioni stabiliscono che:

l'importo complessivamente autorizzato è attribuito per la quota di un sesto (100 milioni di euro) in favore del Comune di Roma e per i restanti cinque sestimi (500 milioni di euro) in favore del Commissario straordinario del Governo responsabile del piano di rientro dall'indebitamento del Comune stesso;

l'anticipazione di tesoreria prevista dalla legge finanziaria 2010 deve essere assegnata al Commissario straordinario, fino a concorrenza dell'importo ad esso attribuito, di cui 200 milioni di euro, da erogare entro il mese di gennaio 2010, e 300 milioni di euro da erogare soltanto

subordinatamente al conferimento nonché al trasferimento degli immobili ai fondi comuni costituiti dal Ministero della difesa, ai sensi dei commi da 189 a 194 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2010;

rilevato che, tuttavia, le predette disposizioni non tengono conto degli effetti su tale disciplina della sentenza della Corte costituzionale n. 340 del 30 dicembre 2009, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, in quanto in contrasto con l'articolo 117, terzo comma, ultimo periodo, della Costituzione, l'articolo 58, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, a cui le disposizioni stesse si ricollegano;

ravvisata pertanto la necessità di modificare il comma 191 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2010, in conformità con quanto stabilito dalla citata sentenza della Corte costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia modificato l'articolo 2, comma 191, della legge finanziaria 2010, in conformità con quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 340 del 30 dicembre 2009.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE. Atto n. 173 (Rilievi alle Commissioni XII e XIII) (*Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento*)

26

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 23 febbraio 2010. — Presidenza
del presidente Giancarlo GIORGETTI.*

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/

258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE.

Atto n. 173.

(Rilievi alle Commissioni XII e XIII).

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rilevato che è imminente la riunione del Comitato dei nove della Commissione riunite affari costituzionali e bilancio sul decreto-legge in materia di proroga di termini, propone, e la Commissione consente, di rinviare il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul credito al consumo (<i>Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo</i>)	27
ALLEGATO (<i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i>)	36

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi. C. 2451 Governo, approvato dal Senato, ed abbinata. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	30
--	----

RISOLUZIONI:

7-00267 Pugliese: Problematiche relative alla definizione dei carichi di ruolo pregressi (<i>Discussione e rinvio</i>)	34
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 23 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 10.05.

Indagine conoscitiva sul credito al consumo.

(Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo).

La Commissione prosegue l'esame del documento conclusivo, rinviato nella seduta del 18 febbraio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta è assicurata mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricorda quindi di aver formulato, nel corso della precedente seduta, una proposta di documento conclusivo.

Franco CECCUZZI (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione nel corso dell'indagine, nonché per le analisi e le indicazioni contenute nella proposta di documento conclusivo.

Passando a talune questioni specifiche, ritiene opportuno evidenziare come, tra le cause principali del deterioramento del credito registratosi negli ultimi tempi, ci sia soprattutto il progressivo impoverimento di molte famiglie italiane conseguente, sia alla crisi economica in atto, sia alla perdita di potere d'acquisto che si è registrata a partire dall'introduzione della moneta unica.

Condivide inoltre la necessità di definire un indicatore sintetico del costo dei contratti di credito al consumo, che rappresenti in modo omogeneo tutti gli oneri posti a carico del consumatore, evidenziando tuttavia come tale intervento dovrà essere realizzato con grande attenzione, anche attraverso la collaborazione

degli operatori creditizi, al fine di evitare che la connessa standardizzazione dei modelli contrattuali possa determinare, paradossalmente, un allineamento in alto dei costi.

Concorda altresì con le valutazioni espresse nel documento sulla proposta di legge C. 2699, approvata dal Senato, recante disposizioni di contrasto al furto d'identità e in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, rilevando, a tale riguardo, come uno strumento utile per la prevenzione dei fenomeni fraudolenti possa essere rappresentato da un maggiore e più consapevole utilizzo, da parte dei consumatori, degli strumenti telematici, che consenta loro di disporre costantemente di un quadro aggiornato circa la propria situazione finanziaria, evitando in tal modo di cadere vittime di furti di identità.

Condivide quindi le considerazioni, contenute nel documento, relative ai sistemi di informazione creditizia, suggerendo a tale proposito l'opportunità di introdurre un sistema di classificazione dinamico dei debitori iscritti negli stessi SIC che eviti l'attribuzione, ai soggetti che abbiano incontrato difficoltà nell'onorare puntualmente i propri debiti, di uno stigma indelebile, tale da impedire loro ogni successivo accesso ai finanziamenti bancari. Rileva, infatti, come sia sempre più ampia quella sorta di « zona grigia » nella quale finiscono tutti quei soggetti che non possono fruire di finanziamenti bancari ordinari, in quanto segnalati nei SIC, e che, al tempo stesso, non possono attingere al microcredito. A questo riguardo considera significativa l'esperienza della Provincia di Milano, che ha stipulato un protocollo d'intesa con le banche per istituire un meccanismo di sostegno al finanziamento in favore delle famiglie, analogo a quello dei Consorzi di garanzia collettiva fidi per le imprese.

Alberto FLUVI (PD) valuta favorevolmente il lavoro svolto dalla Commissione durante l'indagine conoscitiva, sottolineando come il documento conclusivo debba rappresentare l'occasione per defi-

nire una serie di indirizzi su talune problematiche afferenti il settore del credito, avviando in tal modo un'attività di revisione normativa che potrà compiere un ulteriore passo avanti in occasione del prossimo esame parlamentare sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori.

Passando ad alcuni aspetti specifici, ritiene che un primo intervento fondamentale debba riguardare i profili contrattuali, sia per quanto riguarda la definizione di modelli di contratto più omogenei e trasparenti, anche stabilendo forme di controllo preventivo da parte dell'autorità di vigilanza sugli schemi di contratto, sia definendo con maggiore chiarezza la responsabilità contrattuale del soggetto finanziatore relativamente alla prestazione dei beni e dei servizi cui è finalizzato il finanziamento stesso.

Un secondo aspetto che deve essere affrontato riguarda l'assetto degli intermediari operanti nel settore del credito al consumo, coniugando l'esigenza di garantire una più attenta vigilanza su tali soggetti con quella di assicurare un adeguato livello di concorrenza nel mercato. A tale ultimo proposito rileva infatti, come, nonostante l'elevatissimo numero di intermediari operanti in tale comparto, la concorrenza risulti ancora insufficiente, in considerazione del fatto che gli intermediari stessi risultano, in larga parte, direttamente o indirettamente collegati ad istituti di credito.

Condivide quindi i rilievi concernenti i sistemi di informazione creditizia contenuti nella proposta di documento, i quali riprendono, in parte, alcune delle indicazioni già previste dal Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo promosso dall'Autorità garante della tutela dei dati personali. A tale riguardo rileva peraltro come nell'erogazione del credito al consumo non sia possibile procedere ad una valutazione puntuale del merito di credito dei singoli soggetti che richiedono il finanziamento, e ritiene comunque op-

portuno chiarire che gli obblighi di comunicazione ai consumatori circa l'iscrizione dei loro dati nei SIC, nonché in merito alle relative conseguenze, debbano essere posti a carico dei soggetti erogatori del credito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condivide l'esigenza, prospettata dal deputato Ceccuzzi, di approfondire gli effetti delle modifiche al potere di acquisto delle famiglie intervenute nel corso degli ultimi dieci anni, ritenendo probabilmente opportuno, a tale riguardo, analizzare separatamente il settore privato da quello pubblico.

Per quanto riguarda le considerazioni sui SIC recate dalla proposta di documento conclusivo, rileva come l'aspetto più qualificante delle proposte ivi contenute riguardi il miglioramento della trasparenza nei confronti dei consumatori.

In particolare, appare fondamentale che il consumatore sia avvertito del fatto che i suoi dati siano contenuti nei SIC, delle segnalazioni a suo carico presenti nel sistema, nonché delle conseguenze che esse potranno avere circa la sua capacità di accedere successivamente a prodotti creditizi. Rileva, infatti, come tale problematica rappresenti uno degli aspetti cruciali del rapporto tra consumatori e sistema creditizio nel suo complesso, come testimoniato anche da recenti iniziative legislative assunte negli Stati Uniti con riferimento al settore specifico delle carte di credito. Concorda quindi con l'esigenza, segnalata dal deputato Fluvi, di stabilire che tali obblighi informativi sono a carico dei soggetti erogatori del credito, ritenendo, tuttavia, che i SIC non possano rimanere estranei ai rapporti informativi con i consumatori, atteso che essi già forniscono servizi a pagamento in questo campo.

Per quanto attiene alle tematiche relative alla disciplina degli intermediari, reputa che le proposte contenute nel documento conclusivo, volte ad attenuare le differenze regolamentari e di vigilanza tra gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del Testo unico ban-

cario e quelli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del medesimo TUB, siano sostanzialmente in linea con gli orientamenti che stanno assumendo in merito la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, e che troveranno espressione nello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/48/CE, il quale sarà trasmesso nei prossimi mesi alle Camere per l'espressione del parere parlamentare. A tale proposito, ritiene che l'occasione rappresentata dal recepimento della predetta direttiva 2008/48/CE potrebbe essere colta per affrontare anche il tema del contrasto alle frodi nel settore del credito al consumo, integrando a tal fine, nell'ambito del disegno di legge Comunitaria 2009, la delega in materia recata dall'articolo 33 della legge n. 88 del 2009, legge Comunitaria 2008.

Ritiene quindi di accogliere alcune delle osservazioni espresse dai deputati Ceccuzzi e Fluvi, riformulando conseguentemente la proposta di documento conclusivo (*vedi allegato*).

Maurizio BERNARDO (PdL) esprime la valutazione positiva sulla proposta di documento conclusivo, come riformulata, dichiarando il voto favorevole del proprio gruppo.

Alberto FLUVI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di documento conclusivo, come riformulata.

La Commissione approva la proposta di documento conclusivo, come riformulata.

La seduta termina alle 10.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 10.35.

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi.

C. 2451 Governo, approvato dal Senato, ed abbinate.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio DEL TENNO (Pdl), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 2451, approvato dal Senato, cui sono state abbinate le proposte di legge C. 12 Zeller e C. 1298 Froner, recante «Ratifica ed attuazione dei Protocolli di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi», come risultante dall'emendamento approvato dalla Commissione di merito in sede referente.

Al riguardo, ricorda innanzitutto che la Convenzione per la protezione delle Alpi è finalizzata a garantire una strategia globale per la conservazione delle Alpi; essa è stata firmata nel 1991 da sei paesi dell'arco alpino (Austria, Svizzera, Francia, Germania, Italia e Liechtenstein), nonché da un rappresentante della Commissione europea, e successivamente dalla Slovenia e dal Principato di Monaco.

La Convenzione, che si configura come un accordo-quadro, fissa gli obiettivi per una corretta politica ambientale, per la salvaguardia delle popolazioni e delle culture locali e per l'armonizzazione tra gli interessi economici e la tutela del delicato ecosistema alpino, stabilendo i criteri cui dovrà ispirarsi la cooperazione fra i paesi interessati, in ottemperanza ai principi della prevenzione, della cooperazione e

della responsabilità di chi causa danni ambientali. A tali fini, le Parti si impegnano ad assumere misure adeguate, anche attraverso la successiva adozione di specifici Protocolli – dei quali appunto con il provvedimento in esame si chiede l'autorizzazione alla ratifica.

La Convenzione impegna le Parti a collaborare in numerosi settori, nella direzione della messa in atto di una politica globale che garantisca la conservazione e la protezione dell'area alpina. In tale contesto la Convenzione impone la garanzia delle necessarie infrastrutture nonché le condizioni economiche che evitino il progressivo spopolamento delle aree alpine, anche attraverso la pianificazione territoriale, e richiede che gli insediamenti e lo sviluppo economico siano resi compatibili con le esigenze di tutela ambientale, riducendo le emissioni inquinanti, impiegando tecniche agricole che rispettino il suolo, salvaguardando la qualità delle acque e dei sistemi idrici e proteggendo gli ecosistemi locali.

La Convenzione si pone altresì l'obiettivo di promuovere e salvaguardare l'agricoltura di montagna e la silvicoltura, al fine di assicurare l'interesse della collettività in armonia con l'ambiente, nonché di limitare, nel campo del turismo, le attività che danneggiano l'ambiente, anche attraverso l'istituzione di zone di rispetto.

Il settore dei trasporti è preso in considerazione con il fine di ridurre gli effetti nocivi ed i rischi derivanti dal traffico a livelli tollerabili per l'uomo, la fauna, la flora ed il loro *habitat*, favorendo il trasferimento su rotaia in particolare dei trasporti di merci e realizzando infrastrutture adeguate, senza discriminazioni di nazionalità.

Per quanto riguarda l'energia, obiettivo della Convenzione è di ottenere forme di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia compatibili con l'ambiente, e di promuovere il risparmio energetico. Anche la raccolta, il riciclaggio ed il trattamento dei rifiuti dovranno avvenire in forme adeguate, favorendo la prevenzione nella produzione di rifiuti.

Per quanto riguarda i nove Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi, essi sono stati ratificati, integralmente o parzialmente, da tutti gli Stati che sono Parti della Convenzione; gli unici Stati a non avere ancora ratificato alcun Protocollo sono l'Italia e la Svizzera.

Il Protocollo sulle foreste montane contempla in generale la predisposizione delle strutture di base per la pianificazione forestale, mantenendo le funzioni protettive delle foreste di alta quota e la loro rilevanza dal punto di vista economico ed ecologico. Nel Protocollo le Parti contraenti si impegnano a istituire riserve forestali naturali in numero ed estensione sufficienti, nonché ad apprestare gli strumenti di finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione.

In tale ambito, segnala l'articolo 11, il quale impegna le Parti ad incentivare l'attività forestale nel quadro delle condizioni politico - finanziarie esistenti.

Il Protocollo sulla pianificazione territoriale e lo sviluppo sostenibile prevede l'elaborazione di diversi strumenti di pianificazione a livello locale, atti a combinare gli aspetti dello sviluppo con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente, consentendo uno sviluppo regionale che offra serie opportunità di lavoro alle popolazioni interessate.

Nelle zone rurali i piani e i programmi dovrebbero in ogni caso assicurare terreni adatti all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pastorizia e migliorare le caratteristiche del territorio in funzione della difesa dai rischi naturali.

Nelle aree maggiormente urbanizzate i piani determineranno una combinazione equilibrata e misurata delle aree adatte all'urbanizzazione con quelle destinate alla conservazione e alla gestione di spazi verdi nei centri abitati; si dovrà inoltre perseguire la conservazione delle forme urbanistiche caratteristiche dei vari luoghi, nonché l'istituzione di aree di protezione della natura e del paesaggio, nonché delle altre risorse naturali vitali.

Nel campo dei trasporti, la programmazione territoriale mirerà a favorire l'uso di mezzi di trasporto compatibili con

l'ambiente e a rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra i diversi mezzi di trasporto, a promuovere il contenimento del traffico e la diffusione sempre maggiore del trasporto pubblico non solo per la popolazione residente, ma anche per i turisti.

In tale contesto, segnala l'articolo 12, il quale prevede che le Parti esaminino le possibilità di supportare lo sviluppo sostenibile del territorio alpino mediante misure economiche e finanziarie.

Il Protocollo sulla composizione delle controversie ha il compito di colmare una lacuna della Convenzione base, che non prevede particolari meccanismi in caso di divergenti interpretazioni, fra le Parti, delle disposizioni di essa o dei Protocolli successivi. Tali controversie dovranno *in primis* essere risolte mediante consultazioni tra le Parti in disaccordo: qualora ciò non conduca a risultati concreti entro sei mesi, una delle Parti potrà attivare una procedura arbitrale.

Il relativo tribunale sarà composto di due membri designati ciascuno dalle due Parti in disaccordo, i quali nomineranno, d'accordo tra loro, il presidente del collegio. Le Parti potranno intervenire nella causa, e il tribunale potrà anche indicare eventuali misure cautelari; le Parti agevoleranno il lavoro del tribunale fornendo documenti e permettendo l'audizione di testimoni o esperti. Il lodo motivato del tribunale, che non potrà essere pronunciato più tardi di un anno dalla costituzione dello stesso, è definitivo e vincolante per le Parti.

Il Protocollo sulla difesa del suolo prevede anzitutto che i terreni meritevoli di protezione vengano inclusi nelle aree protette, vista l'indubbia rilevanza ambientale della loro buona conservazione. In generale il Protocollo raccomanda un uso contenuto del terreno e del suolo, nonché delle risorse minerarie e delle attività estrattive.

Particolare attenzione verrà posta alla conservazione dei suoli nelle zone umide e nelle torbiere, come anche delle aree alpine a rischio d'erosione. Le Parti contraenti si impegnano ad applicare appro-

priate pratiche di coltivazione, pastorizia e silvicoltura, nelle quali anche l'impiego di fertilizzanti e fitofarmaci deve seguire standard corretti.

In tale ambito, segnala l'articolo 5, il quale prevede, tra l'altro, che le Parti appoggino una maggiore cooperazione internazionale per la realizzazione dei castelli del suolo.

Il Protocollo sull'energia ha l'obiettivo di migliorare la compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia nell'arco alpino, anche mediante i risparmi ottenuti con l'utilizzazione razionale dell'energia. Sono pertanto previste misure ad ampio raggio, come l'estensione della coibentazione degli edifici e l'ottimizzazione dei rendimenti degli impianti termici di riscaldamento; l'accrescimento di efficienza dei sistemi di distribuzione del calore e degli impianti di climatizzazione; controlli ravvicinati volti alla riduzione delle emissioni dannose degli impianti termici; il ricorso a processi tecnologici avanzati per l'utilizzazione e la trasformazione dell'energia; l'abbandono progressivo del sistema della forfettizzazione nel calcolo dei costi di riscaldamento e di fornitura di acqua calda; la progettazione secondo nuovi schemi di edifici che possano servirsi di tecnologie a basso consumo energetico; la promozione e l'attuazione di piani energetici a livello comunale e locale.

La preferenza viene accordata alle fonti energetiche rinnovabili, e, in zona alpina, anzitutto agli impianti idroelettrici, i quali devono rispettare la funzione ambientale dei corsi d'acqua e l'integrità del paesaggio, consentendo a fiumi e torrenti la conservazione di flussi idrici minimi, come verranno definiti, ed evitando comunque eccessive oscillazioni nel livello delle acque, anche in funzione delle possibilità migratorie della fauna.

Per quanto riguarda l'energia da combustibili fossili, devono essere utilizzate le migliori tecnologie disponibili, e in caso di sostituzione di impianti si deve tendere a passare alle energie rinnovabili. Nel trasporto e nella distribuzione di energia è prevista la razionalizzazione e l'ottimizza-

zione delle infrastrutture esistenti, tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale.

Il Protocollo sulla protezione della natura e tutela del paesaggio intende stabilire norme internazionali volte a proteggere, curare e ripristinare, se necessario, la natura e il paesaggio nel territorio alpino, in modo da assicurare: l'efficienza funzionale degli ecosistemi; la conservazione degli elementi paesaggistici e delle specie animali e vegetali selvatiche insieme ai loro *habitat* naturali; la capacità rigenerativa e la produttività delle risorse naturali; la diversità, la peculiarità e la bellezza del paesaggio naturale e rurale.

Ai fini dell'attuazione del Protocollo, le Parti contraenti sono tenute a rispettare alcuni impegni fondamentali che prevedono, in particolare, la cooperazione a livello internazionale per il rilevamento cartografico, la delimitazione, la gestione e il controllo delle aree protette e di altri elementi del paesaggio naturale e rurale meritevoli di protezione; la definizione di modelli, programmi e/o piani paesaggistici; la ricerca scientifica e l'adozione di ogni altra misura finalizzata alla protezione delle specie animali e vegetali selvatiche. Le Parti si impegnano inoltre a promuovere la cooperazione transfrontaliera nell'ambito della tutela dello stato naturale e del paesaggio a livello sia regionale che locale.

È previsto che le aree protette esistenti vengano conservate, gestite e, dove necessario, ampliate; ove possibile, devono essere istituite di nuove, come ad esempio i parchi nazionali.

Il Protocollo sull'agricoltura di montagna prevede principalmente di incentivare l'agricoltura di montagna, considerando le peculiari condizioni delle zone montane nell'ambito della pianificazione territoriale, della destinazione delle aree, del riordinamento e del miglioramento fondiario, nel rispetto del paesaggio naturale e rurale.

L'attività agricola deve essere condotta in modo compatibile dal punto di vista ambientale, se possibile recuperando anche elementi del paesaggio già compro-

messi, ma in ogni caso assicurando la conservazione di quelli esistenti (boschi, argini boschivi, siepi, boscaglie, prati umidi, secchi e magri, alpeggi) e la loro razionale utilizzazione.

L'agricoltura e l'allevamento nelle zone montane dovranno continuare a rivestire carattere estensivo, e i relativi prodotti dovranno essere maggiormente valorizzati, in quanto tipici di un particolare ambiente.

La difesa della specificità e della tipicità dei prodotti è considerato come un elemento atto a creare condizioni di commercializzazione favorevoli ai prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento di montagna anche sui mercati internazionali, con l'impatto favorevole prevedibile per la creazione di marchi di denominazione di origine o di garanzia della qualità.

Il Protocollo sul turismo persegue l'obiettivo generale di contribuire ad uno sviluppo sostenibile del territorio alpino grazie ad un turismo rispettoso dell'ambiente, impegnando le Parti ad adottare specifici provvedimenti e raccomandazioni che non trascurino gli interessi né della popolazione locale né dei turisti. Le Parti contraenti intendono inoltre promuovere una maggiore cooperazione a livello internazionale tra le rispettive istituzioni competenti, dando particolare rilievo alla valorizzazione delle aree di confine e coordinando le attività turistiche e ricreative che tutelino l'ambiente. L'elaborazione e la realizzazione di linee guida, di programmi di sviluppo e di piani settoriali è mirata alla promozione di uno sviluppo turistico sostenibile, cioè adeguato alle peculiarità dell'ambiente e alle risorse disponibili della località o della regione interessata. Allo scopo di contribuire al miglioramento delle condizioni socioeconomiche del territorio alpino, saranno privilegiati i provvedimenti a favore dell'innovazione e della diversificazione dell'offerta turistica. Le Parti favoriscono a tal fine lo scambio di esperienze e la realizzazione di programmi d'azione comuni, che tendano ad un miglioramento qualitativo dell'offerta. Sono previste anche misure di pianificazione dei flussi turistici, in particolare nelle aree

protette. Al fine di attuare una politica che risponda alle esigenze ecologiche e paesaggistiche, le Parti contraenti si impegnano a delimitare zone di quiete in cui si rinuncia agli impianti turistici.

Oltre a provvedimenti mirati ad uno sviluppo equilibrato delle regioni e delle aree economicamente deboli, allo scaglionamento delle vacanze e all'incentivazione di progetti innovativi, il Protocollo intende promuovere anche la collaborazione tra turismo, agricoltura, silvicoltura e artigianato, al fine di creare nuovi posti di lavoro.

Nel testo originario del disegno di legge era compreso, tra i protocolli di cui si autorizza la ratifica, anche il Protocollo sui trasporti, il quale è stato però espunto dal testo a seguito dell'approvazione di un emendamento soppressivo da parte della Commissione Affari esteri.

Ricorda comunque come il Protocollo, la cui messa a punto è stata molto difficoltosa, in considerazione della delicatezza degli aspetti economici e ambientali che esso riveste, miri a un coordinamento dello sviluppo integrato dei sistemi di trasporto transfrontalieri nell'arco alpino, con particolare rilievo allo sviluppo del trasporto intermodale. Il Protocollo sostiene inoltre che le esternalità di costo vanno imputate a chi ne è causa, nel contesto di un tentativo di riduzione del volume complessivo dei trasporti.

In tale contesto, segnala, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 14, il quale prevede l'introduzione progressiva di sistemi di tassazione che: permettano di coprire in modo equo i costi d'infrastruttura e i costi esterni di ciascun vettore di trasporto; favoriscano il ricorso a mezzi di trasporto a minore impatto ambientale; portino ad un uso più equilibrato delle infrastrutture di trasporto; incentivino la riduzione dell'impatto ecologico e socio-economico dei trasporti.

Il Protocollo intende inoltre favorire la realizzazione di opere di protezione delle vie di trasporto contro i rischi naturali,

speculare a quella della tutela dell'ambiente naturale e umano dall'impatto dei trasporti.

Per quanto riguarda i trasporti pubblici si richiede anzitutto il potenziamento di sistemi di trasporto eco-compatibili: pertanto le strutture e le infrastrutture ferroviarie devono essere migliorate intorno a grandi progetti transalpini, che oltre agli assi principali tengano nel debito conto anche gli altri punti della rete e i vari terminali.

In materia di trasporti stradali, l'articolo 11 del Protocollo fissa l'impegno delle parti contraenti ad astenersi dalla costruzione di strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino, mentre solo in ben precise condizioni è consentita quella per il trasporto tra zone diverse dell'arco alpino.

Il Protocollo auspica infine lo stabilimento di un sistema di monitoraggio dell'interazione trasporti-ambiente.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge C. 2451, esso consta di tre articoli.

L'articolo 1 autorizza, ai commi 1 e 2, la ratifica e l'esecuzione dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi analiticamente elencati al comma 1 medesimo. In tale contesto la Commissione Affari esteri, come già segnalato, nel corso dell'esame in sede referente ha soppresso il riferimento al Protocollo sui trasporti, il quale pertanto non sarebbe ratificato dall'Italia.

Il comma 3 stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali adotteranno gli atti e le misure previsti dai Protocolli di cui si autorizza la ratifica, mantenendo fermo quanto disposto dall'articolo 3, della legge n. 403 del 1999, circa le attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino.

Mediante delibere della Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono disciplinati i rapporti e il coordinamento tra la Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino e la Conferenza Unificata.

L'articolo 2 quantifica l'onere del provvedimento, valutato in 445.000 euro per l'anno 2009 e individua la relativa coper-

tura finanziaria nel bilancio 2009-2011 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Dal momento che il provvedimento non contiene, anche a seguito delle modifiche apportate al testo dalla Commissione Affari esteri, aspetti problematici per gli ambiti di competenza della Commissione, propone di esprimere su di esso nulla osta.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.50.

RISOLUZIONI

Martedì 23 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 10.50.

7-00267 Pugliese: Problematiche relative alla definizione dei carichi di ruolo pregressi.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Marco PUGLIESE (Pdl) illustra brevemente la risoluzione, rilevando, preliminarmente, come essa riprenda il contenuto di due propri atti di sindacato ispettivo svolti nel corrente mese di febbraio, ai quali il Governo aveva risposto in termini non conclusivi, rilevando la necessità di un intervento normativo in materia.

In particolare, la risoluzione mira a dare soluzione definitiva alla paradossale situazione nella quale si trovano numerosi contribuenti, i quali, essendo stati informati dai concessionari del servizio di ri-

scossione della possibilità di avvalersi della definizione dei carichi iscritti a ruolo nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2001, mediante il versamento del 25 per cento degli importi dovuti, hanno effettuato il pagamento di tali somme, ma si sono poi visti negare la validità della definizione dall'amministrazione tributaria, la quale li ha invitati a versare l'intero ammontare originariamente iscritto a ruolo, adducendo che il predetto pagamento era stato effettuato prima dell'entrata in vigore, il 12 agosto del 2003, della previsione di legge che consentiva di accedere all'istituto della definizione per tali ruoli.

In tale contesto la risoluzione impegna il Governo ad assumere quanto prima iniziative, anche di carattere normativo, volte a riconoscere validità ai versamenti effettuati dai contribuenti, anche prima del 12 agosto 2003, a titolo di definizione dei carichi di ruolo emessi nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno

2001, sulla base di comunicazioni in tal senso pervenute dai concessionari della riscossione, verificando in tale contesto se le pretese tributarie relative ai predetti ruoli non siano nel frattempo prescritte.

Auspica quindi che l'atto di indirizzo consenta di dare soluzione alla problematica evidenziata, e che esso sia condiviso da tutti i gruppi.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che la risoluzione, la quale affronta una problematica di natura eminentemente tecnica, possa utilmente contribuire ad orientare l'azione del Governo, anche nella prospettiva di prossime iniziative legislative in materia fiscale.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad una seduta da convocare nella giornata di domani.

La seduta termina alle 11.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sul credito al consumo**DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE****1. L'OGGETTO DELL'INDAGINE.**

L'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione ha avuto per oggetto il fenomeno del credito al consumo, inteso in un'accezione ampia, al fine di esplorarne tutti i principali aspetti.

Secondo la definizione che ne dà il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'articolo 121, per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore). L'esercizio del credito al consumo è riservato alle banche, agli intermediari finanziari, ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio della Repubblica, nella sola forma della dilazione del pagamento del prezzo. Le disposizioni recate in materia dal TUB si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo. Sono escluse da tale disciplina, in generale, i finanziamenti di importo rispettivamente inferiore e superiore ai limiti stabiliti dal CICR, i contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile, purché stipulati preventivamente in forma scritta e consegnati contestualmente in copia al consumatore, i finanziamenti rimborsabili in un'unica soluzione entro diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri non calcolati in forma di interesse, purché previsti contrattualmente nel loro ammontare, i finanziamenti privi, direttamente o indirettamente, di corrispettivo di interessi o di altri oneri, i finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento, i contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario.

L'attuale disciplina provvede poi a definire, all'articolo 122 del TUB, il cosiddetto tasso annuo effettivo globale (TAEG) come il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. È il CICR a stabilire le modalità di calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo; nei casi in cui il

finanziamento può essere ottenuto solo attraverso l'interposizione di un terzo, il costo di tale interposizione deve essere incluso nel TAEG.

Ulteriori regole in materia di trasparenza contrattuale, contenuto essenziale del contratto, nonché altre disposizioni varie a tutela dei consumatori, derogabili solo in senso più favorevole al cliente, sono contenute sempre nell'apposita sezione del TUB dedicata alla disciplina del fenomeno.

In materia è sopravvenuta la direttiva comunitaria 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, in corso di recepimento, la quale, adottando la definizione di «credito ai consumatori», anziché quella di «credito al consumo», reca un'innovazione importante, in quanto la nuova definizione sarebbe atta ad abbracciare ogni tipologia di credito alla persona fisica, e spostando inoltre l'accento dal servizio al soggetto, divenendo il consumatore il punto focale verso il quale converge l'attenzione degli operatori del settore e delle istituzioni (1).

Nel corso dell'indagine conoscitiva si è fatto dunque riferimento, in generale, al più vasto fenomeno del credito alle famiglie e alle piccole e medie imprese, erogato anche nella forma di mutui immobiliari e altri strumenti di prestito.

2. SINTESI DELLE AUDIZIONI.

2.1 *Le dimensioni quantitative del credito al consumo: andamento, sviluppi e confronti internazionali.*

Nel corso dell'indagine conoscitiva è stata illustrata l'evoluzione della struttura quantitativa del mercato, mettendo in evidenza le tendenze più significative e i fenomeni più rilevanti.

In generale, secondo i dati forniti dall'Associazione bancaria italiana (ABI) (2), l'analisi in dettaglio della composizione dei finanziamenti erogati alle famiglie consumatrici fa rilevare quanto segue: il 62,8 per cento dei prestiti è costituito dai mutui per l'acquisto di abitazioni (per un ammontare delle consistenze pari a circa 239,9 miliardi di euro); il 10,3 per cento dal prestito personale (per un ammontare delle consistenze che si stima pari a circa 39,4 miliardi di euro); l'11,2 per cento dal prestito finalizzato, cioè il credito al consumo erogato tramite *dealer* per l'acquisto ad esempio di beni mobili quali automobili ed elettrodomestici (per un ammontare delle consistenze che si stima pari a circa 42,7 miliardi di euro); il 2,6 per cento dalla cessione del quinto dello stipendio/pensione (per un ammontare delle consistenze che si stima pari a circa 9,8 miliardi di euro); il 4,6 per cento dalle carte di credito *revolving* (per un ammontare delle consistenze che si stima pari a circa 17,5 miliardi di euro), considerando che nel 2008 l'utilizzo delle carte *revolving* è aumentato dell'11 per cento rispetto al 2006 e che nel 2009 si stima

(1) Seduta di martedì 27 ottobre 2009, Audizione di GIANCARLO CUPANE, Presidente dell'Assocred.

(2) Seduta di martedì 10 novembre 2009, Audizione del dottor GIOVANNI SABATINI, Direttore generale dell'Associazione bancaria italiana (ABI).

un aumento del 25 per cento sul 2008, ammontando le carte di questo tipo circolanti in Italia a 4,3 milioni (3); l'8,6 per cento da altri prestiti – cioè crediti che non sono riconducibili né al credito al consumo né ai mutui ipotecari per l'acquisto delle abitazioni – per un ammontare delle consistenze che si stima pari a circa a 32,7 miliardi di euro.

È stato quindi specificato (4) come, alla fine del mese di settembre del 2009, il mercato del credito al consumo presentasse finanziamenti complessivi per 110 miliardi di euro, pari al 6 per cento dei crediti erogati dall'intero sistema finanziario italiano.

Più della metà di questa somma è costituito da prestiti personali (circa 60 miliardi), che aumentano la capacità di acquisto delle persone ma non sono finalizzati all'acquisto di uno specifico bene, mentre i crediti finalizzati ammontano a circa 30 miliardi di euro. Circa il 50 per cento dei 110 miliardi fa capo direttamente a banche di gruppo bancario italiano, più altre banche. Grosso modo, il mercato è diviso in due: tra gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB e le banche, con una leggera prevalenza dei primi. È importante sottolineare che gli intermediari *ex* articolo 107 fanno parte di gruppi bancari e, quindi, non sono società finanziarie che hanno uno *status* giuridico autonomo. È degno di nota il ruolo dei gruppi bancari, che tramite le finanziarie hanno accresciuto le quote di mercato. Il 25 per cento di quei 110 miliardi (circa 27 miliardi) è relativo a finanziarie che fanno capo a gruppi bancari esteri.

Negli ultimi anni si è registrata una crescita del numero degli intermediari operanti nel settore, essendo le società dell'elenco speciale raddoppiate rispetto al 2000 (da 27 alle attuali 53); di esse, 17 sono specializzate nell'emissione e gestione di carte di credito, 16 operano nel comparto della cessione del quinto e 20 offrono forme di credito finalizzato o personale.

Per quanto concerne la suddivisione territoriale del mercato in Italia, è stato indicato come l'Italia sia strutturata, anche da questo punto di vista, in tre aree: nell'Italia settentrionale le strutture finanziarie, il livello di indebitamento delle famiglie e il grado di utilizzo degli strumenti di pagamento sono molto più vicini a quelli degli altri Paesi europei, e si presume che i modelli prevalenti nel Nord Italia eserciteranno una progressiva forza di attrazione nei confronti delle popolazioni dell'Italia centrale e meridionale. L'utilizzo delle carte e di altri strumenti di pagamento è sicuramente *in fieri*, ma si sta tendendo verso il modello del Settentrione, che corrisponde a quello medio europeo (5).

Nel corso delle audizioni è stato pressoché unanimemente osservato che, nel confronto con gli altri principali paesi industrializzati, le famiglie italiane presentano ancora una contenuta propensione

(3) Seduta di mercoledì 7 ottobre 2009, Audizione dell'avvocato AGOSTINO D'ANTUONI, Esperto del settore.

(4) Seduta di mercoledì 11 novembre 2009, Audizione del Capo del Servizio Supervisione intermediari specializzati della Banca d'Italia, Dottor ROBERTO RINALDI.

(5) Seduta di mercoledì 14 ottobre 2009, Audizione del dottor CARLO TRESOLDI, Presidente del Gruppo SIA-SSB.

all'indebitamento (6). Alla fine del 2008 il rapporto tra il complesso dei loro debiti finanziari e il reddito disponibile risultava del 57 per cento, laddove nell'area dell'euro il corrispondente valore era del 93 per cento.

Secondo i soggetti auditi (7), tra le cause del basso tasso di indebitamento delle famiglie italiane, possono essere indicati i seguenti fattori socio-culturali, macroeconomici e istituzionali che, fino al recente passato, hanno caratterizzato il mercato italiano: (i) una percezione negativa del debito; (ii) l'alta percentuale di famiglie italiane già proprietarie di abitazioni (80 per cento) rispetto agli altri paesi europei (Germania 42 per cento, Olanda 53 per cento, Francia 56 per cento, Regno Unito 70 per cento); (iii) la scarsa mobilità del lavoro, che consentiva alle famiglie italiane di vivere per tutta la vita lavorativa nella stessa abitazione; (iv) gli stretti legami amicali e familiari che per anni hanno rappresentato la principale fonte di finanziamento degli italiani; (v) gli alti tassi di interesse che hanno caratterizzato il mercato italiano prima dell'entrata in vigore della moneta unica; (vi) una minore attenzione all'innovazione di prodotto, anche in relazione al basso grado di vivacità della domanda; (vii) la bassa diffusione della grande distribuzione; (ix) la debole infrastruttura dei sistemi di *welfare* (come ad esempio l'assenza di ammortizzatori sociali per la perdita del posto di lavoro adeguati alla media europea); (x) l'alto livello dell'economia sommersa, la cui incidenza è stimata tra il 20 per cento e il 30 per cento del PIL.

Non particolarmente elevata appare altresì la diffusione *pro capite* e l'utilizzo delle carte di credito (8). I dati dell'ABI e della Banca d'Italia indicano infatti come, in Italia, il 90 per cento delle transazioni sia effettuato per contanti e appena il 10 per cento attraverso bonifici, carte di credito e assegni.

In tale contesto si è evidenziato come, sebbene i dati analizzati consentano di affermare che non esiste un problema, allarmante e generalizzato, di sovraindebitamento delle famiglie italiane, l'indebitamento delle famiglie italiane sia comunque cresciuto dall'inizio del decennio a ritmi elevati, e sono state rappresentate preoccupazioni per la capacità delle famiglie, in particolare di quelle a basso reddito, di sostenere gli oneri del debito per interessi e rimborso del capitale, a causa della crisi finanziaria e del connesso ripiegamento dell'attività economica e il peggioramento del mercato del lavoro.

Nell'ambito delle famiglie italiane con una spesa annua per il servizio del debito legato ai soli mutui prima casa, tale debito si

(6) Seduta di mercoledì 11 novembre 2009, Audizione del Capo del Servizio Supervisione intermediari specializzati della Banca d'Italia, Dottor ROBERTO RINALDI.

(7) Seduta di martedì 23 giugno 2009, Audizione di MARCO SALEMI, Direttore del settore ricerca e innovazione della CRIF Spa; seduta di mercoledì 14 ottobre 2009, Audizione di VALENTINO GHELLI, Presidente di Assofin; seduta di martedì 10 novembre 2009, Audizione del dottor GIOVANNI SABATINI, Direttore generale dell'Associazione bancaria italiana (ABI); seduta di mercoledì 11 novembre 2009, Audizione del Capo del Servizio Supervisione intermediari specializzati della Banca d'Italia, dottor ROBERTO RINALDI.

(8) Seduta di mercoledì 14 ottobre 2009, Audizione del dottor WALTER BRUSCHI, Direttore generale di CPP Italia.

collocava nel 2006 al 17 per cento del reddito disponibile (valore mediano). Tra il 2004 e il 2006 l'incremento più consistente ha riguardato i nuclei familiari appartenenti alla classe di reddito più bassa (campione stimato in 230.000 famiglie), per i quali la rata di mutuo ha raggiunto il 32 per cento del reddito disponibile, una soglia ritenuta critica per l'equilibrio del bilancio familiare (9).

Nell'ultimo quinquennio il complesso dei finanziamenti della specie del credito al consumo è quasi raddoppiato, a causa del tendenziale aumento nella propensione all'indebitamento delle famiglie italiane e delle aggressive politiche di offerta degli intermediari sono alla base della sostenuta crescita del mercato del credito al consumo.

In rapporto al reddito disponibile, la quota di credito al consumo delle famiglie italiane alla fine del 2008 si attestava al 10 per cento, contro il 6 registrato alla fine del 2003; si tratta di un livello simile alla Germania e leggermente inferiore a Francia e Spagna. La distanza rispetto al Regno Unito e agli Stati Uniti resta ancora significativa, atteso che in tali paesi la quota del credito al consumo sul reddito disponibile era superiore al 25 per cento (10).

Con riguardo alle tendenze del mercato, secondo quanto riferito dal rappresentante dell'ABI (11), per quanto concerne in generale le consistenze degli impieghi alle famiglie consumatrici, esse negli ultimi dieci anni sono cresciute con un *trend* positivo che, ad agosto 2009, ha raggiunto i 382 miliardi di euro, con un tasso medio di crescita pari al 15,6 per cento. Collegato all'andamento dell'economia internazionale, si è recentemente registrato un rallentamento di tale tasso. In ogni caso, nell'ultimo anno, il *trend* è tornato a salire. Nel periodo fra agosto 2008 e agosto 2009 il tasso di crescita è stato pari al 4,7 per cento, rispetto ad una crescita che nell'anno precedente non aveva superato l'1,6 per cento.

Per quanto riguarda, invece, il credito al consumo, negli ultimi anni si è registrato un tasso di crescita costante nel nostro Paese: a giugno 2009 le consistenze dei finanziamenti in essere hanno superato i 109 miliardi di euro – il 28,6 per cento del totale degli impieghi alle famiglie italiane –, registrando una crescita annuale di circa l'8,5 per cento.

Il mercato è stato caratterizzato da una consistente e duratura crescita dei volumi di attività di credito al consumo all'interno dell'Unione, in termini tanto assoluti quanto percentuali, ove si pensi che nel decennio tra il 1990 e il 2000, all'interno dell'area dell'Unione europea si registrava un incremento del tasso di crescita del credito al consumo di circa il 6,64 per cento. In Italia un tale dato corrispondeva, quanto a volume complessivo dei finanziamenti, al 2,8 per cento del PIL del 2004: valore in sé elevato, ancorché notevolmente inferiore a quello di altri Paesi dell'area euro, in media pari al 6,8 per cento. Nel 2007 il credito al consumo erogato da banche

(9) Cfr. Bollettino Economico della Banca d'Italia n. 52, aprile 2008.

(10) Seduta di mercoledì 11 novembre 2009, Audizione del Capo del Servizio Supervisione intermediari specializzati della Banca d'Italia, Dottor ROBERTO RINALDI.

(11) Seduta di martedì 10 novembre 2009, Audizione del dottor Giovanni Sabatini, Direttore generale dell'Associazione bancaria italiana (ABI).

e società finanziarie vigilate aumentava ancora in misura considerevole. Al dicembre del 2008, il tasso di crescita del credito al consumo era di poco inferiore al 10 per cento, rispetto a un'espansione massima al 15 per cento alla fine del 2007, decrescendo quindi considerevolmente e ponendo quindi l'esigenza di introdurre nuove, più incisive e, soprattutto, più effettive regole di tutela del consumatore, idonee a ricostituire la cornice giuridica sottesa ad assetti fiduciari incrinatisi considerevolmente (12).

Si è quindi osservato come si registri attualmente un forte calo dei finanziamenti finalizzati – soprattutto per quanto riguarda il segmento dell'auto, che rappresenta il 30 per cento di tale mercato – a favore di una crescita dei prestiti personali. Si tratta di un fenomeno che è stato definito endogeno: si assiste infatti ad uno spostamento verso tale forma di finanziamento – più redditizia – ma anche verso i prestiti contro cessione del quinto (dello stipendio o della pensione), che servono, evidentemente, per soddisfare bisogni di tipo diverso. Non vengono più in rilievo, quindi, investimenti in beni durevoli, ma erogazioni tendenzialmente funzionali a esigenze di liquidità, concesse a fronte di garanzie, quali la cessione del quinto dello stipendio o della pensione, a soggetti che, altrimenti, sarebbero con molta probabilità esclusi dal mercato. Il mercato attraversa una fase di crisi, e cala significativamente il volume di credito erogato, con un impatto diretto sugli investimenti (in difficoltà anche per altri motivi), ai quali viene a mancare uno dei canali di finanziamento (13).

Tali dati indicano come il credito al consumo non stia scendendo in valore assoluto, ma stia crescendo ad un ritmo più basso del passato, evidentemente a causa della situazione economica non favorevole, che ha evidentemente portato a una minore domanda di credito al consumo, soprattutto perché si riduce la domanda degli acquisti di beni durevoli, e ad una maggiore prudenza nell'erogazione del credito.

Per effetto della crisi, nel 2008 e nei primi mesi del 2009 si è assistito inoltre a un generale deterioramento della qualità del credito, che ha interessato in modo più intenso i prestiti erogati alle imprese rispetto a quelli delle famiglie. Per quanto riguarda il credito al consumo, nei primi tre trimestri del 2009 si è osservata una crescita di quasi 2 punti percentuali dell'incidenza del complesso delle partite anomale (sofferenze, incagli e crediti scaduti da oltre centottanta giorni) per i soggetti specializzati nel comparto (società dell'elenco speciale e banche); analogo *trend* ascendente si riscontra per la generalità degli intermediari.

Nel corso delle audizioni è stato quindi ricordato come, nell'esperienza italiana, la forma tecnica del credito al consumo ha rappresentato, unitamente a quelle dei mutui e finanziamenti di *leasing*, una delle più ricorrenti categorie di attivi cartolarizzati da banche e intermediari finanziari inclusi in gruppi bancari. La cartolarizzazione ha costituito un rilevante canale di finanziamento per intermediari che, a causa di vincoli normativi (le finanziarie previste dall'articolo

(12) Seduta di giovedì 8 ottobre 2009, Audizione dell'avvocato GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO, Esperto del settore.

(13) Seduta di martedì 23 giugno 2009, Audizione di MARCO SALEMI, Direttore del settore ricerca e innovazione della CRIF Spa.

107 del TUB) o di scelte strategiche (banche prive di una rete propria di sportelli), non possono raccogliere direttamente il risparmio fra il pubblico. Le operazioni della specie hanno generalmente avuto ad oggetto crediti, classificati *in bonis*, relativi a prestiti personali e prestiti finalizzati all'acquisto di beni di consumo; a differenza dei mercati anglosassoni, sono invece sostanzialmente assenti le più complesse cartolarizzazioni dei saldi attivi derivanti dall'utilizzo delle carte di credito.

Anche con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di crediti al consumo attualmente in essere, risultano confermati i segnali di deterioramento della qualità del credito sopra richiamati: al 30 giugno 2009 la quota di crediti cartolarizzati che presentano ritardi nei rimborsi rispetto alle previsioni del *business plan*, ovvero classificati come anomali, è pari, rispettivamente, al 2,8 e all'1,8 per cento degli *asset* residui, con una crescita di circa mezzo punto percentuale rispetto al 31 dicembre 2008.

2.2 Il quadro normativo nazionale e comunitario.

La disciplina giuridica del credito al consumo si rinviene nell'ambito di diverse fonti normative e regolamentari: il TUB, il codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, le Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia in materia di trasparenza dei servizi bancari e finanziari (14).

La revisione della normativa europea sul credito al consumo (Direttiva 87/102/CE), avviata dalla Commissione nel 2002, si è conclusa nell'aprile del 2008 con l'approvazione della nuova direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori.

La direttiva, che dovrà essere recepita entro l'11 giugno 2010 sulla base della delega legislativa recata dall'articolo 33 della legge n. 88 del 2009 – legge comunitaria 2008 –, ha provveduto ad armonizzare le principali regole del credito ai consumatori, operando in termini di « completa trasparenza informativa » in tutte le fasi del rapporto, di introduzione di una necessaria verifica del merito di credito del consumatore, di congruità ed estensione della tempistica per esercitare il diritto di recesso, fissato ora in 14 giorni, di introduzione di una apposita formula per calcolare l'importo per la penale in caso di esercizio del diritto di estinzione anticipata da parte del consumatore.

La nuova direttiva prevede innanzitutto che le regole ivi recate dovranno essere applicate ai contratti di credito al consumo non inferiori ai 200 euro e non superiori ai 75.000 euro. È quindi esteso il campo di applicazione, ed elevata la soglia massima rispetto alla vigente disciplina nazionale, che fa invece riferimento a un importo minimo di 154,94 euro e un importo massimo di 30.987,41 euro.

La nuova « composizione » del TAEG, che rappresenta, in forma percentuale, « il costo totale del credito », permetterà al consumatore non solo di comparare le informazioni che riguardano i tassi annui

(14) Seduta di martedì 10 novembre 2009, Audizione del dottor GIOVANNI SABATINI, Direttore generale dell'Associazione bancaria italiana (ABI).

effettivi globali in tutta la Comunità, ma lo renderà consapevole di tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che dovrà pagare in relazione al contratto di credito (escluse le spese notarili). Il TAEG includerà anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto assicurativo è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.

Le informazioni pre-contrattuali verranno rese mediante un modulo *standard* recante « Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori » che comprende informazioni tarate anche sulla tipologia contrattuale (che vanno dal tasso debitore, al TAEG, al diritto di recesso o di estinzione anticipata, all'indirizzo geografico del creditore).

I mediatori creditizi che si interpongono tra il finanziatore e il consumatore dovranno indicare, sia nella pubblicità sia nei documenti destinati ai consumatori, l'ampiezza dei loro poteri, informare il consumatore del compenso da versare al mediatore stesso per i suoi servizi, e comunicare al creditore il compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi, al fine del calcolo del tasso annuo effettivo globale.

La direttiva prevede quindi una maggiore « responsabilizzazione » dei mediatori del credito e degli agenti, laddove anche il legislatore italiano ha previsto, nella delega conferita al Governo in materia, un riordino della disciplina di tali soggetti al fine di assicurare la trasparenza e la professionalità del loro operato, attraverso l'innalzamento dei requisiti professionali e l'istituzione di appositi elenchi cui verranno iscritti gli agenti e i mediatori, gestiti da un organismo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, vigilato dalla Banca d'Italia.

Un altro elemento di novità recato dalla direttiva riguarda l'obbligo posto in capo al creditore, prima di concludere il contratto di credito, di effettuare una valutazione del merito di credito del consumatore, sulla base anche della consultazione delle pertinenti banche dati (15).

Per quanto concerne il regime di attività dei soggetti, le disposizioni del TUB in materia prevedono riserve di attività a favore dei soggetti che possono erogare finanziamenti della specie ovvero interporli nella loro commercializzazione (16).

Rientrano nella prima categoria le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del TUB. Il credito al consumo è consentito, altresì, ai venditori di beni e ai fornitori di servizi, ma solo nella forma della rateizzazione del prezzo. Possono, inoltre, intervenire nella commercializzazione del credito al consumo, a titolo professionale, gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi.

(15) Seduta di giovedì 26 novembre 2009, Audizione del Direttore generale del Tesoro, professor VITTORIO GRILLI.

(16) Seduta di mercoledì 11 novembre 2009, Audizione del Capo del Servizio Supervisione intermediari specializzati della Banca d'Italia, dottor ROBERTO RINALDI.

Il TUB conferisce alla Banca d'Italia poteri di vigilanza nei confronti delle banche, dei gruppi bancari, delle società finanziarie iscritte nell'elenco speciale *ex* articolo 107 dello stesso TUB; tali poteri devono essere esercitati avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario, all'osservanza della normativa in materia creditizia e finanziaria. Dal 1° gennaio 2008 l'Ufficio italiano dei cambi (UIC) è confluito nella Banca d'Italia. In virtù delle funzioni precedentemente esercitate dall'UIC, la Banca d'Italia ha assunto la gestione degli albi e degli elenchi relativi agli intermediari finanziari dell'elenco generale (*ex* articolo 106 del TUB), agli agenti in attività finanziaria (*ex* articolo 3 del decreto legislativo n. 374 del 1999), ai mediatori creditizi (*ex* articolo 16 della legge n. 108 del 1996). In tale ambito le competenze e i poteri della Banca sono attualmente circoscritti alla verifica dei requisiti per l'accesso al mercato e al rispetto delle normative di settore.

In questo quadro la direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, apporta al diritto interno significative novità su due particolari attività, quella di erogazione del credito e quella di prestazione di servizi di pagamento.

In primo luogo, la direttiva introduce una riserva di attività in materia di erogazione di servizi di pagamento a favore di nuova categoria di intermediari, gli «Istituti di Pagamento», e di altri operatori (banche, istituti di moneta elettronica – IMEL, Poste, Banca Centrale Europea e Banche Centrali nazionali, Stati membri e Autorità regionali o locali).

I nuovi intermediari potranno prestare vari servizi di pagamento – tra i quali l'emissione di carte di credito, anche con modalità *revolving* – e detenere conti intestati ai clienti (cosiddetti «conti di pagamento»), sui quali gli stessi potranno, tra l'altro, disporre operazioni di versamento o prelievo, di pagamento tramite bonifico o addebito diretto.

L'altra riserva di attività, relativa all'erogazione del credito, è attribuita, dall'attuale quadro normativo, alle banche e agli intermediari del Titolo V del TUB. La direttiva introduce una rilevante novità anche in questa materia, in quanto concede agli Istituti di Pagamento la possibilità di erogare credito alla clientela di durata inferiore ai 12 mesi, purché in connessione con la prestazione di servizi di pagamento.

La novità per il mercato italiano è quindi rappresentata da questa nuova figura di intermediario, che potrà prestare servizi di pagamento, concedere credito come attività connessa, esercitare anche attività non finanziarie. Secondo la Banca d'Italia, manifestazioni di interesse a cogliere le opportunità offerte dalla nuova normativa europea sembrano provenire da operatori commerciali che dispongono di una rete diffusa di vendita o di un canale di contatto capillare con la clientela. Ad esempio, Ikea e Carrefour, pur essendo soggetti non bancari, potranno essere autorizzati a concedere linee di credito e carte di credito, purché strettamente connesse a servizi di pagamento e per un periodo non superiore a dodici mesi.

L'introduzione delle *payment institutions* modificherà dunque notevolmente la problematica del credito al consumo, in quanto

attualmente le finanziarie che svolgono l'attività di credito al consumo sono controllate dalle banche, o di queste costituiscono filiazioni, mentre a regime, con la nascita degli istituti di pagamento, anche soggetti non puramente finanziari potranno interessarsi attivamente di credito al consumo in tutti i Paesi dell'Unione europea grazie alla possibilità offerta dalla direttiva (17): l'aspettativa è che la spinta concorrenziale possa determinare una riduzione dei costi a beneficio dell'utente finale.

Sul piano regolamentare, si segnalano taluni provvedimenti della Banca d'Italia di recente adozione: l'emanazione di nuove disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e di correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, in data 29 luglio 2009; la revisione completa delle Istruzioni sulla rilevazione trimestrale dei «tassi effettivi globali medi» utilizzati per l'individuazione dei tassi soglia ai fini della normativa in materia di usura, in data 12 agosto 2009; l'avvio, in data 15 ottobre 2009, dell'Arbitro Bancario Finanziario, il nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra intermediari e clienti istituito ai sensi dell'articolo 128-bis del TUB.

In particolare, la nuova disciplina regolamentare di trasparenza, applicabile alla generalità dei prodotti bancari e finanziari offerti e non solo a quelli di credito al consumo, mira ad assicurare ai clienti un'informazione chiara e accessibile: a tal fine sono stati precisati anche criteri per la redazione e la presentazione dei documenti che devono essere espressi in un linguaggio semplice e chiaro.

Tale disciplina prevede che l'informazione deve garantire la comprensibilità dei costi connessi ai servizi offerti; la loro comparabilità con offerte provenienti da altri intermediari (l'uso di indicatori sintetici di costo per i conti correnti, ad esempio, agevolerà i clienti nel confrontare i costi delle diverse offerte disponibili sul mercato); l'immediatezza nella comprensione dei diritti che spettano ai clienti e dei modi con cui questi possono essere attivati, prevedendosi, a tal fine, l'obbligo di predisporre un documento generale illustrativo dei «Principali diritti del cliente» e guide pratiche standardizzate per spiegare ai clienti come scegliere il conto corrente e il mutuo.

Per quanto riguarda, poi, le norme in tema di protezione dei dati personali, è stato osservato (18) come, per il credito al consumo in senso proprio, la previsione relativa al codice di deontologia e buona condotta, contenuta nell'articolo 117 del codice in materia di protezione dei dati personali, abbia stabilito alcune regole, concernenti le modalità di raccolta del consenso degli interessati all'inserimento dei loro dati nei sistemi di informazione creditizia (SIC), i modi e i tempi di conservazione dei dati, cercando di ridurre e differenziare questi ultimi a seconda che si tratti di dati relativi a mancati pagamenti ovvero a pagamenti effettuati puntualmente (nei SIC sono conservati, infatti, anche i dati dei pagatori che hanno rispettato i propri

(17) Seduta di mercoledì 14 ottobre 2009, Audizione del dottor CARLO TRESOLDI, Presidente del Gruppo SIA-SSB.

(18) Seduta di mercoledì 25 novembre 2009, Audizione del Professor FRANCESCO PIZZETTI, Presidente dell'Autorità garante per la tutela dei dati personali.

obblighi). Il codice ha anche disciplinato il diritto di accesso degli interessati ai predetti dati, al fine di chiederne, eventualmente, la rettifica o la cancellazione qualora il SIC non vi abbia provveduto in maniera autonoma. È stato inoltre elaborato un modello unico di informativa, che ha messo ordine e reso più trasparente e comprensibile il rapporto fra i cittadini interessati e la struttura organizzativa antifrode.

Con riguardo, infine, al regime di responsabilità civile nel rapporto trilatero tra finanziatore, fornitore e consumatore, è stato osservato (19) come nel 2005 parte del previgente articolo 125 del TUB sia confluito, senza modifiche, nell'articolo 42 del codice del consumo, secondo cui, nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha il diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione, tuttavia, che sia intervenuto un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di crediti ai clienti del fornitore. Deve esservi dunque un accordo, tra l'istituto finanziario e il fornitore, in base al quale tutti i clienti del secondo, per le operazioni di credito al consumo, dovranno rivolgersi esclusivamente al primo. Se ciò non si verifica, il consumatore non può proporre l'azione di responsabilità nei confronti del finanziatore.

Al riguardo è stato rilevato (20) come la direttiva evidenzi consistenti limiti rispetto al diritto interno soprattutto in punto di responsabilità del finanziatore per fattispecie di inadempimento del fornitore. Infatti, è possibile agire nei confronti del creditore soltanto dopo avere esperito inutilmente l'azione nei confronti del fornitore, e ove ricorra il presupposto della sussistenza di un « contratto di credito collegato ». Stando alla relativa definizione, tale fattispecie è subordinata alla cumulativa ricorrenza di due requisiti: il credito deve servire « esclusivamente a finanziare un contratto relativo alla fornitura di merci specifiche e alla prestazione di servizi specifici »; i due contratti devono costituire oggettivamente un'unica operazione commerciale. Alcuni dei soggetti auditi hanno a tale riguardo auspicato che i singoli Stati membri utilizzino le deroghe consentite in materia dalla direttiva.

2.3 Il mercato del credito al consumo: gli operatori ed i prodotti.

Con riguardo all'offerta di credito al consumo, nel corso delle audizioni è stato evidenziato (21) come i principali protagonisti del mercato del credito al consumo dal lato dell'offerta siano le banche e le società finanziarie. Con riferimento alle prime è stato rilevato che esse si possono distinguere tra banche « generaliste » (che offrono il credito al consumo insieme ad una vasta gamma di servizi di finanziamento, investimento e pagamento) e « specializzate » (le quali pur dotate dello statuto di banca offrono solo servizi di credito al consumo). Finanziarie e banche non generaliste possono essere

(19) Seduta di giovedì 8 ottobre 2009, Audizione dell'avvocato GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO, Esperto del settore.

(20) Seduta di giovedì 8 ottobre 2009, Audizione dell'avvocato GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO, Esperto del settore.

(21) Seduta di mercoledì 14 ottobre 2009, Audizione di rappresentanti dell'Assofin.

qualificate come « istituzioni finanziarie specializzate » (IFS), le quali detengono una quota di mercato pari a circa l'86 per cento del totale.

Il dato si spiega con il fatto che un rilevante numero di banche generaliste ha compiuto la scelta strategica di delegare l'attività di credito al consumo a società specializzate controllate (o delle quali detengono delle partecipazioni), creando divisioni autonome o banche specializzate, per segmento di clientela o per tipologia di prodotto. In effetti, con l'eccezione delle cosiddette « Finanziarie di marca » (o *captives* in quanto possedute dai costruttori automobilistici), gli operatori specializzati sono quasi totalmente riferibili al sistema bancario (italiano e internazionale), che ne detiene il controllo e che utilizza questa soluzione societaria ed organizzativa in quanto più adatta rispetto alle specificità di questo *business*.

A seguito di acquisizioni e fusioni che hanno caratterizzato il settore negli ultimi anni si rileva un aumento del grado di concentrazione del mercato: i primi cinque operatori detengono alla fine del 2008 una quota di mercato pari al 45 per cento.

Più in dettaglio, la struttura del mercato rilevante del credito al consumo è stata illustrata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo cui è possibile distinguere due tipologie di finanziamenti: il credito finalizzato all'acquisto di beni specifici (autoveicoli, motocicli, elettrodomestici, mobili) e il credito diretto, erogato nella forma di prestiti personali senza vincolo di destinazione, tramite carte di credito *revolving* e contro la cessione del quinto dello stipendio. Le due tipologie di credito al consumo – credito diretto e credito finalizzato – presentano differenze sostanziali in termini di rapporto tra domanda e offerta, servizio prestato, modalità di collocamento dei finanziamenti e relative condizioni commerciali, al punto che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha individuato due mercati rilevanti del prodotto distinti (22).

Il credito finalizzato, che costituisce la tipologia di credito al consumo più diffusa, in quanto rappresenta il 39 per cento del totale dei finanziamenti erogati, è generalmente ottenuto presso esercizi commerciali convenzionati (*dealer*) dalle imprese erogatrici, in forza di una specifica richiesta del cliente, o proposta del *dealer*, di poter effettuare il pagamento di un determinato bene/servizio a rate (canale indiretto). Il finanziamento è erogato direttamente al fornitore del bene o servizio; il rimborso del prestito avviene invece da parte del cliente.

Il ruolo centrale dei *dealer* nella distribuzione del credito finalizzato emerge chiaramente dall'analisi delle modalità distributive di tali servizi, le quali si caratterizzano per la predominanza del canale indiretto (*dealer* nella distribuzione) e per l'assoluta marginalità di altre forme distributive (sportello proprio o di altri, agenti e mediatori). Infatti, il peso del canale distributivo dei *dealer* è circa del 91 per cento per il credito auto e dell'86 per cento per gli altri beni e/o servizi.

(22) Seduta di martedì 17 novembre 2009, Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Dottor ANTONIO CATRICALÀ.

I margini di guadagno per i predetti *dealer* sono attualmente ridottissimi e l'unica loro vera fonte di guadagno è costituita, oggi, dalla vendita del finanziamento.

All'interno del mercato del credito finalizzato sono ricompresi finanziamenti per l'acquisto di beni/servizi diversi. In ragione del peso relativo dei due segmenti e della tipologia dei soggetti finanziatori, si possono distinguere almeno due importanti segmenti: i prestiti finalizzati all'acquisto di autoveicoli e i finanziamenti finalizzati ad altri acquisti. I prestiti per l'acquisto di autoveicoli, oltre a rappresentare la componente principale del credito finalizzato (circa il 78 per cento del totale credito finalizzato), si caratterizzano per una marcata presenza, da parte dell'offerta, di società di diretta emanazione delle case automobilistiche. Per contro, la quasi totalità degli operatori attivi nell'erogazione di altri prestiti finalizzati tendono ad essere le istituzioni finanziarie specializzate.

L'elemento peculiare del credito diretto è invece dato dal fatto che il finanziatore entra in contatto direttamente con il consumatore, instaurando così un rapporto « bilaterale », senza l'intervento di intermediari. Nell'operazione di finanziamento non sono coinvolti altri soggetti, ed il credito viene erogato presso le sedi o le filiali dell'ente erogante. Il cliente ottiene direttamente dall'istituto erogante la disponibilità di una somma di denaro con cui, successivamente, potrà finanziare qualsiasi tipo di spesa familiare o acquisto.

Nell'ambito del credito diretto i finanziamenti sono effettuati principalmente attraverso tre forme tecniche.

La prima consiste nei prestiti personali, finanziamenti concessi a fronte di esigenze economiche del cliente per fini generici non necessariamente specificati e quindi senza alcun vincolo di destinazione all'acquisto di beni o servizi specifici. Nel 2008, tale tipologia di finanziamento ha registrato un incremento del 12 per cento rispetto al 2007.

La seconda forma consiste nelle carte di credito cosiddette *revolving*, utilizzabili presso tutti i negozi convenzionati, alle quali è associata una linea di credito rotativa che consente di rateizzare i pagamenti. Il cliente si impegna a restituire gli importi utilizzati e gli interessi maturati rispettando l'importo della rata minima mensile stabilita in contratto.

Questa tipologia di finanziamento, collocata in misura significativa da mediatori e agenti in attività finanziaria, ha conosciuto nel 2008 un incremento del 7 per cento, è pari, complessivamente, in termini di *stock*, a circa 17,5 miliardi di euro, e rappresenta l'uno per cento del totale dell'indebitamento delle famiglie italiane. In Italia le carte di credito *revolving* rappresentano il 16 per cento del totale dei finanziamenti al consumo erogati, mentre in Francia raggiungono il 42 per cento, in Spagna il 49 per cento e in Gran Bretagna il 61 per cento.

La terza forma tecnica di credito diretto consiste nella cessione del quinto dello stipendio, nel caso di finanziamenti che prevedono come garanzia il reddito da lavoro dipendente prodotto oppure il TFR maturato.

Il prenditore, in questo caso, cede una quota fino a un quinto del proprio credito futuro, in termini di stipendio o pensione, a garanzia

del rimborso delle rate dovute dall'intermediario cessionario. Si tratta di una forma di credito che, presentando particolari complessità nella fase di concessione, anche in relazione alle coperture assicurative richieste, viene erogata attraverso agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Tali soggetti, infatti, per perfezionare l'operazione, devono adempiere una serie di formalità, sia presso il datore di lavoro del cliente sia presso l'INPS.

I prestiti contro la cessione del quinto, i quali rappresentano il 9 per cento dei flussi di credito al consumo, per un ammontare di consistenze stimabili in circa 9,8 miliardi di euro. Essi hanno conosciuto, nel 2008, un incremento vertiginoso, con un aumento delle entità finanziate del 40 per cento, anche grazie all'estensione di tale forma di credito ai dipendenti privati e ai pensionati ed all'ingresso sul mercato degli sportelli bancari.

Gli strumenti attraverso i quali si accede al credito al consumo non presentano, di per sé, caratteristiche tecnico-contrattuali tali da renderli intrinsecamente più complessi o diversi da altre tipologie di servizi bancari offerti alla clientela *retail*. Tuttavia, è stato osservato (23) come uno dei principali elementi di peculiarità che contraddistinguono il credito al consumo da altre forme di finanziamento sia rappresentato dalla « catena distributiva »; per tutte e quattro le forme tecniche analizzate (credito personale, credito finalizzato, cessione del quinto dello stipendio/pensione e carte di credito *revolving*) è infatti rilevante la distribuzione attraverso mediatori, agenti in attività finanziaria o rivenditori convenzionati, soprattutto per quanto riguarda gli intermediari finanziari o le banche specializzate, ossia quelle che non hanno sportelli.

L'utilizzo di soggetti terzi per la vendita di prodotti di credito al consumo modifica innanzitutto il profilo e la distribuzione dei costi commerciali. L'intervento dell'agente o del mediatore comporta il pagamento, da parte della banca o della finanziaria, ossia del soggetto che realizza il prodotto, di provvigioni il cui onere viene incluso nel tasso finale praticato al cliente. Ciò avviene senza che il cliente riesca a comprendere quanta parte del tasso finale remunererà il finanziamento e quanta, invece, corrisponda alla commissione pagata all'agente o al mediatore per il servizio di collocamento.

Distinguendo per canali distributivi, sebbene quello denominato « diretto sportello » sia in crescita, in quanto il rapporto diretto tra consumatore e banca ha sicuramente un costo inferiore, dovuto all'assenza della commissione che remunera l'attività di collocamento, i volumi erogati presso i rivenditori « convenzionati » rappresentano ancora la parte più consistente, ma la loro quota si posiziona per la prima volta al di sotto della metà (48 per cento) del totale erogato, 6 punti percentuali in meno rispetto al 2007 (54 per cento). Il peso degli « agenti » (12 per cento) e dello « sportello diretto proprio » (20 per cento) aumentano entrambi di un punto percentuale, mentre il canale « diretto sportello altri » risulta il più dinamico, con una quota (20 per cento) che guadagna 4 punti percentuali rispetto al 2007.

(23) Osservatorio Credito al dettaglio Assofin-Crif-Prometeia, giugno 2009.

In tale quadro l'utilizzo di tecniche di vendita incrociata di prodotti (*cross selling*) e di tecniche di vendita sempre più aggressive, ancorché formalmente corrette, nonché il forte orientamento degli operatori alla generazione di fatturato, a scapito, spesso, di una corretta relazione d'affari con il cliente, possono ampliare il problema della trasparenza e determinare critiche generalizzate sul mercato del credito al consumo da parte dell'opinione pubblica.

Nel corso degli ordinari controlli di vigilanza, ispettivi e cartolari, sono in particolare emerse:

diffuse anomalie nella catena distributiva, la cui lunghezza è spesso all'origine di una lievitazione dei costi di distribuzione, con aggravii di costi a carico del consumatore;

carenze nei controlli sulla rete;

mancato rispetto formale e sostanziale della disciplina in materia di trasparenza nonché delle normative di settore (ad esempio il decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, in materia di cessione del quinto dello stipendio).

Al fine di incrementare la correttezza nelle relazioni tra intermediari e clienti, è stata emanata dalla Banca d'Italia una comunicazione destinata alla generalità degli operatori del settore della cessione del quinto, che intende richiamare l'attenzione sui principali profili di anomalia riscontrati. Prendendo spunto dalle irregolarità rilevate nell'azione di vigilanza, la Banca d'Italia ha richiesto agli operatori di astenersi dalle prassi anomale finora adottate, evitando comportamenti fraudolenti o comunque lesivi dell'utente – consumatore, e di rafforzare i presidi organizzativi in materia di controlli interni.

Più in generale, gli intermediari sono stati richiamati ad assicurare il pieno rispetto della disciplina sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e sulla correttezza dei rapporti con la clientela.

La comunicazione ribadisce inoltre che, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, è comunque il soggetto erogante a essere responsabile della complessiva attività di collocamento posta in essere dalla catena distributiva fino all'ultimo elemento di contatto con la clientela: ciò comporta per l'intermediario che eroga il credito l'obbligo di presidiare i rischi operativi e reputazionali insiti in comportamenti difformi o anomali posti in essere dalla catena distributiva. In tal senso, sono da evitare forme di remunerazione e valutazione degli addetti alla propria rete di vendita che costituiscano un incentivo a commercializzare prodotti non adeguati rispetto alle esigenze finanziarie dei clienti.

L'indagine conoscitiva si è quindi focalizzata sulle problematiche attinenti alla disciplina dei mediatori creditizi e, in generale, dei terzi che si interpongono nell'erogazione del credito al consumo.

A tale riguardo è stato innanzitutto evidenziato come in Italia siano presenti circa 180.000 mediatori creditizi ed agenti in attività

finanziaria, circa 1.100 società finanziarie iscritte negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del TUB e oltre 400 banche che operano nel settore.

A tale panorama si aggiungono i rivenditori convenzionati, i quali hanno un potere contrattuale molto forte rispetto alle banche/intermediari finanziari, in quanto la grande distribuzione è molto più concentrata, facendo capo nella maggior parte dei casi a grandi gruppi esteri, e riescono pertanto ad ottenere commissioni significative per il collocamento dei prestiti finalizzati in funzione della tipologia di bene il cui acquisto è finanziato.

In tale contesto il tema della vigilanza sui mediatori creditizi e gli altri intermediari risulta particolarmente complesso a causa della consistenza numerica della categoria e soprattutto in quanto si tratta di persone fisiche.

Mentre infatti gli intermediari finanziari di maggiori dimensioni operanti nel settore del credito al consumo, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB, che sono circa 35, sono stati sottoposti ad una vigilanza regolare da parte della Banca d'Italia, la quale ha concentrato circa il 70-80 per cento delle ispezioni eseguite negli ultimi due anni proprio sulle società finanziarie ex articolo 107 attive nel credito al consumo, sugli intermediari minori, ma più numerosi, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del TUB, tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi, nonché sui circa 180.000 agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, non si è avuto alcun tipo di vigilanza effettiva.

Il problema sottolineato da molti soggetti auditi è che, a fronte di tale elevatissimo numero complessivo di operatori del credito al consumo, gli strumenti in dotazione all'Autorità di vigilanza sono praticamente inesistenti. L'iscrizione in un albo, ovvero in un elenco, che, pur essendo tenuto dalla Banca d'Italia non comporta l'assoggettamento alla vigilanza dell'Istituto di via Nazionale, è un attributo non soltanto minimale, ma poco più che formale: può iscriversi chiunque abbia un titolo di istruzione superiore e requisiti di onorabilità minimi, per di più senza dover dare alcuna prova di preparazione professionale e senza fornire alcuna garanzia patrimoniale.

Nel corso delle audizioni è stato inoltre evidenziato il problema legato alla necessità di distinguere meglio i mediatori creditizi, iscritti in un apposito albo, dagli agenti in attività finanziaria, inseriti in un distinto elenco. La differenza tra tali categorie risiede nel fatto che i primi non sono legati alle parti che mettono in contatto da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, e dovrebbero quindi proporre i prodotti che più si attagliano alle esigenze del cliente, mentre i secondi operano, non necessariamente in esclusiva, su mandato delle società finanziarie.

Si è inoltre osservato come nel sistema del credito stia emergendo un'ulteriore categoria di mediatori creditizi: quella del mediatore creditizio cui le banche danno un mandato in esclusiva per il recupero dei crediti. Si tratta di una figura innovativa ed ibrida, che porta alcuni mediatori creditizi, i quali dovrebbero mantenere una posizione

di indipendenza nei confronti degli istituti bancari soggetti, ad assumere da questi ultimi incarichi in esclusiva ad effettuare mediazioni e transazioni su sofferenze e crediti pregressi.

2.4. *La tutela dei consumatori.*

Con riferimento a tale complessa problematica, è stato innanzitutto evidenziato (24) come, nell'ambito delle tre discipline di settore – il TUB per il settore bancario, il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF) per i mercati mobiliari e il codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 per il mercato assicurativo –, mentre le attività di vigilanza della Consob e dell'ISVAP siano espressamente indirizzate, rispettivamente, alla tutela dell'investitore e del consumatore, l'articolo 5 del TUB, nel fissare le finalità della vigilanza, faccia riferimento alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario, senza fare alcuna menzione della tutela del consumatore. A tale proposito è stata sottolineata l'esigenza di stabilire, anche per il settore bancario e creditizio, che la tutela del consumatore costituisce una delle finalità della vigilanza.

In tale contesto alcuni soggetti ascoltati in audizione hanno suggerito che la concorrenza per la tutela del consumatore dovrebbe essere intesa, come nella riforma del Titolo V della Costituzione, quale concorrenza dinamica, atta a promuovere la parità di condizioni di partenza per quel che riguarda l'accesso al mercato, nonché a consentire l'eliminazione di rendite ed ultraprofiti.

Se si ipotizza che tale concetto di concorrenza dinamica sia sussunto nell'ambito della competitività – di cui il TUB fa tuttora menzione, nonostante la legge n. 262 del 2005 (cosiddetta legge sul risparmio) abbia sottratto qualsiasi potere in materia di concorrenza alla Banca d'Italia –, allora si può ritenere che anche la relativa funzione di tutela possa essere svolta dalla Banca centrale. Se, invece, si opina che il riferimento alla competitività contenuto nell'articolo 5 del TUB non costituisca un paradigma normativo sufficiente a garantire questo tipo di risultato, occorre individuare un'autorità pubblica che sia istituzionalmente deputata allo svolgimento della specifica funzione di tutela.

Per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dell'informazione da fornire al consumatore, si è rilevato (25) come il lato più carente sia quello dell'informativa precontrattuale, ed è stato evidenziato come l'illustrazione delle caratteristiche del bene da acquistare sia spesso più dettagliata rispetto a quella concernente le caratteristiche del contratto di credito che il consumatore dovrebbe sottoscrivere: quest'ultima informazione viene infatti fornita in maniera frettolosa, in molti casi dagli stessi addetti alla vendita, i quali conoscono le caratteristiche del bene venduto, ma non quelle del credito al consumo e magari ignorano anche la distinzione tra TAN e TAEG.

(24) Seduta di giovedì 8 ottobre 2009, Audizione dell'avvocato GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO, Esperto del settore.

(25) Seduta di mercoledì 21 ottobre 2009, Audizione di SILVIA CASTRONOVI, Relazioni esterne istituzionali di Altroconsumo.

Con riferimento specifico alle carte *revolving*, è stato rilevato come il consumatore spesso non sia messo nelle condizioni a capire, innanzitutto a livello contrattuale, le caratteristiche, di per sé complesse, del prodotto. Collegata a tale questione è quella legata all'utilizzo della tecnica del *pushing*, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato in quanto pratica commerciale scorretta. Spesso, infatti, l'operatore finanziario invia al domicilio del consumatore una carta *revolving* non richiesta, in base a informazioni contenute in contratti di credito al consumo precedentemente stipulati. Si tratta, dunque, di un prodotto che arriva nelle mani dell'inconsapevole consumatore per soddisfare un bisogno che questi non ha avvertito, ma che l'operatore finanziario tenta ingannevolmente di creare.

In altri casi le carte *revolving* sono mascherate da carte *fidelity* (sulle quali vengono accreditati punti che danno diritto a premi), che, se utilizzate per accedere a rateizzazioni nei centri commerciali affiliati, hanno costi contenuti, ma che, nel caso di utilizzo in catene diverse, hanno costi esorbitanti.

Un ulteriore problema segnalato è quello delle polizze assicurative sottoscritte insieme al credito al consumo, spesso necessarie per accedere al credito, ma il cui costo era finora escluso dal calcolo del TAEG.

In tale quadro molto critico è stato peraltro evidenziato come la cultura della *disclosure* e della trasparenza delle informazioni, nata e sviluppatasi soprattutto nell'area della prestazione dei servizi di investimento, si stia trasferendo anche nel settore dell'erogazione del credito. In questo senso, un passo fondamentale sarebbe stato compiuto con le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia nell'esercizio della funzione di vigilanza, improntate anche a criteri di proporzionalità e di semplificazione dell'informazione fornita.

In tali istruzioni effettivamente si richiede che la documentazione di trasparenza sia formulata in modo che le informazioni da trasmettere alla clientela siano accessibili e il più possibile comprensibili, anche mediante l'adozione di accorgimenti grafici che ne agevolino la lettura, e che l'intermediario calibri la semplicità sintattica e la chiarezza lessicale della documentazione informativa anche « sul livello di alfabetizzazione della clientela a cui il prodotto è destinato ».

Le istruzioni prevedono inoltre che, nell'ambito della prestazione dei propri servizi, l'intermediario adotti le misure di carattere organizzativo in grado di assicurare che siano rispettate le prescrizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, e che il collocamento del prodotto al cliente avvenga quando questi abbia avuto la possibilità di effettuare un'adeguata valutazione di ciò che si appresta ad acquistare.

Con riguardo all'andamento dei tassi di interesse applicati sui prodotti del credito al consumo, secondo l'Autorità di vigilanza bancaria, il costo del credito al consumo in Italia, che si attesta attorno al 10 per cento, è più alto di circa un punto percentuale rispetto all'area.

Tale divario si ricollegerebbe a varie ragioni, una delle quali è data dal fatto che i soggetti che operano nel settore del credito al

consumo sono soprattutto le finanziarie (26). Infatti, alla metà del 2009 i tassi praticati dalle società finanziarie dell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB risultavano mediamente più elevati rispetto a quelli delle banche nelle categorie dei prestiti personali (2 punti) e degli acquisti rateali (1 punto). Tale differenziale sarebbe dovuto in primo luogo al rilevante ricorso a canali distributivi esterni (nei primi tre trimestri del 2009 attraverso esercizi commerciali convenzionati, sportelli bancari, mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria è stato complessivamente stipulato il 70 per cento dei nuovi finanziamenti erogati), nonché ai maggiori costi nel reperimento di fondi, in quanto le società finanziarie non possono raccogliere risparmio tra il pubblico, dovendosi finanziarie presso le banche, e al tipo di clientela mediamente più rischiosa.

Più in dettaglio, sulla base delle informazioni raccolte ai sensi della legge n. 108 del 1996, recante disposizioni in materia di usura, alla metà del 2009 i tassi di interesse medi praticati dalle banche e dalle società dell'elenco speciale per le diverse forme tecniche di credito al consumo si posizionavano su livelli elevati in tutte le categorie. In particolare, i tassi più alti si riscontrano nell'utilizzo di carte di credito *revolving* (oltre il 17 per cento); seguono il credito finalizzato (poco meno del 12 per cento), i prestiti personali (11 per cento) e la cessione del quinto (con un tasso del 9 per cento che, peraltro, non include le spese per le polizze assicurative, computate a partire dal terzo trimestre 2009).

Passando ad alcuni esempi, si è osservato come un finanziamento da 300 euro (ad esempio, per l'acquisto di un telefonino), da rimborsare in sei rate mensili, con 5 euro di spese per l'apertura della pratica e con un TAN del 9 per cento, senza considerare i costi di invio della comunicazione prevista dalla disciplina di trasparenza e per l'incasso della rata, che sono costi operativi, comporta il pagamento di una rata di 52,18 euro. Il montante del finanziamento sarà pari a 313 euro, mentre il ricavo sarà di 13 euro, con i quali il finanziatore dovrà pagare il costo del denaro, i costi operativi, le spese di stampa del contratto e quelle di spedizione. Il TAG per questa operazione è del 15,81 per cento.

Per quanto riguarda, invece, i mutui residenziali, secondo le rilevazioni armonizzate i tassi medi praticati in Italia, paragonati agli altri Paesi dell'area dell'euro, risultano complessivamente allineati per i mutui a tasso variabile, mentre per i mutui a tasso fisso si registra un divario rispetto all'area dell'euro (27).

Un altro aspetto sottolineato relativamente al tema dei costi riguarda l'elevata rigidità nei tassi di interesse praticati e la bassa reattività che gli oneri del credito al consumo mostrano rispetto al movimento dei tassi della politica monetaria e del costo del *funding* interbancario. Il livello a cui si attestano oggi non è infatti molto diverso da quello osservato prima che si manifestassero, nell'estate del 2007, le prime tensioni finanziarie, allorquando i tassi di *policy* (tasso

(26) Seduta di mercoledì 14 ottobre 2009, Audizione del dottor CARLO TRESOLDI, Presidente del Gruppo SIA-SSB.

(27) Seduta di mercoledì 11 novembre 2009, Audizione del Capo del Servizio Supervisione intermediari specializzati della Banca d'Italia, Dottor ROBERTO RINALDI.

sulle operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema) erano decisamente più elevati (4 per cento rispetto all'attuale 1 per cento).

Sempre con riguardo al livello dei tassi, l'Autorità di vigilanza bancaria ha ricordato (28) le nuove Istruzioni sulla rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi utilizzati per l'individuazione dei tassi soglia ai fini della normativa in materia di usura, emanate anche a seguito degli interventi legislativi in tema di commissione di massimo scoperto e di costi dei conti correnti.

Obiettivo delle nuove istruzioni è quello di includere nei tassi medi rilevati tutti gli oneri a carico del cliente. Vengono, quindi, comprese alcune spese sinora non considerate, tra cui la commissione di massimo scoperto nei casi in cui sia ancora applicata, le commissioni per la messa a disposizione di fondi, le spese di assicurazione obbligatorie e i costi di mediazione sostenuti dal cliente. Rimangono esclusi alcuni oneri ritenuti non collegati all'erogazione del credito, tra cui le assicurazioni accessorie, le spese di gestione dei conti non a servizio esclusivo del finanziamento e i costi delle operazioni di pagamento. Ne consegue che costi che in passato non trovavano alcun limite dovranno essere ora contenuti nei tetti stabiliti dalla legge e sottoposti a valutazione in caso di sospetto di tassi usurari.

La prima rilevazione basata sulle nuove regole si è chiusa a fine ottobre, con riferimento ai tassi applicati alla clientela nel periodo luglio/settembre 2009; i tassi soglia risultanti saranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2010.

L'Autorità di vigilanza bancaria ha segnalato, al riguardo, che è ipotizzabile un fisiologico incremento del tasso effettivo globale medio per quelle categorie nelle quali sono rilevanti i costi in precedenza esclusi dal calcolo (ad esempio la commissione di massimo scoperto, nel caso degli affidamenti in conto corrente, ovvero le spese assicurative, nella cessione del quinto dello stipendio). Tuttavia, i tassi soglia saranno più rappresentativi delle condizioni economiche applicate alla clientela e ciò consentirà, da un lato, di contrastare prassi elusive delle soglie antiusura, e, dall'altro, di contenere l'entità dei costi accessori.

Secondo l'Autorità di vigilanza bancaria, è cruciale che queste misure siano accompagnate da interventi che accrescano la concorrenza nei diversi segmenti del mercato del credito al consumo. Con lo sviluppo della concorrenza non sarà più possibile utilizzare il tasso usurario come *benchmark* da cui muovere « a ritroso » per la fissazione del costo del credito.

Con riguardo alla vicenda delle banche che chiedono di sottoscrivere un'assicurazione a garanzia dei mutui, è stato rilevato (29) come l'Autorità di vigilanza bancaria abbia emanato una comunicazione, indirizzata a tutti gli intermediari bancari e finanziari, nella quale vi è un esplicito riferimento alla questione delle assicurazioni nei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, ricordando agli intermediari l'esigenza che l'assicurazione richiesta sia consona alle esigenze finanziarie del consumatore.

(28) Seduta di mercoledì 11 novembre 2009, Audizione del Capo del Servizio Supervisione intermediari specializzati della Banca d'Italia, dottor ROBERTO RINALDI.

(29) ROBERTO RINALDI, Condirettore centrale – Capo del Servizio Supervisione intermediari specializzati della Banca d'Italia.

Per quanto concerne l'esercizio delle competenze in materia di pratiche commerciali scorrette, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (30) ha rilevato di aver concluso nel 2008 e 2009 circa quaranta procedimenti istruttori nei confronti di operatori del settore del credito al consumo, con riferimento a messaggi pubblicitari diffusi a mezzo stampa e volantini pubblicitari. In particolare, l'Autorità è stata chiamata a valutare la corretta indicazione degli elementi essenziali da cui poter ricavare le condizioni economiche di erogazione dei finanziamenti e l'incidenza delle voci che contribuiscono alla determinazione dei costi complessivi degli stessi.

In alcuni casi l'Autorità ha rilevato come il TAEG non fosse in alcun modo reso esplicito; in altri, lo stesso era indicato attraverso una forbice di valori, dove il limite massimo era quantificato con espressioni quali « *max entro i limiti di legge* », che l'Autorità ha ritenuto troppo generiche e non atte a consentire al consumatore di calcolare esattamente i costi complessivi del finanziamento.

L'attività istruttoria dell'Autorità ha consentito, inoltre, di accertare l'ingannevolezza di alcuni messaggi da parte di operatori che non erogavano direttamente i finanziamenti, come invece i messaggi lasciavano credere, ma erano abilitati a svolgere soltanto attività di « mediazione creditizia ».

L'Autorità ha altresì valutato come scorretta la pratica, adottata da più operatori, consistente nella conclusione di contratti di finanziamento al consumo finalizzato, senza che fosse impartita un'informazione adeguata ai consumatori sulla circostanza che l'importo del finanziamento richiesto sarebbe stato addebitato su una linea di credito contestualmente aperta, utilizzabile mediante emissione di una carta *revolving*, per la quale erano previsti oneri economici aggiuntivi rispetto all'ordinario credito finalizzato (emissione e invio estratto conto, quota associativa). Parimenti, è stata stigmatizzata la conclusione di contratti di finanziamento finalizzato all'acquisto di determinati prodotti senza informare adeguatamente i consumatori che la sottoscrizione del contratto avrebbe determinato contestualmente la richiesta di concessione di una linea di credito a tempo indeterminato, utilizzabile mediante carta *revolving*, e senza aver preventivamente acquisito, in modo chiaro ed inequivocabile, il consenso del consumatore all'apertura della linea di credito stessa. Ancora, è stata evidenziato negativamente il fenomeno relativo alla commercializzazione di carte senza che ne fosse indicata chiaramente la natura *revolving*, o di carte di credito « sponsorizzate » da importanti società non finanziarie, di cui non era chiarita la natura duplice di carta fedeltà e *revolving*.

Per quanto riguarda il funzionamento delle banche dati utilizzate dalle banche e dagli altri operatori in sede di erogazione del credito al consumo, è stato rilevato come esse siano costituite dai cosiddetti SIC (sistemi di informazione creditizia), attraverso i quali gli operatori finanziari si scambiano le informazioni positive e negative relative agli affidamenti e ai pagamenti della clientela (31). I sistemi di informa-

(30) Seduta di martedì 17 novembre 2009, Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ANTONIO CATRICALÀ.

(31) Seduta di martedì 23 giugno 2009, Audizione del dottor CARLO GHERARDI, Amministratore delegato della CRIF Spa.

zione creditizia permettono al consumatore di far valere il proprio comportamento passato, evidenziando se ha pagato regolarmente i debiti contratti ovvero se è incorso, eventualmente, in mancati pagamenti. L'attività dei SIC è disciplinata dal codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati, alla cui sottoscrizione le associazioni rappresentative delle banche e delle società finanziarie e varie associazioni di consumatori sono addivenute sulla base dell'attività di promozione demandata al Garante della *privacy* dall'articolo 117 del codice in materia di protezione dei dati personali. In Italia, i SIC detengono informazioni concernenti i rapporti di credito in relazione ai quali il consumatore o la piccola e media azienda hanno preventivamente prestato il consenso al trattamento dei loro dati personali. Si tratta, dunque, di sistemi informativi diversi dai registri dei protesti o da altre banche dati: i SIC si occupano esclusivamente di rapporti di credito.

A tale proposito è stato evidenziato come l'informazione fornita dal SIC dovrebbe essere di supporto alla decisione finale della banca, segnatamente del responsabile dell'analisi del credito, il quale dovrebbe effettuare una valutazione complessiva di tutti i dati disponibili. Accade, invece, che la segnalazione, da parte del SIC, di finanziamenti non in regola a nome del soggetto che ha richiesto un prestito, diventi un impedimento pregiudiziale.

In tale contesto è stato anche evidenziato come negli ultimi anni l'interrogazione alle banche dati dei SIC sia stata arricchita dalla richiesta di una valutazione finale sul rischio di credito associato al cliente: basso, medio, alto o altissimo, la quale costituisce tuttavia una forzatura non autorizzata, che potrebbe comportare un richiamo scritto per il dipendente della banca che la proponesse anche soltanto in via derogatoria.

2.5. I fenomeni di frode.

In relazione al fenomeno delle frodi, nel corso delle audizioni è stato evidenziato come i dati della Guardia di finanza, la quale svolge in materia anche un'attività di analisi e studio, indichino che nel settore del credito al consumo sono stati registrati, nel 2008, circa 25.000 casi di operazioni di finanziamento fraudolente, per un importo di circa 145 milioni di euro (32); nel 2007 erano stati rilevati dall'osservatorio CRIF 22.500 frodi, per un valore di 112 milioni di euro.

Tali frodi hanno in larga parte ad oggetto prestiti finalizzati, ma riguardano anche la sottrazione e clonazione delle carte di credito.

Le regioni in cui si è osservata una maggiore crescita del fenomeno, legata soprattutto ai furti di identità, sono state la Lombardia, il Veneto, il Piemonte e la Toscana (nella quale vi è stata una crescita di quasi il 50 per cento). Un fenomeno preoccupante, e che si è sicuramente accentuato, è rappresentato dalle cosiddette frodi mediante appropriazione dell'identità altrui (cosiddetta « impersoni-

(32) Seduta di giovedì 26 novembre 2009, Audizione del professor VITTORIO GRILLI, Direttore generale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.

ficazione »), non legate alle carte di credito, ma realizzate da chi riesce ad impossessarsi indebitamente degli estremi identificativi di un soggetto (dati anagrafici, codice fiscale, dati previdenziali). La persona in questione, senza neanche saperlo, si trova ad aver contratto un prestito che non ha mai chiesto, ovvero ad avere problemi con le banche o con le società finanziarie.

A tale proposito è stato sottolineato come l'ampio ricorso, nell'erogazione del credito al consumo che si sviluppa tramite le organizzazioni commerciali, a procedure altamente informatizzate, abbia reso particolarmente appetibile, per organizzazioni criminali o singoli soggetti, la perpetrazione di operazioni fraudolente effettuate mediante impossessamento dell'identità di altri soggetti, che possono comportare frodi anche ai danni delle società erogatrici del credito al consumo (33).

Il fenomeno delle frodi ha un impatto non solo sull'industria bancaria, ma anche sui consumatori, i quali non subiscono soltanto ripercussioni di natura psicologica, ma anche danni economici ingenti, riconducibili a due categorie (34).

L'utilizzo fraudolento di dati personali, infatti, può comportare, per la vittima del furto di identità, l'impossibilità di accedere al credito, per effetto della segnalazione come cattivo pagatore nei sistemi di informazione creditizia, nonché oneri significativi in termini economici e di tempo per ottenere l'accertamento della frode e il ripristino della propria posizione. Nel Regno Unito, la *Credit industry fraud avoidance system* ha calcolato che un individuo vittima di un furto di identità impiega mediamente 400 ore per difendersi.

Al riguardo si è osservato (35) come un'analisi più approfondita dei fenomeni di frode e dei possibili strumenti di contrasto riveli la presenza di talune questioni.

Da un lato, se si immaginassero centrali rischi estremamente raffinate, la cui attività si estendesse fino alla profilazione del singolo soggetto, si farebbe venir meno il rischio di impresa e, per certi versi, persino alcuni elementi necessari di alcuni tipi di contratti. D'altra parte, il problema può esistere in alcuni ambiti in cui il cosiddetto cattivo pagatore ha la possibilità di cambiare più volte il fornitore, continuando ad avvantaggiarsi del servizio anche se moroso nei pagamenti.

A tale riguardo è stata rilevata la mancanza di una base normativa che consenta la costituzione di sistemi antifrode dedicati, anche diversi dalle centrali rischi e anche limitati ad alcuni operatori, ed è stata segnalata l'esigenza di considerare che la registrazione nell'archivio di un sistema antifrodi può determinare l'esclusione del predetto soggetto dall'accesso al servizio, per un periodo più o meno prolungato.

(33) Seduta di mercoledì 14 ottobre 2009, Audizione di VALENTINO GHELLI, Presidente di Assofin.

(34) Seduta di martedì 10 novembre 2009, Audizione del dottor GIOVANNI SABATINI, Direttore generale dell'Associazione bancaria italiana.

(35) Seduta di mercoledì 25 novembre 2009, Audizione di FRANCESCO PIZZETTI, Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, è stato evidenziato come l'utilizzazione di dati personali per le indicate finalità deve essere effettuata con modalità tali da evitare l'acquisizione di informazioni non pertinenti, atte a rivelare comportamenti o preferenze che nulla hanno a che vedere con il rapporto creditizio o debitorio.

Nel corso dell'indagine sono state quindi fornite alcune valutazioni in merito alla proposta di legge C. 2699, approvata dal Senato, recante « Disposizioni di contrasto al furto d'identità e in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e nel settore assicurativo ».

Al riguardo si è innanzitutto segnalato come l'istituzione con legge, anziché con regolamento ministeriale, di una struttura antifrode interna al Ministero dell'economia e delle finanze rischi di creare un'articolazione rigida, mentre il *trend* istituzionale è da tempo orientato a rendere fluide e modificabili le strutture amministrative, in conformità a un modello secondo il quale il legislatore attribuisce la missione e ogni amministrazione si organizza come meglio ritiene. In questo caso, invece, il legislatore indicherebbe come deve essere realizzata la struttura.

Inoltre il sistema di prevenzione delineato dalla proposta di legge prevede la potenziale acquisizione di una grande massa di informazioni, laddove da più parti si era suggerito di stabilire che si utilizzassero i dati presenti nelle banche dati già esistenti, evitando di crearne una nuova.

Un'ulteriore criticità è segnalata nel fatto che risultano molto ampie le categorie di dati utilizzabili e di soggetti che possono accedere al sistema di prevenzione delle frodi, alcuni dei quali hanno poco a che fare con il credito al consumo e aprono la via ad una diversa platea di interessati, tra cui i fornitori di servizi.

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha altresì stigmatizzato il fatto che il provvedimento rimetta al Ministero dell'economia e delle finanze, ossia a un settore dell'amministrazione, un aspetto molto delicato sotto il profilo della tutela della *privacy*, quale l'individuazione di ogni altro dato idoneo al perseguimento delle finalità del provvedimento.

Con riferimento, infine, al sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo, di cui all'articolo 7 della proposta di legge, si è osservato come la norma non sia omogenea rispetto alla restante parte del provvedimento, che affronta il diverso tema della prevenzione delle frodi legate al furto di identità.

3. CONSIDERAZIONI FINALI E PROPOSTE.

3.1 *Il credito al consumo nel contesto della crisi economico – finanziaria mondiale.*

Il credito al consumo è uno strumento che riveste un ruolo centrale in tutte le economie avanzate e svolge finalità altamente positive, rappresentando un importante canale di finanziamento, attraverso il quale la domanda di beni, soprattutto di natura durevole e di servizi, può essere soddisfatta oltre il limite di reddito del

richiedente, mediante il differimento temporale del pagamento. Esso costituisce un mezzo molto utile per sostenere i consumatori in occasione di esigenze di spesa in specifici momenti della loro vita, anticipando razionalmente i redditi attesi futuri e consentendo di assumere alcune autonome scelte di vita, quali, tipicamente, l'acquisto della casa di abitazione, a prescindere dalla dipendenza dai legami familiari. In alcuni settori il credito al consumo rappresenta del resto un elemento essenziale: è il caso del mercato automobilistico, in cui l'84 per cento delle compravendite di auto da parte di privati, è finanziato attraverso tale strumento.

Inoltre, a fronte del restringersi delle risorse pubbliche tradizionalmente destinate ad importanti prestazioni sociali, causato dalle ingenti dimensioni del debito pubblico (in alcuni Paesi aggravato dalle misure di salvataggio degli intermediari finanziari rese necessarie dalla recente crisi), l'istituto del credito al consumo, se adeguatamente disciplinato, può rappresentare uno strumento prezioso per soddisfare bisogni primari (salute, cure sanitarie, istruzione) – altrimenti destinati a rimanere inevasi per le fasce di popolazione economicamente più deboli, oltre a costituire, in misura circoscritta, uno strumento anticiclico, sostenendo i consumi, e, dunque, l'economia nel suo complesso, nelle fasi di stagnazione o recessione.

Fatte tali premesse, occorre sottolineare come il tema del credito al consumo ha assunto negli ultimi anni rilievo centrale sotto un duplice profilo: da un lato, in ragione del fatto che molte economie avanzate, soprattutto nei paesi anglosassoni, hanno legato buona parte del proprio sviluppo all'utilizzo sempre più ampio, in particolare a partire dai primi anni novanta, di tale strumento per incrementare il livello dei consumi e sostenere la crescita del PIL; dall'altro, in considerazione del ruolo che il credito al consumo, e le sue distorsioni, hanno avuto nel determinare, dalla seconda metà del 2008, la crisi dei mutui immobiliare negli Stati Uniti e la conseguente esplosione di una crisi finanziaria ed economica di proporzioni globali.

In effetti, la recente crisi finanziaria si è manifestata proprio a partire dal settore del credito, investendo, in progressione, il mercato dei mutui *subprime*, quello dei titoli derivanti dalla trasformazione dei mutui ipotecari, il mercato interbancario e, a seguire, quello dei titoli azionari ed obbligazionari, sino ad arrivare ai derivati del credito, in una catena di circolarità i cui effetti si sono riverberati, e si riverberano tuttora, sull'economia reale.

Un'analisi attenta del settore del credito al consumo può dunque costituire un esercizio assai utile per individuare una serie di elementi di criticità insiti nel comparto creditizio e negli stessi modelli di sviluppo invalsi negli ultimi venti anni, nonché per individuare proposte che possano consentire di superarli.

Senza entrare nel merito delle vicende complessive della crisi, occorre evidenziare, quanto meno per inquadrare il tema, come alcuni degli elementi che sono alla base della bolla finanziaria statunitense si siano registrati, sia pure in misura molto minore, anche in Italia.

Anche in Italia si è assistito, all'incirca fino al 2007, ad un progressivo ampliamento della disponibilità del sistema creditizio a

concedere prestiti e mutui, ad esempio allungando la durata dei finanziamenti, allargando le categorie di lavoratori che possono accedervi, incrementando la percentuale di finanziamento erogato rispetto al valore del bene prestato in garanzia.

Tale evoluzione, che in parte è legata ad un andamento dei tassi di interesse favorevole per una lunga fase, ed all'esigenza, socialmente e politicamente comprensibile, di favorire l'accesso a taluni beni primari, quali la casa, anche a fasce di popolazione che in precedenza ne erano escluse (si pensi, ad esempio, ai soggetti extracomunitari) ha avuto l'effetto di indurre l'erogazione di finanziamenti anche a persone che probabilmente non disponevano di un livello di reddito adeguato a sostenerne gli oneri.

Ciò si è accompagnato all'offerta sul mercato di contratti di finanziamento sempre più complessi (che ad esempio presentano un profilo di rimborso molto articolato, o indicizzati a tassi composti o derivati), che rendono difficile per il consumatore medio valutarne l'effettiva convenienza.

Più gravi risultano i fenomeni, richiamati nel corso dell'indagine, di sostanziale violazione della disciplina in materia creditizia, quali, ad esempio, l'erogazione di mutui immobiliari di ammontare superiore allo stesso prezzo di acquisto dell'immobile.

Al di là delle eventuali irregolarità che possono in alcuni casi essersi verificate, è fondato ritenere che la mutazione dei modelli finanziari e delle politiche industriali delle banche (che sono rapidamente passate da un modello basato sull'assunzione e sulla gestione in proprio del rischio, cosiddetto « *originate and hold* », a un modello in cui all'assunzione dei rischi faceva seguito la loro distribuzione presso investitori e risparmiatori, cosiddetto « *originate and distribute* »), l'accresciuto interesse delle banche stesse a collocare sul mercato prodotti creditizi, anche a causa dell'utilizzo indiscriminato dell'istituto delle cartolarizzazioni dei crediti, nonché gli interessi di molte categorie coinvolte nella stipula dei contratti di finanziamento, abbia finito per appannare la capacità complessiva del sistema di valutare il rischio. Capacità, quest'ultima, che il sistema bancario italiano ha tradizionalmente sempre mostrato, anche grazie ad un forte radicamento sul territorio che, forse, è stato in parte smarrito per effetto delle grandi concentrazioni realizzate a partire dagli anni Novanta.

Tali circostanze, unitamente alla scarsa consapevolezza, da parte dei consumatori, sui costi reali e complessivi del finanziamento, hanno contribuito a violare alcune regole di equilibrio economico nel settore del credito, ponendo sulle spalle dei debitori oneri insopportabili, in quanto in alcuni casi largamente superiori al 50 per cento del reddito disponibile, favorendo inoltre la proliferazione sul mercato di *asset* finanziari di dubbia o scarsa qualità.

Tali distorsioni hanno ovviamente riguardato anche il settore specifico del credito al consumo.

Infatti, dal momento in cui è esplosa negli USA la bolla dei mutui, cui si è collegata, prima, la crisi finanziaria, e, poi, quella economica, si è assistito, nel 2008, dopo anni di crescita molto intensa, ad una forte flessione nell'erogazione dei finanziamenti in Italia: i mutui hanno registrato un tasso di crescita negativo del 14 per cento, ed un

andamento sostanzialmente non favorevole si è evidenziato anche negli altri comparti del credito al consumo, che ha anch'esso conosciuto una stasi nel 2008 ed una contrazione significativa nel 2009.

In particolare si è assistito ad un forte calo dei finanziamenti finalizzati – soprattutto per quanto riguarda il segmento dell'auto, che rappresenta il 30 per cento di tale mercato – a fronte di una crescita di altre forme di credito al consumo particolarmente redditizie, quali i prestiti personali ed i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione.

In realtà, tale riduzione nell'erogazione dei finanziamenti si è accompagnata ad una rilevante modificazione delle percentuali di erogazione dei diversi istituti: si può affermare, in sintesi, che nel primo semestre del 2009, mentre i grandi gruppi bancari, in particolare Intesa Sanpaolo e, soprattutto, UniCredit, hanno ridotto l'ammontare erogato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in percentuali che hanno raggiunto, nel primo caso, il 20 per cento, e, nel secondo, il 70 per cento, gli istituti di medie dimensioni hanno fatto registrare una crescita, in qualche caso davvero notevole.

Tale differenziazione può indurre ad alcune considerazioni interessanti, legate al fatto che l'accumulo, negli anni precedenti, in alcuni istituti bancari, di un portafoglio di crediti probabilmente troppo consistente, e l'erosione, per effetto della crisi, di un ammontare notevole e ancora non quantificato dei patrimoni bancari, ha reso necessari maggiori accantonamenti, nel rispetto dell'Accordo di Basilea 2 sui requisiti patrimoniali, ed ha determinato un aumento degli *spread*, laddove, al contrario, gli istituti che avevano praticato una politica creditizia più conservativa non hanno dovuto fronteggiare tali esigenze.

Sotto un ulteriore profilo, occorre rilevare come il livello di indebitamento, in rapporto al reddito disponibile, delle famiglie italiane, sia aumentato nel corso degli ultimi anni, innovando rispetto alla tradizionale diffidenza del consumatore italiano rispetto allo strumento del debito, cui veniva in passato attribuita una valutazione sociale negativa.

In particolare, l'indebitamento delle famiglie italiane è raddoppiato dal 2000 al 2008, passando dal 30 a quasi il 60 per cento in rapporto al reddito disponibile, sebbene tale livello di indebitamento sia ancora notevolmente inferiore rispetto a quello degli Stati Uniti, dove è pari al 140 per cento del reddito disponibile, a quello degli altri principali Paesi europei, ove giunge al 90 o al 100 per cento, ed alla media dei Paesi UE, che è del 93 per cento.

Questo incremento ha riguardato sia i prestiti finalizzati, sia i prestiti personali non finalizzati, in particolare a seguito dell'ampliamento anche ai dipendenti privati ed ai pensionati dello strumento della cessione del quinto dello stipendio o della pensione, sia le carte di credito.

Per quanti riguarda quest'ultimo settore, il fenomeno ha riguardato le carte a saldo, che rappresentano ancora la tipologia di carta più utilizzata in Italia (64 per cento), ma soprattutto le cosiddette carte *revolving* (comportanti l'apertura implicita di una linea di

credito in favore del titolare della carta), che costituiscono ormai il 32 per cento del totale delle carte di credito ed il 16 per cento del totale dei finanziamenti al consumo erogati, e per le quali il volume del credito erogato è cresciuto di oltre il 7 per cento nel 2007, nel 2008 ed anche nei primi mesi del 2009, sia pure in misura più contenuta (2,9 per cento).

Si assiste dunque, sostanzialmente negli ultimi 15 anni, ad un processo di avvicinamento della realtà italiana rispetto a quello degli altri Paesi avanzati, legato soprattutto ad un più intenso utilizzo degli strumenti del credito al consumo.

Tale mutazione sembra avere velocità e caratteristiche in parte differenziate nelle diverse aree del Paese: mentre nell'Italia settentrionale le strutture finanziarie, il livello di indebitamento delle famiglie e il grado di utilizzo degli strumenti di pagamento sono molto più simili a quelli degli altri Paesi europei, ciò sembra valere in misura molto minore nelle aree del Mezzogiorno. È comunque possibile ritenere che i modelli prevalenti nel Nord Italia eserciteranno una progressiva forza di attrazione nei confronti delle popolazioni dell'Italia centrale e meridionale.

Sebbene tale evoluzione non sia di per sé necessariamente negativa, e costituisca in parte una conseguenza fisiologica del processo di armonizzazione economica indotta dall'introduzione dell'Euro, occorre attentamente verificare se tale dinamica non porti con sé distorsioni gravi.

A tale proposito suscita fondate preoccupazioni il dato secondo cui, nel 2006, più del 2 per cento del totale delle famiglie doveva far fronte ad una rata mensile superiore al 30 per cento del proprio reddito, percentuale aumentata al 3,5 per cento nel 2008.

In parallelo, si è evidenziata, dalla fine del 2007, dopo anni in cui il tasso di insolvenza dei mutui si attestava intorno all'1-1,1 per cento, una crescita progressiva, lenta ma costante, di tale tasso, dovuto a molteplici fattori, tra i quali la modifica della politica creditizia delle banche, che hanno elevato l'ammontare erogato rispetto al valore dell'immobile (*loan to value*) ed allungato la durata dei mutui, all'apertura del credito verso fasce marginali della popolazione, all'introduzione di nuove tipologie di mutui, nonché all'impatto della crisi economica ed all'aumento dei tassi d'interesse relativi ai mutui a tasso variabile.

Un analogo deterioramento si riscontra nel tasso di insolvenza dei prestiti, legato alla durata più lunga dei prestiti erogati, nonché, anche in questo caso, all'apertura di tale forma di finanziamento a fasce di popolazione che prima vi erano escluse.

In generale, si rileva un peggioramento del livello di insolvenza relativo al settore del credito al consumo, principalmente legato all'incremento delle insolvenze nel settore dei mutui immobiliari a tasso variabile, le quali rappresenterebbero circa l'80 per cento del totale delle insolvenze.

Sebbene il tasso di insolvenza registrato in Italia appaia finora nettamente più basso di quello registrati nei principali Paesi europei e negli USA, confermando una delle caratteristiche positive del panorama creditizio italiano, appare particolarmente preoccupante il progressivo peggioramento del grado di solvibilità delle famiglie

italiane. I prestiti incagliati delle famiglie sono infatti aumentati dall'1,5 al 2,2 per cento, la percentuale delle famiglie che hanno prestiti scaduti da almeno 90 giorni è salita al 4,3 per cento e le sofferenze vere e proprie sono lievitate, di pari passo, dallo 0,9 per cento di fine 2007 all'1,2 per cento del primo trimestre 2009.

In quest'ambito il dato peggiore riguarda il tasso di sofferenza delle carte di credito, per le quali si registra, tra il 2008 ed il 2009, relativamente alle carte a saldo, un incremento dal 2 al 2,6 per cento, ed un incremento dal 5,8 al 6,4 per cento per le carte *revolving*.

Appare evidente come tali fenomeni di deterioramento creditizio siano motivati soprattutto dagli effetti deleteri della crisi finanziaria ed economica in atto, che sta ponendo una percentuale più elevata di famiglie nell'impossibilità di fronteggiare i propri oneri finanziari, oltre ad essere legati ad una dinamica di più lungo periodo, che ha comportato negli ultimi dieci anni la progressiva riduzione del reddito disponibile per alcune fasce di popolazione.

Sta di fatto, in ogni caso, che le banche hanno modificato rapidamente le proprie politiche creditizie, riducendo l'ammontare di credito erogato, con un impatto diretto sugli investimenti e, soprattutto, sulle imprese, alle quali viene a mancare uno dei principali canali di finanziamento, proprio nel momento in cui i tassi praticati dalle banche centrali e quelli sui mercati interbancari sono scesi a livelli raramente toccati in passato.

Le ragioni di tale evoluzione nell'atteggiamento delle banche non sembrano, in realtà, del tutto univoche: al riguardo, infatti, nel corso delle audizioni è stato sostenuto che l'incremento tendenziale del tasso di insolvenza medio registrata in Italia non può giustificare pienamente, per le dimensioni molto minori di quelle registrate in altri Paesi, una politica di restrizione dell'offerta di credito, che sarebbe invece piuttosto ascrivibile ad esigenze di patrimonializzazione di alcuni tra i maggiori esponenti del sistema.

Non c'è dubbio, in ogni caso, che le conseguenze della crisi sulle famiglie, in termini sia di perdita di posti di lavoro, sia di riduzione del reddito, sia di ridimensionamento della ricchezza complessiva, acuiscano i problemi determinati dal sovraindebitamento di talune fasce di consumatori, in quanto gli oneri dei debiti concessi (e contratti) troppo disinvoltamente in passato diventano in tale condizione ancora più difficili da sostenere, rischiando in tal modo di moltiplicare gli effetti di razionamento del credito.

Occorre dunque riaffermare una considerazione elementare, che forse in anni recenti è stata dimenticata: compito di un banchiere degno di questo nome, attento alla sana e prudente gestione della banca, non è concedere credito a chiunque glielo chieda, fidando in astruse architetture finanziarie, né negarlo a priori a chi avrebbe i requisiti personali ed economici per ottenerlo, trincerandosi dietro asettiche valutazioni numeriche, ma saper esercitare la propria capacità di discernimento professionale nell'esercizio, di per sé rischioso, della funzione creditizia.

In tale contesto si può rilevare come la riflessione sulle problematiche specifiche del credito al consumo conduca naturalmente ad un ordine di problemi molto più ampi, attinenti al modello di sviluppo

economico che il nostro Paese intende seguire per il futuro, i quali certamente travalicano i limiti della presente indagine conoscitiva, ma cui comunque vale la pena di accennare.

Al riguardo si segnala l'esigenza di compiere una scelta di politica economica di fondo, valutando se imboccare la strada scelta dai paesi anglosassoni, nei quali lo sviluppo è guidato principalmente dai consumi privati, a loro volta alimentati dal credito al consumo, e, dunque, dall'indebitamento delle famiglie e dei consumatori, ovvero mantenere il tradizionale modello di sviluppo italiano, basato fondamentalmente sulla spiccata propensione al risparmio delle famiglie italiane, che alimenta a sua volta la raccolta di capitali da parte delle banche, le quali lo erogano alle imprese per finanziare il funzionamento ordinario e gli investimenti.

Si tratta, in estrema sintesi, di due modelli antitetici, uno trainato ed orientato dai consumi, l'altro alimentato dal risparmio e dalla funzione di allocazione del capitale svolta dalle banche.

Entrambi i modelli hanno mostrato dei limiti.

Quello che, per brevità, potremmo definire anglosassone, comporta i rischi di sovraindebitamento, di creazione di bolle speculative e di turbolenze finanziarie che la recente crisi sta mostrando.

Il modello italiano presenta, invece, due principali elementi di criticità: da un lato, la sua strutturazione fortemente bancocentrica, che affida al sistema bancario quel compito di allocazione delle risorse tra i settori della produzione che altrove è svolto direttamente dai mercati dei capitali e dei beni; dall'altro, la sua dipendenza dal permanere di una forte capacità di risparmio da parte delle famiglie, a sua volta condizionata dal mantenimento, anche in prospettiva, di un potere di acquisto sufficiente a poter distogliere una fetta significativa del reddito dai consumi.

Al di là di tali considerazioni di natura macroeconomica, appare comunque indispensabile governare l'evoluzione che sta caratterizzando i meccanismi del credito, salvaguardando la specificità costituita dalla tradizionale propensione al risparmio delle famiglie italiane, evitando di minare la sostenibilità degli impegni finanziari assunti dai consumatori italiani, e vigilando inoltre affinché il ricorso al credito non sia inteso, in modo distorto, come uno strumento per mantenere un livello di consumi non più congruente con il potere di acquisto delle famiglie. A tale riguardo occorre interrogarsi se l'incremento molto forte della percentuale dei crediti non finalizzati, che è passata dal 28 per cento del 2001 al 61 per cento del 2008, non indichi appunto come il credito al consumo sia sempre maggiormente utilizzato per soddisfare quotidiane esigenze di vita, alle quali non è più possibile far fronte con il proprio reddito.

Tornando al tema specifico dell'indagine, non si può infatti ritenere che il credito al consumo possa costituire stabilmente il vero motore della crescita economica, se non si vuole ricadere nelle distorsioni che hanno portato alla crisi finanziaria ed economica di cui le economie dei Paesi avanzati stanno ancora pagando le conseguenze. Il credito al consumo può invece costituire un fattore di moltiplicazione e di sostegno della domanda, a patto che sussistano

le condizioni per assicurare stabilità al reddito disponibile delle famiglie, a patto, cioè, che si ricostituiscano le condizioni per una duratura crescita economica.

Attenzione specifica deve dunque essere dedicata ai problemi del sovraindebitamento, non solo sotto il profilo della disciplina degli effetti (che sono del resto già oggetto delle proposte di legge C. 2364 ed abbinate, attualmente all'esame della Camera), ma individuando meccanismi che consentano di impedire a priori il determinarsi di tale condizione.

Nell'ambito delle iniziative per combattere il sovraindebitamento occorre altresì sviluppare un ragionamento sulle tematiche del microcredito, quale strumento da porsi *a latere* dei tradizionali canali di finanziamento, in particolare in favore di quei consumatori marginali dal punto di vista economico che incontrano difficoltà, soprattutto a causa della crescita del deficit pubblico, nell'accedere a servizi fondamentali e per i quali può risultare problematico ottenere credito, anche per importi limitati.

Nei confronti di tali soggetti si dovrebbe definire una disciplina speciale, che preveda un regime semplificato per la concessione, da parte di intermediari creditizi chiaramente identificati, di crediti di ridotta entità, non assistiti da garanzie personali. A tale proposito si potrebbe eventualmente stabilire una garanzia accessoria dallo Stato, istituendo a tal fine un apposito fondo, oppure rivitalizzando gli strumenti di finanziamento per le famiglie a scarso reddito già esistenti.

In tale contesto occorre altresì evidenziare come il mutato atteggiamento delle famiglie italiane nei confronti degli strumenti di credito, segnatamente di credito al consumo, renda ancora più forte l'esigenza, già segnalata all'indomani dei casi Parmalat e Cirio, di promuovere l'educazione finanziaria delle famiglie e dei consumatori italiani, calibrandola sulle loro reali condizioni ed esigenze.

La circostanza che i consumatori ed i risparmiatori italiani si sono avvicinati in maniera diffusa solo in tempi relativamente recenti ai prodotti finanziari e creditizi più complessi ed innovativi, rende infatti particolarmente importante che essi maturino una maggiore consapevolezza circa i prodotti che acquistano, le caratteristiche dei contratti che sottoscrivono, ed il rapporto tra il proprio reddito e gli oneri derivanti dall'assunzione del debito, al fine di tutelare maggiormente i propri interessi e contribuire a rendere il mercato più efficiente, responsabile, concorrenziale e trasparente.

In questa prospettiva sarebbe certamente auspicabile un provvedimento legislativo che raccolga gli spunti delle diverse proposte di legge presentate in materia e riassume le azioni già avviate a tale riguardo, anche in ambito privatistico, dando loro un indirizzo unitario ed il necessario carattere istituzionale.

A questo proposito può essere certamente valutato con favore l'inserimento, da parte del disegno di legge comunitaria 2009, di un ulteriore principio direttivo nella delega per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE, il quale sancisce il ruolo dell'educazione finanziaria come strumento di tutela del consumatore, prevedendo iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, per favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari

e clienti. Occorre a tal fine individuare un centro di imputazione cui attribuire il coordinamento degli interventi in materia, nonché reperire adeguate risorse finanziarie, eventualmente prevedendo forme di contribuzione da parte del sistema bancario.

Tali iniziative di natura formativa – educativa non possono peraltro prescindere da interventi normativi cogenti, che affrontino in modo incisivo le criticità evidenziate nel corso dell'indagine e che di seguito si proverà a sintetizzare.

3.2 Le prospettive del quadro giuridico del credito al consumo.

L'indagine conoscitiva ha consentito di evidenziare come il quadro giuridico del credito al consumo sia stato caratterizzato fortemente dalla crescente influenza del diritto privato europeo, attraverso una serie di direttive succedutesi a partire dal 1986 (direttiva 87/102/CEE), in particolare per quanto riguarda la trasparenza informativa, finalizzata ad accrescere la consapevolezza del consumatore circa i contenuti del contratto e riguardo al costo effettivo del credito, nonché in merito alla ripartizione del rischio per responsabilità derivante da inadempimento.

Sotto quest'ultimo profilo la normativa italiana, contenuta sostanzialmente nell'articolo 42 del codice del consumo, risulta piuttosto avanzata anche rispetto alla disciplina comunitaria, in quanto prevede, diversamente dalla direttiva 87/102/CEE, la quale subordinava il diritto di procedere nei confronti del finanziatore al previo esperimento dell'azione contro il fornitore senza avere ottenuto soddisfazione, che, nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore il quale abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora, ha il diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione, tuttavia, che sia intervenuto un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di crediti ai clienti del fornitore.

Tale previsione può tuttavia essere aggirata abbastanza agevolmente, inserendo, nel contratto di credito al consumo, una clausola in cui si dichiara assente, magari fittiziamente, qualsiasi vincolo di esclusiva, senza che il consumatore abbia la possibilità di acquisire le prove di un accordo diverso rispetto a quello dichiarato.

In tale scenario si inserisce ora la nuova direttiva 2008/48/CE, relativa al credito ai consumatori, maturata in un contesto economico in cui il credito al consumo cresceva impetuosamente nei singoli Paesi dell'Unione, la quale è principalmente volta a fare in modo che le imprese finanziarie possano concepire forme di credito ai consumatori valide per tutta l'UE, nella speranza che ciò introduca maggiore concorrenza, favorisca una riduzione dei prezzi nonché, indirettamente, una migliore tutela dei consumatori.

La direttiva, che pure presenta molti elementi positivi, primo tra i quali l'adozione della nozione, molto più ampia della precedente, di « credito ai consumatori », che consentirà di estenderne l'ambito di applicazione ad ogni tipologia di credito alla persona fisica, comprendendovi anche i mutui immobiliari, in un'ottica secondo cui è il consumatore il punto focale verso il quale deve convergere l'attenzione

del legislatore e delle istituzioni, rischia tuttavia, sotto alcuni aspetti, di costituire paradossalmente un arretramento della tutela rispetto al diritto interno.

In particolare, mentre il TUB stabilisce che la disciplina del credito al consumo si applichi non soltanto all'impresa bancaria o finanziaria che eroga direttamente il credito, ma anche, all'interno della catena distributiva, al mediatore creditizio o all'intermediario finanziario che colloca i contratti, la direttiva prevede che, qualora il contratto di finanziamento sia offerto o concluso da chi operi nella catena distributiva, si applichino soltanto alcuni istituti, sia pure lasciando agli Stati membri un margine di intervento.

È soprattutto circa la responsabilità del finanziatore per la fattispecie di inadempimento del fornitore che la direttiva evidenzia consistenti limiti rispetto al diritto interno, laddove si prevede che è possibile agire nei confronti del creditore soltanto dopo avere esperito inutilmente l'azione nei confronti del fornitore e ove ricorra il presupposto della sussistenza di un « contratto di credito collegato », cioè volto « esclusivamente a finanziare un contratto relativo alla fornitura di merci specifiche e alla prestazione di servizi specifici », di modo che i due contratti costituiscano oggettivamente un'unica operazione commerciale.

Tali limiti risultano particolarmente critici alla luce delle evoluzioni nel frattempo intervenute, sia nel quadro economico internazionale, travolto dagli effetti della crisi, sia nell'andamento del mercato del credito al consumo, la cui crescita è decisamente rallentata a partire dal 2008.

In tale nuovo contesto è dunque necessario che il legislatore nazionale, nell'operare il recepimento della direttiva 2008/48/CE, attraverso lo strumento della delega legislativa in materia prevista dall'articolo 33 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), sia particolarmente attento a non compiere arretramenti rispetto al livello di protezione raggiunto dalla disciplina interna vigente, utilizzando con intelligenza lo strumento delle scelte opzionali consentite dalla direttiva nel ristretto ambito delle materie non coperte da armonizzazione massima, e cogliendo l'occasione per introdurre nuove, più incisive, e, soprattutto, più effettive regole di tutela del consumatore.

3.3 L'assetto degli operatori del credito al consumo: criticità e spunti di riforma.

L'analisi dell'assetto degli operatori del mercato del credito al consumo, ha consentito innanzitutto di evidenziare come circa il 93 per cento dei finanziamenti concessi in Italia in forma di credito al consumo sia erogato dal sistema bancario, o direttamente, tramite le banche specializzate nel credito al consumo, oppure tramite finanziarie che fanno parte di gruppi bancari o che sono comunque legate in maniera quasi indissolubile con banche.

In particolare, la commercializzazione del prodotto nel settore del credito al consumo risulta in larga parte affidata, attraverso forme di *outsourcing* in alcuni casi molto spinte, a reti esterne, costituite da operatori fortemente orientati alla generazione di fatturato, a scapito,

spesso, di una corretta relazione d'affari con il cliente. Tale tendenza all'esternalizzazione appare particolarmente forte per alcuni prodotti, quali ad esempio i prestiti finalizzati, la cui distribuzione le banche hanno in molti casi dismesso a favore di intermediari esterni.

Tali fenomeni, che corrispondono a logiche commerciali, comportano, in molti casi, anomalie nella catena distributiva, la cui lunghezza è spesso all'origine di una lievitazione dei costi di distribuzione, con aggravii di oneri a carico del consumatore, gravi carenze nei controlli sulla rete e mancato rispetto formale e sostanziale della disciplina in materia di trasparenza, nonché delle normative di settore. Inoltre, il ricorso a reti di distribuzione esterne rischia di ridurre la capacità dell'erogatore di valutare correttamente il merito di credito del soggetto richiedente, ovvero di innalzare l'onere di tale valutazione.

Tali reti, del resto, non sempre forniscono un servizio efficace ai consumatori, in quanto non garantiscono effettivamente né l'erogazione del credito né i tempi di erogazione dello stesso, ma, al contrario, contribuiscono ad aumentare il costo del credito per il consumatore stesso e ad allungare i tempi per la concessione dei finanziamenti.

Questa condizione complessiva porta dunque, assieme ad altri fattori, al paradosso per cui, nonostante l'elevato numero di operatori nel settore, ed il conseguente maggior grado di concorrenzialità rispetto ad altri mercati che tale condizione dovrebbe favorire, il costo del credito al consumo è in Italia superiore a quello registrato in altri Paesi.

In dettaglio, la struttura degli intermediari che possono erogare credito al consumo in Italia risulta estremamente complessa e variegata, essendo costituita da 171 società finanziarie iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 107 del TUB, di cui solo 35 iscritte nell'elenco speciale e sottoposte alla regolare vigilanza della Banca d'Italia, alle quali si aggiungono circa 1.100 società finanziarie iscritte nell'elenco di cui all'articolo 106 del TUB, nonché circa 180.000 mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria, dei quali meno di 17.000 hanno personalità giuridica.

Tale estrema articolazione del sistema pone evidenti problemi di controllo, sotto il duplice profilo della qualità e della trasparenza, aggravati dal fatto che l'iscrizione nell'elenco dell'articolo 106, o negli altri elenchi ed albi degli intermediari creditizi, è subordinata alla sussistenza di condizioni quasi puramente formali, sotto il profilo della qualificazione professionale e dell'onorabilità, e che la Banca d'Italia non dispone né di strumenti normativi né di risorse adeguati per vigilare effettivamente questo amplissimo microcosmo, costituito per lo più da persone fisiche, molto difficili da controllare.

Ad esempio, l'iscrizione nell'albo dei mediatori creditizi tenuto dall'Ufficio di informazione finanziaria della Banca d'Italia, in cui sono presenti attualmente oltre 100.000 mediatori, è semplicemente condizionata al possesso di un titolo di studio di istruzione superiore ed all'assenza di condanne per reati penali con sentenza passata in giudicato.

Ulteriori interrogativi suscita la distribuzione sul territorio di tale complessa rete di intermediari, in particolare per quanto riguarda la

maggior concentrazione di tali soggetti nelle regioni del Mezzogiorno, laddove la maggior parte del credito al consumo è invece erogato nelle regioni del Centro – Nord, circostanza, questa, che lascia immaginare come, soprattutto in alcune aree del Paese, in questo settore si possano annidare zone grigie pericolose.

Sullo sfondo di tale complesso panorama si inserisce inoltre l'ulteriore novità, introdotta, soprattutto dietro impulso dell'industria finanziaria britannica, dalla direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento (*Payment Services Directive*), attualmente in corso di recepimento nell'ordinamento italiano. La direttiva consente infatti anche a soggetti non finanziari, le *payment institutions*, tra le quali si annoverano compagnie di telecomunicazione, catene di supermercati e soggetti attivi nel settore della grande distribuzione, di concedere credito al consumo, purché strettamente connesso a servizi di pagamento e per un periodo non superiore a dodici mesi. Tali nuovi soggetti potranno ad esempio offrire linee di finanziamento per gli acquisti effettuati presso la propria catena distributiva, ovvero distribuire carte prepagate che funzioneranno anche come carte di credito *revolving*, utilizzabili in circolarità nei circuiti internazionali.

L'introduzione delle *payment institutions* modificherà notevolmente la struttura del credito al consumo e porrà innanzitutto il problema di ricalibrare i sistemi di vigilanza. Sarebbe infatti del tutto insoddisfacente che tali entità, le quali hanno natura multinazionale ed operano in più Paesi, possano essere affidate alla sola vigilanza delle singole autorità nazionali, senza realizzare un'effettiva armonizzazione delle regole e della loro applicazione almeno a livello comunitario, nonché senza efficaci forme di collaborazione e coordinamento tra le autorità.

In tale contesto è dunque fondamentale cogliere l'occasione costituita dalla delega conferita al Governo dall'articolo 33 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE, la quale prevede specificamente la rimodulazione la disciplina delle attività e dei soggetti operanti nel settore finanziario nonché interventi sul titolo V del TUB, al fine di riportare ordine in un settore, quello degli intermediari del credito al consumo, che si è caratterizzato per una crescita tumultuosa e, per certi versi, incontrollata.

L'intervento di riforma dovrà consentire di avere operatori che corrispondano effettivamente alle attese della clientela, facilitare lo svolgimento in maniera più adeguata dell'attività di vigilanza e ridurre le differenze tra il regime di vigilanza cui sono sottoposti i soggetti iscritti nell'elenco speciale dell'articolo 107 e quello degli altri intermediari.

In primo luogo occorrerà rafforzare la vigilanza esercitata dalla Banca d'Italia e dalle altre autorità competenti sugli intermediari operanti nel settore del credito al consumo, sia mediante interventi volti a richiamare gli intermediari al rispetto delle disposizioni di trasparenza, sia attraverso provvedimenti sanzionatori, quali il divieto di intraprendere nuove operazioni o la cancellazione degli intermediari non bancari dagli elenchi speciale e generale di cui, rispettivamente, agli articoli 106 e 107 del TUB, ai sensi dell'articolo 111, comma 1, lettera c), del TUB medesimo.

Sempre in linea generale, è indispensabile assicurare il pieno rispetto dell'obbligo specifico, per l'erogatore del credito, di individuare i rischi operativi e reputazionali insiti in comportamenti difformi e anomali posti in essere dalla catena distributiva e di rafforzare i presidi organizzativi in materia di controlli interni. In questo senso, occorre in particolare evitare forme di remunerazione e di valutazione degli addetti alla rete di vendita che costituiscano un incentivo a commercializzare prodotti non adeguati rispetto alle esigenze finanziarie dei clienti.

Passando ad alcuni profili specifici, per quanto riguarda i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria, occorre rendere più rigorose e restrittive le condizioni per l'accesso alla professione, prevedendo inoltre sistemi di controllo, di monitoraggio e sanzionatori adeguati alle dimensioni che tale realtà ha assunto.

A tale proposito è necessario subordinare l'iscrizione all'albo dei mediatori creditizi o all'elenco degli agenti in attività finanziaria a requisiti stringenti di onorabilità e professionalità, stabilendo che quest'ultima sia collegata all'esperienza acquisita negli anni o, in mancanza, sia accertata attraverso un'apposita prova valutativa.

In ossequio al dettato della delega conferita al Governo in materia dal citato articolo 33 della legge comunitaria 2008, dovrà inoltre essere imposto l'obbligo, per i mediatori, di assumere una forma giuridica societaria, favorendone la crescita dimensionale, al fine di garantire la qualità degli intermediari sia sotto il profilo professionale sia dal punto di vista patrimoniale, e di consentire loro di dialogare con le banche in condizioni di maggiore indipendenza.

Al medesimo fine è necessario introdurre, anche alla luce delle previsioni della delega per il recepimento della direttiva 2008/48/CE, forme di copertura assicurativa, per garantire che gli intermediari possano comunque risarcire i clienti a fronte di loro eventuali responsabilità professionali.

È altresì opportuno introdurre una distinzione fra l'attività dei mediatori creditizi e quella degli agenti in attività finanziaria, introducendo specifiche cause di incompatibilità tra l'iscrizione nell'albo degli agenti ed in quello dei mediatori, affidandone la gestione, che non deve limitarsi agli aspetti solo formali, ad un organismo apposito, dotato di poteri di verifica e sanzionatori e sottoposto alla supervisione della Banca d'Italia.

Inoltre è necessario consentire ai consumatori di conoscere la natura e le caratteristiche degli intermediari finanziari operanti nel comparto del credito alle famiglie e del credito al consumo, segnatamente facendo maggiore chiarezza sulla loro reale natura, ed inibendo l'operatività di quei soggetti che dichiarano di essere istituti erogatori di credito, ma sono in realtà meri intermediari che percepiscono una commissione sull'ammontare di credito erogato dalla banca.

Parimenti, occorre prevedere che le persone fisiche dipendenti dei mediatori siano anch'esse munite di un titolo professionale individuale, da acquisire attraverso un esame rigoroso e revocabile a fronte di comportamenti scorretti, prevedendo in tale contesto l'istituzione di un'apposita sezione dell'albo dei mediatori creditizi o l'apertura a tali

dipendenti dell'elenco degli agenti in attività finanziaria, e stabilendo anche per tali soggetti un percorso di formazione continua e di aggiornamento professionale.

Tale rafforzamento dei controlli sugli intermediari dovrà riguardare anche il profilo della comunicazione, responsabilizzando maggiormente i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria rispetto ai propri obblighi informativi, anche alla luce delle previsioni contenute nella direttiva 2008/48/CE.

In primo luogo è fondamentale che tali soggetti siano tenuti ad indicare, sia nella pubblicità sia nei documenti destinati ai consumatori, l'ampiezza dei propri poteri, nonché ad informare il consumatore circa l'ammontare degli oneri che gli saranno addebitati per il servizio di mediazione.

Inoltre occorre stabilire precisi requisiti e limiti, sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo contenutistico, cui devono sottostare i messaggi pubblicitari relativi al settore del credito al consumo, nonché inibire tutti quei messaggi al pubblico che risultino, se non addirittura truffaldini, non sufficientemente trasparenti, quali quelli che reclamizzano finanziamenti ad un non meglio identificato « tasso zero », ovvero che promettano erogazione di credito anche a soggetti ultranovantenni,

Una tematica specifica portata all'attenzione della Commissione riguarda l'emergere nel sistema di una categoria particolare, rappresentata dai mediatori creditizi cui le banche danno un mandato in esclusiva per il recupero dei crediti, attraverso mediazioni e transazioni su sofferenze o crediti pregressi, rispetto alla quale è stata altresì sottolineata l'esigenza di una specifica regolamentazione.

Un'azione ancora a più largo raggio dovrebbe essere compiuta nei confronti di tutti quegli operatori della distribuzione commerciale (cosiddetti *dealer*) che sono coinvolti nel collocamento al pubblico di prodotti di credito al consumo (è il caso, tipicamente, degli addetti alle vendite presso i concessionari automobilistici), i quali, nella massima parte dei casi, non sono dotati di alcuna specifica qualificazione in ambito creditizio e non sono dunque nemmeno in grado di illustrare adeguatamente al consumatore le caratteristiche e le clausole specifiche del contratto di finanziamento. In ragione delle storture che tale situazione ha prodotto, appare dunque auspicabile avviare una riflessione anche sulla formazione di tale personale, prevedendo corsi di formazione obbligatori.

L'obiettivo complessivo degli interventi appena elencati deve essere quello di incrementare la qualità professionale e l'autorevolezza degli intermediari operanti nel settore del credito al consumo, i quali devono poter svolgere un ruolo realmente indipendente ed essere in grado di fornire con la massima trasparenza ai consumatori un'ampia gamma di prodotti, suggerendo le soluzioni che meglio si attagliano alle esigenze ed alle condizioni specifiche del singolo cliente.

La trasparenza nel settore della distribuzione dei prodotti del credito al consumo costituisce infatti un elemento imprescindibile per consentire ai consumatori di valutare, in un quadro di assoluta

trasparenza, quale sia il canale distributivo più conveniente ed adatto alle proprie esigenze, conoscendo in particolare quale quota del costo del finanziamento sia destinata ad alimentare le provvigioni riconosciute agli intermediari ed a tutte le figure professionali coinvolte nei diversi canali commerciali del credito al consumo.

In ogni caso, è necessario che gli interventi di riforma non comportino alcuna riduzione della concorrenza nel settore, la quale deve invece essere migliorata.

Un altro profilo di criticità si riscontra relativamente ai conflitti di interesse che possono insorgere in ragione dei legami interpersonali, di fenomeni di *interlocking directory* e degli intrecci azionari tra banche, intermediari creditizi non bancari e società non finanziarie.

Tali conflitti possono infatti determinare, nel settore del credito al consumo, talune anomalie che pregiudicano la competitività del sistema e vanificano in larga parte i vantaggi che la presenza sul mercato di un elevato numero di operatori dovrebbe in teoria comportare per i consumatori, sul piano dei costi e delle condizioni contrattuali.

In particolare occorre evitare che gli intrecci societari esistenti possano determinare pressioni, da parte degli istituti bancari o delle società alle quali fanno capo le varie finanziarie, volte ad imporre determinati prodotti o clausole contrattuali, in alcuni casi particolarmente gravose o vessatorie, nei confronti dei consumatori più deboli. È il caso, ad esempio, del settore del credito automobilistico, nel quale una larga fetta di concessionarie o case automobilistiche controllano società finanziarie ed orientano conseguentemente le proprie strategie commerciali al fine di massimizzare i ricavi derivanti dalla concessione dei prestiti finalizzati all'acquisto delle autovetture da loro stesse vendute.

Al riguardo è dunque necessario un intervento legislativo che formuli alcuni principi in merito, stabilendo meccanismi di trasparenza nel caso di partecipazione azionaria nelle banche, nelle società di gestione del risparmio e nelle diverse realtà che erogano credito al consumo, stabilendo limiti ai legami interpersonali tra i componenti dei consigli di amministrazione e dei comitati di vigilanza.

Più in particolare, potrebbe risultare opportuno introdurre nell'ordinamento disposizioni volte a disciplinare, anche attraverso adeguate ed efficaci sanzioni, i conflitti di interesse, sussistenti in capo agli esponenti aziendali o al personale delle banche, relativi allo svolgimento di attività professionale, anche non continuativa, in favore di intermediari finanziari non bancari, allo svolgimento presso tali intermediari di attività di amministrazione, direzione o controllo, ovvero al possesso, anche in forma indiretta, di partecipazioni di controllo o di collegamento nel capitale di questi ultimi.

Inoltre, è necessario favorire la definizione di regole etiche o di codici deontologici atti ad escludere che esponenti aziendali o altri soggetti comunque legati da rapporti di lavoro o di consulenza con le banche stesse possano in alcun modo promuovere, favorire, raccomandare o consigliare la conclusione di contratti di finanziamento, di

qualunque tipologia, con altri intermediari finanziari non bancari da parte di clienti della banca, o di soggetti ai quali la banca stessa abbia negato l'erogazione del credito richiesto.

3.4 La struttura dei costi nel mercato del credito al consumo: elementi di criticità.

In merito a tale tematica occorre innanzitutto sottolineare l'estrema difficoltà che la Commissione ha incontrato, nel corso dell'indagine, ad acquisire dagli intermediari dati certi ed affidabili circa l'effettivo livello dei costi dei diversi prodotti in cui si articola il settore del credito al consumo.

In ogni caso, emerge con sufficiente chiarezza come il costo del credito al consumo in Italia sia più alto che all'estero.

Mentre infatti, in Italia, il costo medio del credito si attesta, nell'ipotesi migliore, almeno al 10 per cento, nell'area dell'euro tale costo medio è di almeno l'1,5 per cento più basso.

In particolare, i tassi medi più alti si riscontrano nell'utilizzo di carte di credito *revolving* (oltre il 17 per cento); seguono il credito finalizzato (poco meno del 12 per cento), i prestiti personali (11 per cento) e la cessione del quinto (con un tasso del 9 per cento che, peraltro, non include le spese per le polizze assicurative, le quali risultano computate nei costi a partire dal terzo trimestre 2009).

Un livello particolarmente elevato si registra per il credito erogato da intermediari non bancari, che raggiunge un tasso medio di circa il 14,4 per cento per importi inferiori ai 5.000 euro e di circa l'11 per cento per importi superiori.

A tali valori medi, già di per sé significativi, si accostano peraltro valori di picco, segnalati da alcuni dei soggetti auditi che risultano in alcuni casi sconcertanti.

È il caso soprattutto delle carte di credito *revolving*, in cui si registra un indicatore sintetico di costo pari al 19 per cento, e per le quali sono stati segnalati casi nei quali i tassi di interesse annui effettivi praticati al cliente per il credito concesso in relazione all'utilizzo hanno raggiunto livelli di oltre il 50 per cento, o addirittura superiori al 100 per cento, notevolmente al di sopra della soglia di usura.

Un altro settore meritevole di attenzione sotto questo profilo è quello delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione, rispetto al quale l'indagine ha consentito di evidenziare come il livello dei tassi praticati ai clienti per tale tipologia di credito risulti molto elevato in rapporto alla rischiosità del credito.

Una situazione leggermente migliore si registra con riferimento ai contratti di mutuo: in dettaglio, i tassi sui mutui indicizzati italiani risultano sostanzialmente allineati a quelli degli altri Paesi avanzati, mentre i tassi sui mutui a tasso fisso appaiono più elevati.

Al di là dei confronti circa il livello dei tassi praticati ai clienti del credito al consumo in Italia, si evidenzia come l'andamento di tali tassi mostri una bassa reattività al movimento dei tassi della politica monetaria e del costo del finanziamento interbancario, nonostante le autorità monetarie abbiano praticato, almeno dalla seconda metà del

2008, una politica di espansione dell'aggregato monetario estremamente generosa. Ad esempio, il livello dei costi del credito alla fine del 2009 non risulta molto diverso da quello osservato prima che si manifestassero, nell'estate del 2007, le prime tensioni finanziarie, allorquando i tassi di *policy* erano decisamente più elevati.

Le cause che determinano tale differenziale sfavorevole dei tassi di interesse praticati in Italia sui prodotti di credito al consumo sono varie, ed altrettanto diversificate devono essere le strategie per porvi rimedio.

In primo luogo esse attengono all'ancora insufficiente grado di concorrenza nel mercato, che deve dunque essere incrementata.

Al riguardo occorre ribadire come l'elevato numero di intermediari presenti sul mercato italiano del credito al consumo non abbia in realtà portato ad una vera concorrenza, tale da determinare effetti positivi sul livello dei prezzi, né sembra, in tale settore, che effetti positivi siano stati determinati dall'ingresso di operatori stranieri, i quali si sono limitati a condividere con gli operatori nazionali i vantaggi indotti da tali carenze concorrenziali.

Una secondo ordine di elementi di criticità che incide sulla struttura dei costi del credito al consumo in Italia, cui si è già accennato in precedenza, è dato dall'estrema lunghezza ed articolazione dei canali distributivi, dalla proporzione rilevante e sostanzialmente rigida che hanno assunto i costi di mediazione, nonché dalle opacità e distorsioni che si registrano in alcuni ambiti delle categorie interessate.

A ciò si può aggiungere come proprio la farraginosità dell'assetto distributivo non consenta ai consumatori di operare una corretta comparazione tra i rispettivi costi e la relativa qualità delle offerte, inducendo una fetta di consumatori a ricorrere a canali di finanziamento meno trasparenti e professionalizzati, quando non addirittura ai limiti della legalità, costringendo paradossalmente i soggetti più deboli a sopportare costi più alti.

Una valutazione leggermente migliore sembra potersi esprimere con riferimento al settore dei mutui immobiliari, dove, nonostante le problematiche, ancora parzialmente irrisolte, relative alla piena attuazione delle norme sulla portabilità dei mutui, sembra che l'affacciarsi sul mercato di banche ed operatori creditizi esteri abbia sortito conseguenze benefiche sul piano dei costi.

In ogni caso, sempre per quanto riguarda il settore dei mutui immobiliari, un problema serio riguarda lo scarso livello di informazione dei consumatori circa la dinamica dei costi dei mutui a tasso variabile, i quali, sebbene inizialmente meno costosi di quello a tasso fisso, sono esposti alla probabilità, confermata dai dati storici, di un loro incremento nel medio – lungo periodo. Appare al riguardo del tutto ingiustificato, sotto il profilo della logica economica, il sensibile aumento, registrato negli ultimi mesi, delle richieste e delle erogazioni di mutui a tasso variabile che non prevedono alcuna tutela per il consumatore, in una fase in cui i tassi hanno raggiunto livelli molto bassi e sono pertanto destinati ad aumentare. Tale fenomeno appare dunque molto probabilmente dettato da scelte degli stessi istituti

eroganti, che spingono il cliente verso tale opzione, magari per rispettare il rapporto rata-reddito, che sarebbe superato, invece, in caso di stipula di un mutuo a tasso fisso.

Per quanto riguarda specificamente il settore delle cessioni del quinto, uno dei principali motivi del livello eccessivamente elevato dei costi risiede nell'incidenza che, soprattutto per questi prodotti, ha il costo relativo alla polizza assicurativa obbligatoria richiesta per il finanziamento, il quale giunge, in qualche caso, anche all'80 per cento del costo complessivo del finanziamento. A tale proposito si può segnalare come il problema rischi di aggravarsi, in quanto i premi assicurativi per garantirsi tale copertura stanno subendo in questa fase un incremento, per i rischi potenziali che la crisi, e la connessa possibilità di chiusura di aziende, ovvero di licenziamenti, pone rispetto alla restituzione del credito.

Una seconda ragione di tale andamento dei costi del credito mediante cessione del quinto riguarda il fatto che la ritrosia di molti clienti ad utilizzare tale strumento, legata al necessario coinvolgimento del datore di lavoro, e la conseguente necessità di sviluppare tecniche commerciali specifiche, ha indotto il sistema bancario ad accettare un innalzamento delle provvigioni riconosciute ai distributori, pur di incrementare il collocamento presso il pubblico di un prodotto altamente redditizio e poco rischioso per le banche stesse, le quali hanno infatti deciso di entrare direttamente nel settore distribuendo tale prodotto anche tramite i propri sportelli.

Rispetto all'insieme della problematica qui analizzata un elemento positivo potrà essere rappresentato, in prospettiva, dalla modifica, mediante la revisione delle istruzioni di vigilanza recentemente operata dalla Banca d'Italia, delle modalità con le quali gli operatori debbono procedere alla rilevazione e alla segnalazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge n. 108 del 1996 in materia di usura. Alla luce di tale novità questi tassi dovranno comprendere tutte le commissioni, incluse la componente di mediazione, le commissioni di massimo scoperto, nonché le spese assicurative per la polizza richiesta a garanzia del prestito; inoltre, saranno unificati i parametri utilizzati per rilevare i tassi nelle operazioni svolte dalle banche ed in quelle operate dalle finanziarie.

Si tratta di passi in avanti certo significativi, in particolare laddove si rammenti che, fino al 2009, restavano fuori da tale calcolo diverse voci di costo, quali le spese di incasso nonché, in taluni casi, i compensi di mediazione: occorrerà tuttavia vigilare affinché tale unificazione non comporti un allineamento indiscriminato verso l'alto dei tassi, individuando invece tutte le misure per mantenere questi ultimi a livelli più bassi.

Sempre in prospettiva, occorrerà verificare gli effetti dell'attuazione della direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento. È stato infatti sostenuto che il recepimento della direttiva, consentendo l'incremento del numero di soggetti che opereranno come istituti di pagamento, favorirà l'ingresso nel mercato del credito al consumo di nuovi soggetti, ad esempio operanti nei comparti della grande distribuzione e della telefonia mobile, e potrà determinare dunque

una maggiore concorrenza, in particolare con riferimento al settore delle carte *revolving*, con una riduzione dei costi a beneficio dei consumatori.

3.5 I profili di tutela dei consumatori: problemi e proposte.

L'analisi delle strutture del mercato del credito al consumo ha consentito di evidenziare una serie di elementi di criticità e di proposte relative al profilo della tutela dei consumatori, che riguardano sia la trasparenza nei rapporti tra consumatori, erogatori del credito ed intermediari, sia il contenuto di alcune clausole contrattuali, sia le vere e proprie pratiche commerciali scorrette.

A tale proposito occorre innanzitutto rilevare come la strutturazione del sistema di vigilanza non abbia probabilmente favorito un approccio particolarmente incisivo rispetto a tali fenomeni.

Pertanto, un primo, fondamentale intervento correttivo dovrebbe riguardare l'esplicitazione del principio secondo cui la tutela dei consumatori costituisce, accanto alla stabilità del sistema, uno delle finalità dell'azione di vigilanza svolta dalle autorità competenti per il settore finanziario e creditizio, in particolare per quanto riguarda la Banca d'Italia, nella consapevolezza che stabilità e tutela del consumatore non rappresentano obiettivi tra loro in conflitto, ma costituiscono diverse facce del valore costituzionale, ed al tempo stesso economico, della tutela del risparmio in tutte le sue forme, cui si connette la disciplina del credito.

Inoltre dovrebbe essere valutata, sempre in linea generale, la possibilità di abilitare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato a dichiarare, con provvedimento amministrativo impugnabile dinanzi agli organi di giustizia amministrativa, la nullità parziale di quelle clausole del contratto di credito la cui approvazione non è riferibile alla volontà del consumatore, il quale, si trovi, in forza di tali clausole, a sopportare costi od oneri eccessivi o non previsti senza averne avuto esatta conoscenza al momento della stipula del contratto.

Sul medesimo piano si potrebbe approfondire la possibilità di attribuire alle autorità di vigilanza, per i relativi profili, la competenza ad intervenire sugli schemi negoziali dei contratti di credito al consumo, in particolare quelli che prevedano il rinvio a condizioni generali o che siano conclusi mediante la sottoscrizione di moduli e formulari, ovvero definire uno schema contrattuale il più possibile standardizzato, per lo meno per le principali tipologie di contratti di credito al consumo a maggiore diffusione, che sia sottoposto alla preventiva autorizzazione delle Autorità.

In ogni caso, in sede di recepimento della direttiva 2008/48/CE, relativa al credito ai consumatori, appare opportuno salvaguardare le competenze in materia già attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale ha in molti casi dimostrato di saper assumere iniziative concrete a tutela dei consumatori nel settore del credito al consumo.

Un altro intervento che potrebbe incidere sull'efficacia della vigilanza riguarda l'incremento delle sanzioni pecuniarie che possono essere erogate per la violazione degli obblighi di correttezza contrat-

tuale da parte degli operatori del settore, il cui ammontare massimo non può al momento superare, per le pratiche commerciali scorrette, 500.000 euro. Non c'è infatti dubbio che, in un mercato, come quello del credito al consumo, del valore totale annuo di 110 miliardi, l'ammontare complessivo di sanzioni che finora si è registrato sia assolutamente insufficiente ad esplicare un effetto dissuasivo efficace nei confronti dei soggetti non corretti.

Con riferimento alla disciplina dei rapporti tra intermediari e consumatori, per quanto attiene segnatamente alla tematica della trasparenza contrattuale, occorre in primo luogo garantire che il consumatore sia messo nelle condizioni di conoscere effettivamente il contenuto del contratto di finanziamento che egli stipula, in particolare sotto il profilo dei costi reali a suo carico, e delle clausole vessatorie, abusive o ingannevoli.

Gli interventi normativi che appaiono più urgenti ed importanti in quest'ambito riguardano dunque il rafforzamento dell'informativa e della trasparenza contrattuale, la creazione di una modulistica contrattuale *standard*, l'introduzione dell'obbligo, per il soggetto che eroga il credito, di effettuare in fase precontrattuale una valutazione del merito di credito del consumatore che richiede il credito, nonché la definizione di norme, se necessario anche di stampo cosiddetto « paternalistico », che vietino determinate clausole contrattuali particolarmente pericolose per il consumatore.

A tal fine occorre altresì stabilire forme di responsabilizzazione del soggetto erogante il credito rispetto alla complessiva attività di collocamento posta in essere dalla catena distributiva a contatto con la clientela, nonché sancire, in alcuni casi, l'obbligo specifico, per le banche e gli altri operatori creditizi, di prospettare ai propri clienti, attraverso forme di comunicazione individuale, gli strumenti e le possibilità a loro disposizione per la gestione dei rapporti di credito e la soluzione delle relative problematiche.

Occorre, comunque, che il rafforzamento degli obblighi informativi non finisca per tradursi in un eccesso di informazioni non utilmente utilizzabili dal consumatore, o che potrebbero addirittura confonderlo, prevedendo, in ottemperanza alle previsioni della direttiva 2008/48/CE, che al consumatore sia consegnato un modulo contenente le « Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori » riferite allo specifico contratto di credito da stipulare, al fine di informarlo in modo semplice e comprensibile, ed in forma personalizzata, sulle condizioni contrattuali che essi si accingono a stipulare.

Un intervento fondamentale sotto il profilo specifico della trasparenza dei costi dovrebbe riguardare la definizione di un indicatore del costo globale del contratto che il consumatore stipula, nel quale devono essere conteggiate tutte le singole voci di costo previste, compresa la quota che remunera l'attività dei mediatori creditizi, degli agenti in attività finanziaria e di ogni altro intermediario, i costi relativi alle polizze assicurative richieste per consentire l'erogazione del credito (ed alle eventuali penali addebitate nel caso di estinzione della polizza a seguito di recesso dal finanziamento), le spese di istruttoria e le altre spese variamente denominate (comprese quelle per l'invio degli estratti conto), al fine di garantire che il consumatore

stesso possa avere la massima consapevolezza dell'onere che si sta assumendo e compiere un'effettiva comparazione tra le diverse offerte presenti sul mercato.

In parallelo, occorre vietare espressamente l'addebito a qualunque titolo di alcun costo ulteriore rispetto a quelli compresi in tale indicatore, nonché inibire le clausole che introducano differenziazioni di costo legate ad elementi economicamente non rilevanti del contratto (è il caso della pratica, riferita nel corso delle audizioni, secondo cui i tassi di interesse possono variare a seconda che le rate di rimborso siano versate attraverso un RID, ovvero mediante bollettini postali).

Decisamente meno praticabile appare invece l'ipotesi, che pure è stata ipotizzata, di stabilire un tetto massimo alle provvigioni per gli intermediari, sia in quanto tale previsione risulterebbe in contrasto con i principi comunitari, sia in quanto essa determinerebbe probabilmente effetti dirompenti su molte strutture commerciali.

Particolare attenzione dovrà inoltre essere posta ai costi delle polizze assicurative richieste nei finanziamenti, rafforzando anche la vigilanza dell'ISVAP su tale tematica. In tale ambito occorre contrastare la pratica, molto discutibile, in base alla quale, qualora al finanziamento sia collegata una polizza assicurativa a garanzia del rimborso, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, viene normalmente addebitata al consumatore un'ulteriore penale per l'estinzione della polizza.

Ulteriormente, l'occasione offerta dalla delega per il recepimento della predetta direttiva 2008/48/CE potrebbe essere colta per compiere un passo avanti sulla tematica concernente il collegamento negoziale tra contratto di acquisto del bene o del servizio finanziato attraverso il credito al consumo e contratto di finanziamento, stabilendo con maggiore nettezza la responsabilità solidale civilistica del finanziatore per l'inadempimento del fornitore del bene o servizio cui il credito al consumo è finalizzato, la quale è invece attualmente riconosciuta nei soli casi in cui sussista un accordo di esclusiva tra tali due figure.

Parimenti, occorre rendere effettivo il diritto del consumatore a recedere dal contratto di finanziamento, superando le resistenze, di natura giuridica ed economica, che il settore creditizio ha finora posto. In particolare, in quest'ambito occorre affrontare il tema dei limiti che devono essere imposti all'indennizzo che il finanziatore può ottenere nel caso in cui il consumatore eserciti la facoltà di rimborsare anticipatamente il credito, al fine di escludere tutte quelle clausole contrattuali che rendono tale facoltà eccessivamente onerosa.

A tale proposito è stata avanzata l'ipotesi, che pure andrebbe valutata, di estendere a tutte le tipologie di credito al consumo la previsione, contenuta nell'articolo 7, comma 1, del decreto – legge n. 203 del 2007, che vieta l'applicazione di penali nel caso di estinzione anticipata di mutui immobiliari. Tale divieto sarebbe giustificato dal fatto che la maggior parte dei finanziamenti di credito al consumo, non pongono, in ragione del loro profilo temporale di breve o media durata, quei problemi di provvista per le banche che giustificavano, in passato, l'applicazione di tal penale per il caso dell'estinzione anticipata del finanziamento.

Un primo passo avanti rispetto alla problematiche dell'estinzione anticipata dai contratti potrà essere compiuto attraverso il recepi-

mento della norma della direttiva 2008/48/CE, la quale stabilisce regole più precise circa la congruità ed estensione del termine per esercitare il diritto al recesso, che viene portato a quattordici giorni, nonché introducendo una formula *ad hoc* che consenta di calcolare con esattezza l'importo della penale prevista in caso di esercizio del diritto di estinzione anticipata da parte del consumatore.

Passando a taluni tipologie specifiche del credito al consumo, con specifico riferimento ai mutui immobiliari, occorre che il predetto indicatore globale di costo non si limiti ad indicare l'ammontare complessivo della rata iniziale, ma fornisca al consumatore adeguata evidenza circa la possibile dinamica futura del costo del mutuo, nel caso in cui il tasso di interesse risulti variabile o indicizzato.

Sempre per quanto riguarda il settore dei mutui, è emersa, nel corso dell'indagine, la proposta di stabilire norme che, per talune tipologie di mutuo, ad esempio i mutui per l'acquisto della casa di prima abitazione, e per talune tipologie di mutuatari, ad esempio soggetti a basso reddito che non dispongano di un adeguato livello di conoscenze finanziarie, impongano la stipula di contratti di mutuo a tasso fisso, ovvero di mutui che prevedono un limite all'incremento del tasso (mutui cosiddetti *cap*), sulla falsariga di quanto avviene in Francia, dove per ottenere un mutuo a tasso variabile bisogna disporre di un reddito non derivante da impiego fisso, il rapporto rata-reddito non deve superare il 30 per cento e il consumatore deve firmare una liberatoria nella quale dichiara di essere stato ben edotto dei rischi ai quali potrebbe andare incontro. Tale previsione potrebbe infatti proteggere tali soggetti dai rischi che essi potrebbero correre stipulando tassi a mutuo variabile, i cui costi potrebbero lievitare in termini tali da condurre inevitabilmente all'insolvenza, con ricadute negative non solo sui singoli consumatori, ma sull'intero sistema finanziario.

Un altro ambito nel quale si evidenziano problemi di correttezza e di trasparenza molto gravi è quello delle carte di credito, rispetto al quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha da tempo lamentato la poca chiarezza nell'esposizione al consumatore delle caratteristiche dei prodotti.

Le questioni più serie si pongono in particolare per le carte di credito cosiddette *revolving* e delle carte di credito a saldo che permettono, in alcune condizioni, un uso in modalità revolving, il cui utilizzo è fortemente aumentato anche in Italia negli ultimi anni. Si tratta infatti di prodotti complessi, che, in sostanza, in talune circostanze (ad esempio al di fuori di un determinato circuito commerciale), prevedono l'attivazione di una linea di credito con rimborso rateale a tassi molto elevati, per finanziare gli acquisti effettuati con la carta, le cui caratteristiche non consentono spesso ai consumatori meno informati di valutarne pienamente la struttura, i costi effettivi e la presenza nei relativi contratti di clausole vessatorie, abusive o ingannevoli.

A tale riguardo è necessario innanzitutto eliminare le carenze nell'informativa precontrattuale e contrattuale, legate soprattutto al fatto che, nella maggior parte dei casi, la carta viene emessa in connessione a contratti di finanziamento stipulati presso esercizi commerciali i quali non dispongono di adeguate professionalità in

ambito creditizio, che la carta *revolving* ha, apparentemente, caratteristiche di carta cosiddetta *fidelity* (la quale consente al consumatore di accumulare, in occasione degli acquisti presso la catena commerciale che la rilascia, punti utilizzabili per fruire di sconti o premi), oppure che la carta viene recapitata al consumatore direttamente a casa, utilizzando una tecnica commerciale denominata « *pushing* », che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato come scorretta.

Un ulteriore contributo al miglioramento del livello di tutela dei consumatori dovrà riguardare l'individuazione di strumenti di risoluzione non giurisdizionale delle controversie tra operatori del credito al consumo e consumatori. È infatti evidente come lo strumento giurisdizionale, che attualmente costituisce l'unico rimedio azionabile, sia in tali fattispecie scarsamente utilizzabile, sia per ragioni di costo e di tempi, sia per ragioni legate ai problemi generali del sistema giudiziario, e come sia pertanto necessario ipotizzare meccanismi di cosiddetta *alternative dispute resolution*, non limitati al profilo dei rapporti contrattuali, ma implicanti ad esempio la possibilità di rivolgersi a un'autorità di settore ai fini dell'adozione di provvedimenti di tipo sanzionatorio. A tal fine sarà utile verificare i reali effetti della costituzione dell'Arbitro bancario finanziario, recentemente disposta dalla Banca d'Italia a seguito della modifica dell'articolo 128-*bis* del TUB.

A tale riguardo è necessario che qualunque strumento si voglia costituire per la soluzione stragiudiziale di controversie tra le banche e la clientela si qualifichi, oltre che per la sua terzietà, soprattutto per il profilo dell'assoluta riservatezza, onde evitare un « effetto stigma » nei confronti di chi si rivolga ad esso. Non è utile, infatti, istituire un'ennesima struttura che affronti in modo burocratico il problema, ma serve invece dar vita ad un organismo autorevole, presso il quale i consumatori possano rivolgersi senza timore di rendere pubbliche le loro eventuali difficoltà finanziarie, e che possa esercitare una funzione di stimolo, di *moral suasion*, e, se necessario, precettiva o sanzionatoria nei confronti delle banche e degli intermediari creditizi.

Una tematica specifica che pure incide sui profili di tutela dei consumatori riguarda le problematiche concernenti l'utilizzo delle banche dati contenute nei sistemi di informazione creditizia (SIC).

A tale proposito occorre rilevare come i SIC possano svolgere una funzione sicuramente positiva nel settore del credito al consumo, in quanto consentono ai soggetti che lo erogano di disporre di informazioni e di elaborare indici sintetici di rischio a costi compatibili con l'ammontare non elevato del credito erogato al singolo consumatore, consentendo di fluidificare l'accesso al credito, tanto alle famiglie quanto alle aziende, e sostenere la crescita dell'economia.

Tuttavia, in maniera sempre più diffusa, le banche usano i dati contenuti nei SIC in forma del tutto acritica, di fatto esternalizzando le decisioni circa l'erogazione del credito. In tal modo, una volta che nel SIC risulti registrato un mancato pagamento o un ritardo in una rata del debito si rischia di non poter accedere mai più ad alcun finanziamento bancario, a prescindere dalle motivazioni, dalle dimensioni, dalla durata e dalla frequenza del mancato pagamento.

Occorre, al contrario, che le scelte di erogazione del credito, soprattutto da parte delle banche, non siano dettate meccanicamente dai dati contenuti nei SIC, ma siano il frutto di un'autonoma capacità di valutazione delle banche stesse, evitando che i SIC diventino una sorta di «liste nere», in cui si può finire per ragioni a volte molto banali, se non addirittura per veri e propri errori, attribuendo ai malcapitati uno stigma indelebile, tale da precludere loro ogni successivo accesso al credito bancario.

È dunque necessario rafforzare la capacità dei SIC di fornire un quadro il più possibile integrato del comportamento dell'individuo che ha richiesto il credito, grazie al quale il mancato pagamento possa essere contestualizzato, migliorando al contempo la capacità delle banche di interpretare correttamente tale quadro informativo e di operare le proprie scelte, ed introducendo nel sistema meccanismi utili ad evitare che difficoltà temporanee o ritardi limitati nel rimborso di un finanziamento costituiscano un elemento ostativo insuperabile all'erogazione di ulteriore credito nei confronti di quel soggetto.

A questo fine potrebbe ad esempio risultare opportuno portare da tre a sette anni, come avviene nella maggior parte dei Paesi europei, il termine di conservazione nei SIC dei dati relativi alle rate di debito onorate puntualmente, riducendo in tal modo la significatività statistica di eventuali ritardi di pagamento di piccole dimensioni, ed evitando che il sistema possa classificare come «cattivi pagatori» soggetti sostanzialmente *in bonis*.

Parimenti, potrebbe risultare opportuno individuare dei sistemi di codifica che consentano di segnalare, nei SIC, particolari motivazioni che giustifichino l'inadempimento, quali il congelamento dei mutui, una situazione eccezionale o del tutto imprevedibile a causa della quale il debitore non ha potuto far fronte al proprio debito, una calamità naturale o un evento grave che ha colpito le sue proprietà o la sua attività.

Inoltre, occorre escludere dal novero degli inadempimenti registrati nei SIC gli insoluti che derivino da una truffa o dalla sottrazione di un documento di identità da cui consegue l'erogazione di credito al consumo a nome del titolare del documento.

È altresì necessario che, prima di inserire nel SIC elementi pregiudizievoli per l'erogazione di credito, essi siano comunicati con tempestività dal soggetto erogatore al diretto interessato, avvertendolo delle conseguenze derivanti dall'iscrizione nel SIC dell'inadempimento degli obblighi di rimborso, nonché fissando un tempo ragionevole entro il quale egli può fornire ulteriori elementi di chiarimento o richiedere di non registrare il dato nel SIC, ad esempio nel caso di errori, inadempimenti da parte del creditore che abbiano impedito o ritardato il pagamento delle rate da parte del debitore, omonimie o furti d'identità. In tal modo il SIC potrebbe svolgere un'utile funzione informativa, non solo nei confronti del sistema creditizio, ma anche nei confronti del singolo consumatore, che sarebbe meglio aggiornato sul quadro complessivo della sua situazione debitoria e sulle eventuali situazioni di criticità.

In parallelo, è necessario rendere più tempestive ed efficienti le modalità attraverso le quali comunicare al SIC l'avvenuta regolariz-

zazione degli inadempimenti, nonché ampliare i meccanismi di tutela che possono essere invocati per l'eventuale responsabilità della banca o dell'intermediario creditizio che abbia operato in maniera non diligente nell'inserimento dei dati nell'ambito dei SIC.

Inoltre, è necessario rafforzare gli strumenti che consentono di vigilare sull'accesso ai dati personali contenuti nel SIC da parte di strutture interne alla banca, sulla condivisione dei dati stessi all'interno del gruppo bancario o con altre banche o intermediari creditizi non bancari, nonché escludere che i dati contenuti nei SIC, o comunque detenuti dalle banche nell'ambito dei rapporti di credito, possano essere posti a disposizione di altri intermediari finanziari, salva espressa autorizzazione del cliente, ovvero nei casi in cui ciò è consentito dalla normativa in materia.

A maggior ragione, occorre impedire o circoscrivere fortemente la possibilità che soggetti non operanti nell'ambito del credito al consumo possano accedere agli archivi dei predetti SIC, sia segnalando i dati in loro possesso, sia utilizzando quelli segnalati dagli altri partecipanti. Tale utilizzo improprio dei dati dei SIC potrebbe infatti consentire pratiche di cosiddetta « profilazione » del singolo cliente, potenzialmente molto pericolose sotto il profilo della tutela della *privacy*.

Un ulteriore aspetto posto all'attenzione della Commissione nel corso dell'indagine conoscitiva, connesso anch'esso alle problematiche relative ai profili di tutela dei consumatori, riguarda il fenomeno delle frodi nel settore del credito al consumo, le quali si realizzano principalmente attraverso il furto di identità ovvero mediante la clonazione di carte di credito.

Al riguardo si può in primo luogo segnalare come l'attività di credito al consumo si sia sviluppata, negli ultimi anni, attraverso la diffusione in organizzazioni commerciali molto ampie ed attraverso procedure altamente informatizzate, e come tale circostanza abbia reso agevole e remunerativo, per organizzazioni criminali o singoli soggetti, commettere operazioni fraudolente mediante impossessamento dell'identità di altri soggetti.

Presso i punti di vendita della grande distribuzione, infatti, il credito al consumo è erogato spesso in tempi molto rapidi, a persone che, di norma, non sono note (diversamente da quelle che chiedono un finanziamento alla banca), previa esibizione di documenti sui quali vengono effettuati controlli sostanzialmente formali da parte del personale addetto alle vendite, il quale spesso non dispone di una formazione specifica in materia finanziaria e creditizia, né, tantomeno, in materia di prevenzione delle frodi.

In tale contesto si è registrato un preoccupante aumento delle operazioni di finanziamento fraudolente, per un importo di circa 145 milioni di euro nel 2008, relative soprattutto a prestiti finalizzati e localizzate in particolare in Lombardia, Veneto, Piemonte e Toscana, vale a dire in quelle regioni del Centro – Nord dove maggiormente si è concentrata l'erogazione del credito.

Analogamente a quanto avviene in altri settori, i fenomeni fraudolenti nel credito al consumo, a prescindere della loro rilevanza penale, determinano, in via diretta, un problema di non facile gestione per le banche e gli altri intermediari creditizi, e, soprattutto, arrecano

indirettamente un danno rilevante, sebbene non facilmente quantificabile, per tutti coloro che richiedono credito, in quanto contribuiscono ad elevarne il costo ed a razionarne la disponibilità.

Il problema delle frodi costituisce inoltre, al di là della sua gravità in sé, un elemento di freno al miglioramento, soprattutto in termini di costi e di razionale uso delle risorse, del sistema finanziario italiano, ad esempio in quanto induce ad un utilizzo sproporzionato del contante (il 90 per cento delle transazioni è ancora effettuato con tale modalità) rispetto alla media dei Paesi avanzati, e rappresenta uno degli elementi che impediscono un maggiore ricorso alla moneta elettronica, il cui uso è fortemente penalizzato proprio dal timore, ampiamente diffuso tra i consumatori, di incorrere in episodi del genere.

Per fronteggiare tale grave fenomeno sarebbe certamente utile disporre di un sistema che consenta la registrazione e l'incrocio, a fini antifrode, dei dati di coloro che richiedono l'erogazione di credito al consumo.

In considerazione della quantità e delicatezza dei dati che sarebbero gestiti dal sistema, occorre che quest'ultimo sia realizzato sulla base di un intervento di rango legislativo, che consenta di garantire i profili di riservatezza e di evitare che la registrazione nell'archivio del sistema possa prestarsi ad usi distorti, ovvero determinare l'esclusione dei soggetti in condizioni di difficoltà economica dall'accesso al credito, per un periodo più o meno prolungato.

Specifiche preoccupazioni sono state inoltre sollevate nel corso dell'indagine rispetto all'ipotesi di creare banche dati molto ampie, in cui siano disponibili tutti i dati relativi ad una persona, in quanto la concentrazione delle informazioni rende notevolmente più difficile la difesa contro gli abusi, a tutela della riservatezza delle persone, soprattutto se si pensa di prevedere una modalità di funzionamento interattiva del sistema.

Inoltre, l'utilizzazione di dati personali per le indicate finalità dovrebbe essere effettuata con modalità tali da evitare l'acquisizione di informazioni non pertinenti, atte a rivelare comportamenti o preferenze che nulla hanno a che vedere con il rapporto creditizio o debitorio, nonché a precludere l'uso di tali dati per finalità estranee.

Pertanto, è in primo luogo indispensabile che, al fine di assicurare adeguate garanzie al riguardo, l'organizzazione e la gestione di tale sistema sia affidato ad un'entità pubblica, e che esso sia strettamente collegato al settore specifico del credito al consumo.

In secondo luogo, sarebbe preferibile utilizzare i dati presenti nelle banche dati già esistenti, senza crearne una nuova, anche al fine di accorciare i tempi di realizzazione del sistema di prevenzione, evitare di ampliare eccessivamente le categorie di dati utilizzabili, nonché circoscrivere i soggetti che possono accedere al sistema stesso.

In terzo luogo si può prevedere la procedibilità d'ufficio, e non più su querela di parte, dei reati di frode e di quelli connessi. Il ricorso allo strumento penale non appare peraltro risolutivo, ma può più che altro svolgere un ruolo di deterrenza, in quanto, anche alla luce delle difficoltà in cui versa il sistema giudiziario, il numero molto elevato di tali fenomeni, e l'importo relativamente modesto delle

single frodi, comporta la conseguenza che il numero di casi nei quali l'azione penale è effettivamente esercitata e portata avanti per tali reati risulta molto basso.

Da ultimo, occorre sensibilizzare maggiormente, attraverso specifiche campagne formative e formative, anche a carico degli operatori creditizio, i consumatori circa la necessità di avvalersi in misura più ampia di tutti quegli strumenti che possono difenderli dai fenomeni fraudolenti, quali un uso più prudente dei propri dati e codici bancari, un più attento controllo degli estratti conto o l'attivazione dei sistemi di avviso relativi all'utilizzo della carta.

In definitiva, si deve sottolineare come la strategia di contrasto alle frodi dovrà poggiare principalmente su meccanismi di prevenzione, che consentano di disincentivare alla radice il fenomeno, consentendo agli stessi operatori del credito di individuare e sventare i tentativi di frode.

3.6 Conclusione: linee guida per una riforma.

L'ampia panoramica svolta nel corso dell'indagine conoscitiva ha consentito alla Commissione di evidenziare il ruolo positivo e le potenzialità del credito al consumo, ma anche di mettere in luce una serie di criticità, che riguardano principalmente i profili di tutela dei consumatori, nonché la vigilanza degli operatori attivi in tale campo.

In tali ambiti è emersa l'esigenza di taluni interventi correttivi, che dovranno essere realizzati sia attraverso misure di carattere normativo, sia mediante l'attività di vigilanza sul settore concretamente svolta dalle autorità competenti, sia grazie alla collaborazione di tutte le categorie operanti nel settore.

Tali interventi dovrebbero in particolare orientarsi, ad avviso della Commissione, secondo alcune linee guida, che essa intende offrire al dibattito politico ed alla discussione pubblica:

migliorare il livello di trasparenza dei rapporti tra operatori e consumatori, sia in sede precontrattuale, sia in sede contrattuale, attraverso la predisposizione di modelli informativi al tempo stesso esaustivi e comprensivi per il singolo consumatore, che eliminino ogni opacità rispetto agli elementi fondamentali del rapporto, dedicando in tale contesto particolare attenzione a talune tipologie di credito al consumo, quali i mutui a tasso variabile e le carte di credito *revolving*;

superare le lacune e le incertezze normative che ancora sussistono relativamente al problema del collegamento negoziale tra contratto di credito al consumo e contratto di fornitura del bene o del servizio, stabilendo in termini più chiari la responsabilità contrattuale del finanziatore per la fattispecie di inadempimento del fornitore;

prevedere un sistema di controllo preventivo pubblicitario dei modelli contrattuali di massa o *standard*, che consenta di eliminare clausole vessatorie o eccessivamente pericolose per il consumatore,

valutando in tale prospettiva la possibilità di stabilire specifici divieti ad utilizzare talune tipologie di credito al consumo per alcune fasce di consumatori economicamente o socialmente più deboli;

individuare un indicatore di costo omnnicomprensivo, che fornisca al consumatore chiara e completa evidenza di tutti i costi connessi all'erogazione del credito, con conseguente divieto di addebitare al consumatore stesso costi ulteriori rispetto a quelli compresi nel predetto indicatore;

rafforzare i poteri, anche sanzionatori, attribuiti alle autorità di vigilanza, soprattutto per quanto riguarda la trasparenza nei rapporti tra operatori del credito e consumatori ed il contrasto alle pratiche commerciali scorrette, stimolando le autorità stesse ad orientare maggiormente la loro attività verso i profili di tutela dei consumatori;

individuare, in un quadro di tutele pubblicistiche, forme di risoluzione non giurisdizionale delle controversie tra operatori del credito e consumatori, fornendo a questi ultimi uno strumento di salvaguardia in più;

rivedere il quadro normativo applicabile agli intermediari finanziari operanti nel credito al consumo, con particolare riferimento ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria, individuando requisiti più rigorosi per l'accesso all'attività, migliorandone la qualificazione professionale complessiva e l'indipendenza, nonché favorendo una più solida strutturazione degli intermediari stessi, soprattutto al fine di dare ordine alla catena distributiva dei prodotti di credito al consumo;

introdurre misure di contrasto ai conflitti di interesse nei rapporti tra le banche e gli intermediari operanti nel credito al consumo;

rafforzare la capacità degli operatori del credito di effettuare un'autonoma valutazione del merito di credito dei soggetti che richiedono il finanziamento, nei limiti in cui ciò è possibile con riferimento al settore del credito al consumo;

introdurre una normativa specifica sul problema del sovraindebitamento dei consumatori e delle famiglie, non solo sotto il profilo della disciplina degli effetti, ma anche attraverso meccanismi che consentano di ostacolare il determinarsi di tale condizione;

definire un quadro normativo più preciso per quanto riguarda l'operatività dei sistemi di informazione creditizia, in particolare migliorando l'informativa al consumatore circa l'inserimento dei propri dati nell'ambito di tali sistemi, e consentendo al consumatore stesso di avanzare eccezioni rispetto alle registrazioni effettuate e rafforzando i presidi di tutela della *privacy* contro ogni uso distorto dei dati stessi;

istituire efficaci strumenti di contrasto alle frodi, in particolare per quanto riguarda i furti d'identità, soprattutto attraverso l'indi-

duazione di meccanismi preventivi che consentano agli stessi operatori del credito di individuare e sventare i tentativi di frode prima della stipulazione del contratto;

definire una strategia istituzionale che consenta di migliorare il grado di educazione finanziaria dei risparmiatori e dei consumatori italiani, in un'ottica di tutela dei propri interessi e diritti.

Si tratta, evidentemente, di un complesso di interventi riformatori ampio ed ambizioso, che potrà essere realizzato nel medio periodo, già a partire dall'esercizio della delega per il recepimento della direttiva 2008/48/CE, e che dovrà vedere la partecipazione attiva di tutti gli attori, pubblici e privati, competenti o operanti nel settore.

Al di là dei singoli interventi, occorre comunque, più in generale, che la politica si riappropri della capacità di governare i processi di evoluzione, a volte tumultuosi, che stanno interessando il settore creditizio, e quello del credito dal consumo in particolare.

È auspicabile che su tali temi si determini una consapevolezza condivisa, e, soprattutto, che su questi orientamenti si coaguli il consenso del ventaglio più vasto possibile di forze politiche, così da avviare al più presto il processo riformatore.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria (atto n. 183), di rappresentanti di: Ordine dei giornalisti, organizzazioni sindacali dei giornalisti, organizzazioni sindacali dei giornalisti, organizzazioni sindacali del settore stampa e comunicazione, Associazione Nazionale Editoria periodica Specializzata (ANES) 88

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis ... 88

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 febbraio 2010.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria (atto n. 183), di rappresentanti di: Ordine dei giornalisti, organizzazioni sindacali dei giornalisti, organizzazioni sindacali dei giornalisti, organizzazioni sindacali del settore stampa e comunicazione, Associazione Nazionale Editoria periodica Specializzata (ANES).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.10.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 23 febbraio 2010.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.10 alle 15.45.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. Nuovo testo C. 2451 Governo e abb., approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	90
Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda. C. 2298 Goisis (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	93
Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna. C. 2955 Garagnani. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	94
Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	95
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti e articoli aggiuntivi)</i>	101
Sui lavori della Commissione	96

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di ANEA, ANCI e Lega delle autonomie locali, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00218 Tommaso Foti: Adeguamento dei limiti per la gestione in proprio del servizio idrico nei piccoli comuni	96
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02527 Ghiglia: Reperimento delle risorse necessarie per il completamento della bonifica del sito inquinato di Serravalle Scrivia	97
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	111
5-02528 Nucara: Iniziative per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, con particolare riferimento alla situazione delle regioni Calabria e Sicilia	97
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	113
5-02529 Libè: Situazione della discarica di Tiedoli sita nel territorio del comune di Borgo Val di Taro	98
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	116
5-02530 Togni: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti	99
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	118
5-02531 Mariani: Attività contrattuale della Sogesid s.p.a.	99
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	120

INTERROGAZIONI:

5-02188 Margiotta: Misure normative per la salvaguardia nella rappresentanza territoriale negli organi di Governo degli enti parco nazionali	100
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	128
Sui lavori della Commissione	100

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 10.50.

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.

Nuovo testo C. 2451 Governo e abb., approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, ricorda che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei nove Protocolli alla Convenzione delle Alpi era già stato presentato al Parlamento nelle scorse due legislature senza riuscire ad ottenere l'approvazione definitiva. Rileva, quindi, che il disegno di legge governativo di autorizzazione alla ratifica dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi, approvato dal Senato il 14 maggio scorso, consta di tre articoli; a questo sono state abbinare due proposte di legge di ratifica dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi, presentate dagli onorevoli Zeller ad altri (C. 12) e dall'onorevole Froner ed altri (C. 1298).

Rileva, anzitutto, che il provvedimento in titolo è finalizzato a garantire una strategia globale per la conservazione delle Alpi, che costituiscono uno dei principali spazi naturali d'Europa, e *habitat* di molte specie animali e vegetali minacciate.

Per quanto riguarda la Convenzione internazionale, ricorda che essa è stata firmata a Salisburgo nel 1991 da sei Paesi dell'arco alpino (Austria, Svizzera, Francia, Germania, Italia e Liechtenstein), nonché da un rappresentante della Commis-

sione europea, e successivamente dalla Slovenia e dal Principato di Monaco. La ratifica della Convenzione da parte italiana è avvenuta con la legge 14 ottobre 1999, n. 403, e la Convenzione è entrata in vigore per il nostro Paese il 27 marzo 2000. La Convenzione, che si configura come un accordo-quadro, fissa gli obiettivi per una corretta politica ambientale, per la salvaguardia delle popolazioni e delle culture locali e per l'armonizzazione tra gli interessi economici e la tutela del delicato ecosistema alpino, stabilendo i criteri cui dovrà ispirarsi la cooperazione fra i Paesi interessati, in ottemperanza ai principi della prevenzione, della cooperazione e della responsabilità di chi causa danni ambientali. A tali fini, le Parti si sono impegnate ad assumere misure adeguate, anche attraverso la successiva adozione di specifici Protocolli – dei quali appunto con il provvedimento in esame si chiede l'autorizzazione alla ratifica – come viene specificato nell'articolo 2 della Convenzione medesima.

Numerosi i settori nei quali le Parti si sono impegnate a collaborare nella direzione della messa in atto di una politica globale che garantisca la conservazione e la protezione dell'area alpina. La conservazione dell'equilibrio ambientale è considerata strettamente connessa al mantenimento della popolazione residente nelle forme tradizionali di insediamento; a tal fine la Convenzione impone la garanzia delle necessarie infrastrutture nonché le condizioni economiche che evitino il progressivo spopolamento delle aree alpine, anche attraverso la pianificazione territoriale. La Convenzione si pone altresì l'obiettivo di promuovere e salvaguardare l'agricoltura di montagna e la silvicoltura, al fine di assicurare l'interesse della collettività in armonia con l'ambiente. Nel campo del turismo, è prevista la limitazione delle attività che danneggiano l'ambiente, anche attraverso l'istituzione di zone di rispetto.

Osserva che il settore dei trasporti è preso in considerazione con il fine di ridurre gli effetti nocivi ed i rischi derivanti dal traffico a livelli tollerabili per

l'uomo, la fauna, la flora ed il loro *habitat*, favorendo il trasferimento su rotaia in particolare dei trasporti di merci e realizzando infrastrutture adeguate, senza discriminazioni di nazionalità.

Per quanto riguarda l'energia, obiettivo della Convenzione è di ottenere forme di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia compatibili con l'ambiente, e di promuovere il risparmio energetico.

Anche la raccolta, il riciclaggio ed il trattamento dei rifiuti dovranno avvenire in forme adeguate, favorendo la prevenzione nella produzione di rifiuti.

Passando ad esaminare i nove Protocolli di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, ricorda che il Protocollo nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile prevede l'elaborazione di diversi strumenti di pianificazione a livello locale, capaci di combinare gli aspetti dello sviluppo con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente, consentendo uno sviluppo regionale che offra serie opportunità di lavoro alle popolazioni interessate. L'obiettivo principale del Protocollo sulla protezione della natura e tutela del paesaggio consiste nello stabilire norme internazionali volte a proteggere, curare e ripristinare, se necessario, la natura e il paesaggio nel territorio alpino, in modo da assicurare l'efficienza funzionale degli ecosistemi, la conservazione degli elementi paesaggistici e delle specie animali e vegetali selvatiche insieme ai loro habitat naturali, la capacità rigenerativa e la produttività delle risorse naturali, la diversità, la peculiarità e la bellezza del paesaggio naturale e rurale.

Il Protocollo sull'agricoltura di montagna prevede principalmente di incentivare l'agricoltura di montagna, considerando le peculiari condizioni delle zone montane nell'ambito della pianificazione territoriale, della destinazione delle aree, del riordinamento e del miglioramento fondiario, nel rispetto del paesaggio naturale e rurale.

Il Protocollo sulle foreste montane è stato aperto alla firma il 27 febbraio 1996, nel corso della IV Conferenza delle Alpi di Brdo, in Slovenia, e non risulta firmato

dalla sola Unione europea. Esso contempla in generale la predisposizione delle strutture di base per la pianificazione forestale, mantenendo le funzioni protettive delle foreste di alta quota e la loro rilevanza dal punto di vista economico ed ecologico. Nel Protocollo sulle foreste montane le Parti contraenti si impegnano a istituire riserve forestali naturali in numero ed estensione sufficienti, nonché ad apprestare gli strumenti di finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione.

I Protocolli sull'energia, la difesa del suolo e il turismo sono stati aperti alla firma il 16 ottobre 1998, nel corso dei lavori della V Conferenza delle Alpi svoltasi a Bled (Slovenia). Anche questi tre Protocolli non risultano firmati dall'Unione europea.

Il Protocollo sull'energia persegue l'obiettivo di migliorare la compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia nell'arco alpino, anche mediante i risparmi ottenuti con l'utilizzazione razionale dell'energia. La preferenza viene accordata alle fonti energetiche rinnovabili, e in zona alpina questo significa anzitutto agli impianti idroelettrici: questi però devono rispettare la funzione ambientale dei corsi d'acqua e l'integrità del paesaggio, consentendo a fiumi e torrenti la conservazione di flussi idrici minimi, come verranno definiti, ed evitando comunque eccessive oscillazioni nel livello delle acque, anche in funzione delle possibilità migratorie della fauna.

Il Protocollo sulla difesa del suolo prevede anzitutto che i terreni meritevoli di protezione vengano inclusi nelle aree protette, vista l'indubbia rilevanza ambientale della loro buona conservazione. In generale il Protocollo raccomanda un uso contenuto del terreno e del suolo, nonché delle risorse minerarie e delle attività estrattive.

Il Protocollo sul turismo persegue l'obiettivo generale di contribuire ad uno sviluppo sostenibile del territorio alpino grazie ad un turismo rispettoso dell'ambiente, impegnando le Parti ad adottare specifici provvedimenti e raccomandazioni che non trascurino gli interessi né della

popolazione locale né dei turisti. Le Parti contraenti intendono inoltre promuovere una maggiore cooperazione a livello internazionale tra le rispettive istituzioni competenti, dando particolare rilievo alla valorizzazione delle aree di confine e coordinando le attività turistiche e ricreative che tutelino l'ambiente.

Il Protocollo sulla composizione delle controversie ha il compito di colmare una lacuna della Convenzione base, che, in effetti, non ha previsto particolari meccanismi in caso di divergenti interpretazioni, fra le Parti, delle disposizioni di essa o dei Protocolli successivi.

Segnala che il Protocollo sui trasporti è stato espunto dall'articolo 1 in seguito ad un emendamento approvato in III Commissione, in ragione della delicatezza degli aspetti economici e ambientali che esso rivestiva, concernendo una regione di passaggio come quella alpina nonché la realizzazione di opere di protezione delle vie di trasporto contro i rischi naturali, speculari a quella della tutela dell'ambiente naturale e umano dall'impatto dei trasporti. Ricorda, in proposito che tali perplessità erano state sollevate anche in occasione della discussione svoltasi in sede comunitaria, nella quale il Governo italiano ha ottenuto che la sottoscrizione della Convenzione fosse accompagnata da una dichiarazione interpretativa mirante a chiarire la portata degli articoli 8 (Valutazione di progetti e procedura di consultazione interstatale) ed 11 (Trasporto su strada). Ricorda, al riguardo, che la questione di maggior problematicità era rappresentata in particolare dall'articolo 11 del Protocollo sui trasporti e che già nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, l'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, nella seduta del 5 maggio 2009, aveva espresso alla Commissione esteri un parere favorevole con un'osservazione volta ad auspicare che l'articolo 11, comma 1, del Protocollo sui trasporti – che prevede il divieto di costruzione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino – venisse inter-

pretato nel senso che tale divieto non si applicasse alle grandi opere stradali di interesse transnazionale.

Rileva, quindi, che i commi 1 e 2 dell'articolo 1 del provvedimento autorizzativo, rispettivamente, la ratifica e l'esecuzione dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi analiticamente elencati al comma 1 medesimo. Il comma 3 stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali adotteranno gli atti e le misure previsti dai Protocolli di cui si autorizza la ratifica, mantenendo fermo quanto disposto dall'articolo 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 403, circa le attribuzioni della Consulta Stato-Regioni dell'Arco alpino. Mediante delibere della Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stati disciplinati i rapporti e il coordinamento tra la Consulta Stato-Regioni dell'Arco alpino e la Conferenza unificata. La Consulta – alla quale è demandato il compito di individuare le strutture amministrative locali che dovranno attuare la Convenzione e i Protocolli specifici – viene convocata periodicamente dalla Conferenza Stato-Regioni. Alla Consulta Stato-Regioni dell'arco alpino dovranno essere sottoposti i Protocolli, nella fase di negoziazione, prima della loro approvazione in sede internazionale.

L'articolo 2 quantifica l'onere del provvedimento, valutato in 445.000 euro per l'anno 2009 e individua la relativa copertura finanziaria nel bilancio 2009-2011 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. L'articolo 3, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Preannuncia, quindi, un parere favorevole sul nuovo testo del disegno di legge in esame.

Daniele MARANTELLI (PD) chiede chiarimenti in ordine alla soppressione della lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame relativo alla ratifica del Protocollo nell'ambito dei trasporti.

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, ribadisce che la III Commissione ha ritenuto di approvare un emendamento soppressivo della lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 1, espungendo dal provvedimento l'autorizzazione alla ratifica del relativo protocollo, in ragione, presumibilmente, delle problematiche cui accennava nella relazione testé svolta.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il provvedimento in esame.

Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda.

C. 2298 Goisis.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere – anche ai fini del trasferimento alla sede legislativa – il prescritto parere alla VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione) sulla proposta di legge C. 2298 recante « Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda ».

Ricorda, in particolare, che tale proposta di legge concerne la predisposizione e il finanziamento di un progetto per la realizzazione di interventi di recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, artistico, culturale e religioso del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda.

Rileva che il Monte Venda, inizialmente antica meta di eremiti e, successivamente, luogo di culto, fu abbandonato dai monaci nel 1916 a causa delle condizioni critiche in cui versava. Oggi il complesso monastico, di proprietà della Fondazione Monte Venda ONLUS, ubicato in un ambito boschivo non particolarmente curato, attiguo ad un comprensorio dismesso dell'Aeronautica militare, si presenta – secondo quanto riporta la relazione illustrativa alla proposta di legge – in stato di degrado, sussistendo solo i muri perimetrali della chiesa, la torre campanaria e, parzialmente, i tracciati dei chiostrini.

Il progetto di recupero del complesso monastico, da attuarsi entro il 2014, è volto al conseguimento degli obiettivi relativi al recupero architettonico del complesso monastico, al ripristino di tratti dell'antico tracciato indicante gli insediamenti pre-romani, al restauro dei manufatti d'interesse storico-culturale esistenti nella zona, all'inventario del materiale documentario e librario già appartenente all'antica biblioteca del monastero, attualmente custodito negli archivi di Stato di Padova e di Venezia nonché alla costituzione di un museo e di una biblioteca storica aperta al pubblico, con una sezione specializzata per i libri in forma digitale destinati ai portatori di handicap visivo. Ulteriori finalità dell'intervento sono individuate nella costituzione di laboratori dedicati alla formazione nel campo del restauro di mobili, oggetti e arredi sacri e dell'arte del ricamo dei tessuti, nello studio delle tradizioni monastiche per la preparazione di medicinali erboristici e alla coltivazione del vitigno dell'«uva schiava», nella preparazione di prodotti dell'apicoltura, con connessa costituzione di un alveare, nonché nell'allestimento di spazi interattivi mirati a progetti scolastici didattico-formativi.

La relazione illustrativa alla proposta di legge evidenzia che la Fondazione ha già predisposto il progetto di recupero, approvato dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto Orientale. Il progetto è dettagliatamente descritto nella relazione in cui si dà,

inoltre, conto del piano crono-finanziario, per un importo totale stimato di 23.111.000 euro. In particolare, nella relazione si prevede che il progetto prevede il restauro e il risanamento conservativo del complesso monastico attraverso un intervento articolato in tre fasi successive, per un tempo totale di realizzazione di trentasei mesi.

Per la realizzazione del progetto, la proposta di legge prevede la costituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, con una dotazione complessiva di 24 milioni di euro per il quinquennio 2009-2013, da trasferire direttamente alla Fondazione Monte Venda ONLUS, in cinque annualità.

La Fondazione, entro il 31 marzo di ogni anno e fino al termine della realizzazione del progetto, presenta poi alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici una relazione giurata sui lavori svolti nell'anno precedente, sullo stato di avanzamento della realizzazione del progetto e sull'impiego del finanziamento ottenuto.

Ciò premesso, fa presente che il provvedimento in esame non presenta profili problematici in relazione agli ambiti di competenza della VIII Commissione; preannuncia, pertanto, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna.

C. 2955 Garagnani.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Angelo ALESSANDRI (LNP), *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è

chiamata ad esprimere – anche ai fini del trasferimento alla sede legislativa – il prescritto parere alla VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione) sulla proposta di legge C. 2955 recante « Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della basilica di San Petronio in Bologna ».

Rileva, in particolare, che, ai sensi dell'articolo 1, la Basilica di San Petronio in Bologna è dichiarata monumento nazionale. Il successivo articolo 2 provvede, invece, alla concessione di un contributo di 7.429.000 euro destinato al restauro degli interni e dell'esterno dell'edificio.

Rammenta, quindi, che nella relazione illustrativa della proposta si evidenzia come la stessa intende concorrere alla conservazione e valorizzazione della Basilica di San Petronio – di proprietà della diocesi – in vista del trecentocinquantesimo anniversario del compimento dei lavori della sua costruzione.

Aggiunge, altresì, che secondo la medesima relazione, il riconoscimento quale monumento nazionale della Basilica « non è motivato soltanto dal valore architettonico dell'edificio e dai tesori d'arte conservati al suo interno, ma considera anche il significato e la rilevanza degli eventi la cui memoria rimane ad esso legata ».

Per quanto riguarda i profili di competenza della VIII Commissione, nel rilevare positivamente che l'articolo 2 della proposta di legge in esame prescrive che i lavori di restauro della Basilica siano completati entro il 2012 – sulla base di un programma degli interventi, integrato da uno specifico piano finanziario e dai relativi progetti esecutivi presentati dal Capitolo della Basilica e approvati dalla competente soprintendenza –, ricorda che per gli appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale tutelati dal decreto legislativo n. 42 del 2004 (cosiddetto « Codice dei beni culturali e del paesaggio »), come è il caso in questione, si applicano alcune norme spe-

ciali del cosiddetto « Codice appalti » (gli articoli da 197 a 205 del decreto legislativo n. 163 del 2006).

Tali norme consentono – ad esempio – che l'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo, la quale, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, è effettuata dall'appaltatore ed è approvata entro i termini stabiliti con il bando di gara o con lettera di invito. Sottolinea, inoltre, che sempre in virtù delle richiamate norme speciali, l'affidamento dei lavori può comprendere, oltre all'attività di esecuzione, quella di progettazione successiva al livello previsto a base dell'affidamento laddove ciò venga richiesto da particolari complessità, avendo riguardo alle risultanze delle indagini svolte.

Tutto ciò premesso, ritiene che il provvedimento in esame sia del tutto in linea con la richiamata normativa, oltre che essere essenziale se davvero si vuole completare entro il 2012 l'indispensabile intervento restauro di uno monumento dei più belli, più amati e più visitati della regione Emilia-Romagna. Nel rilevare, infine, che il provvedimento non presenta profili problematici in relazione agli ambiti di competenza della VIII Commissione, conclude preannunciando la presentazione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 17 febbraio 2010.

Alessandro BRATTI (PD) svolge, a nome del gruppo del partito democratico, alcune osservazioni critiche su alcuni degli articoli del provvedimento in esame, illu-

strandolo le proposte emendative predisposte in materia. In particolare, si sofferma sull'articolo 16 che detta al Governo principi e criteri direttivi in ordine al recepimento della normativa europea in materia di cattura e stoccaggio di biossido di carbonio (CO₂) per sottolineare l'esigenza che le relative attività – in Italia si ha notizia di un solo caso relativo alla cattura di CO₂ a Brindisi e al suo stoccaggio a Cortemaggiore – siano assoggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA), anche in ossequio all'obiettivo indicato dalla richiamata normativa europea di massima trasparenza e informazione al pubblico degli atti compiuti e delle attività esercitate.

Svolge, quindi, ulteriori osservazioni in ordine al contenuto dell'articolo 19, che, in relazione al recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente, ritiene, al riguardo, che, stante le numerose modifiche apportate al Codice ambientale negli ultimi anni e nonostante l'indirizzo a suo tempo formulato dalla Commissione con cui si richiamava l'esigenza che i nuovi reati fossero inseriti all'interno del medesimo Codice, risulti preferibile che tali nuove fattispecie penali vengano inserite all'interno del decreto legislativo n. 231 del 2001. Critica, infine, il contenuto degli articoli 20 e 21 del provvedimento in esame, il primo dei quali opera una inaccettabile riclassificazione dei rifiuti inerti, incomprensibile sul piano tecnico-giuridico e portatrice di nuovi problemi per gli operatori del settore, mentre il secondo modifica pesantemente il Codice ambientale, intervenendo, peraltro, in modo del tutto incoerente e disorganico, quasi che si volesse soddisfare interessi lobbistici, con il rischio di lasciare irrisolti numerose situazioni altrettanto meritevoli di essere considerate nell'ambito di una revisione organica della normativa vigente. Conclude, annunciando, da un lato, che il gruppo del partito democratico è pienamente disponibile a confrontarsi sul merito della proposta emendativa, dall'altro, che il suo voto dipenderà da quanto le

osservazioni svolte saranno tenute in considerazione dalla maggioranza e dal Governo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al disegno di legge in esame (*vedi allegato 1*).

Mauro PILI (PdL), *relatore*, in considerazione della complessità di taluni degli emendamenti presentati, chiede che il relativo esame possa essere previsto in una seduta successiva, al fine di poter meglio svolgere l'istruttoria necessaria.

Alessandro BRATTI (PD) concorda con la proposta formulata dal relatore.

La Commissione conviene.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, con riferimento alle audizioni informali che la Commissione si appresta a svolgere nell'ambito della risoluzione 7/00218 Tommaso Foti, ricorda che la Commissione ha iniziato l'esame della stessa risoluzione il 24 novembre 2009. La risoluzione in titolo mira ad impegnare il Governo su una materia, la gestione unica del servizio idrico integrato da parte dei comuni, che è anche oggetto delle proposte di legge sul servizio idrico (C. 2, di iniziativa popolare, e C. 1951, Messina ed altri) delle quali la Commissione ha iniziato l'esame nel gennaio 2009. Fa presente che la Presidenza, acquisito informalmente l'assenso dei rappresentanti dei gruppi, in relazione alla eventuale improcedibilità relativa all'esame della risoluzione, ha valutato che l'esame delle proposte di riforma del servizio idrico sopra citate, richiede, per la complessità e l'estensione dei dispositivi normativi, adeguati tempi di lavoro e di approfondimento che non sono facilmente

valutabili; la risoluzione in oggetto, invece, tocca un unico, puntuale tema – quello dell'estensione dell'adesione facoltativa alla gestione unica del servizio idrico integrato ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti anziché fino a 1.000 – che si è posto all'attenzione del Parlamento a causa della sua urgenza ed indifferibilità. Ritiene pertanto di poter procedere con la sua discussione, anche in considerazione che le proposte di legge C. 2 e C. 1951 non risultano inserite nel calendario dell'Aula.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 11.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 febbraio 2010.

Audizione di rappresentanti di ANEA, ANCI e Lega delle autonomie locali, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00218 Tommaso Foti: Adeguamento dei limiti per la gestione in proprio del servizio idrico nei piccoli comuni.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 13.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 23 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo.

La seduta comincia alle 14.20.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che si procederà allo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo all'ordine del giorno che, come concordato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le interrogazioni a risposta immediata hanno ad oggetto questioni relative alla protezione dell'ambiente e alla tutela del territorio e

del mare. Ai sensi della citata norma regolamentare, le interrogazioni potranno essere illustrate dal presentatore, per non più di un minuto.

A ciascuna interrogazione risponderà il ministro per non più di tre minuti. L'interrogante, o altro deputato del medesimo Gruppo, ha diritto di replicare, per non più di due minuti.

Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

5-02527 Ghiglia: Reperimento delle risorse necessarie per il completamento della bonifica del sito inquinato di Serravalle Scrivia.

Franco STRADELLA (Pdl) illustrando l'interrogazione di cui è cofirmatario, sottolinea che, a seguito del resoconto dell'attività svolta dal Prefetto di Alessandria in qualità di commissario delegato per l'attuazione degli interventi straordinari per la messa in sicurezza e lo smaltimento di rifiuti pericolosi ubicati presso lo stabilimento « Ecolibarna » in Serravalle Scrivia (Alessandria), una quota parte dell'importo finanziario, già reso disponibile con precedenti atti, è risultato « perento » e quindi non effettivamente utilizzabile. Chiede quindi al Ministro quali provvedimenti intenda adottare per sbloccare tale quota fino ad oggi non effettivamente utilizzabile per garantire i necessari finanziamenti per completare la bonifica del sito dell'Ecolibarna di Serravalle Scrivia.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Franco STRADELLA (Pdl), in sede di replica, si dichiara soddisfatto per la risposta fornita dal Ministro in ordine alla questione delle somme « perenti ». Pur comprendendo, inoltre, che nella situa-

zione attuale sia difficile reperire immediatamente le ingenti risorse necessarie al completamento della bonifica del sito inquinato, formula l'auspicio che il Governo ponga in essere ogni sforzo per dare continuità all'azione già intrapresa per la messa a disposizione, con continuità, degli stanziamenti occorrenti per dare una soluzione definitiva al problema in questione.

5-02528 Nucara: Iniziative per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, con particolare riferimento alla situazione delle regioni Calabria e Sicilia.

Francesco NUCARA (Misto-RRP) illustrando l'interrogazione in titolo di cui è firmatario, fa presente che il problema delle frane esiste ormai da anni e che, in ordine al disastro avvenuto a Messina, il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi, approvato dalla VIII Commissione nella seduta del 3 novembre 2009, abbia sottolineato come tale disastro fosse da considerare solo l'ultimo di una lunga serie di disastri da dissesto idrogeologico che hanno colpito il Paese negli ultimi anni. Aggiunge che il tema della difesa del suolo ponga un problema complesso, quale quello delle risorse finanziarie di cui il Ministero dell'ambiente gode per affrontare la questione della messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, le quali, fino ad oggi, si sono rivelate di scarsa entità, nonché quello dell'uso di tali scarse risorse che dovrebbero essere destinate prioritariamente a favore di interventi assolutamente necessari.

Sottolinea la necessità di intervenire tempestivamente per la messa in sicurezza del territorio al fine di evitare il perpetrarsi di situazioni disastrose come quelle che si sono succedute negli ultimi mesi. A tale proposito reputa opportuno che vengano garantiti finanziamenti al fine di consentire la predisposizione di progetti

da parte dei Comuni e delle Autorità di bacino senza alcun passaggio presso le Regioni.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Aggiunge poi che è in atto, in ordine alle situazioni a più alto rischio idrogeologico, un confronto con le regioni e con le Autorità di bacino e che si sta operando sulla base dei piani per l'assetto idrogeologico (PAI) da queste ultime predisposti, dei quali viene quindi verificato l'aggiornamento. Ritiene che, in primo luogo, debbano essere finanziati gli interventi per la messa in sicurezza del territorio su cui si registra una priorità assoluta e che tali finanziamenti non debbano in alcun modo essere frazionati, come accaduto in passato.

Con riferimento alla situazione di Maierato, fa presente che il fenomeno franoso, pur essendo ancora in corso, risulta in via di regressione. Aggiunge che non sempre i fenomeni di dissesto idrogeologico possono essere impediti, pur in presenza di un'accurata attività di prevenzione. Ritiene comunque indubbio che uno sviluppo edilizio in luoghi a rischio idrogeologico o in zone dove la costruzione risulta consentita sulla base di piani regolatori redatti in assenza di un'accurata conoscenza del suolo. A tale proposito ritiene che una più forte collaborazione tra enti locali consentirebbe di frenare l'abuso edilizio, e quindi di arginare i rischi di dissesto idrogeologico.

Francesco NUCARA (Misto-RRP) ringrazia il Ministro per la risposta di cui si dichiara soddisfatto. In particolare, ritiene che le affermazioni del Ministro relative al fatto che le risorse finanziarie disponibili saranno impiegate prima di tutto per mettere in sicurezza le zone a rischio idrogeologico molto elevato siano molto importanti, così come è importante l'impegno a non perpetuare gli errori del passato con la polverizzazione degli stanziamenti. Conclude, formulando l'auspicio che le politiche per la messa in sicurezza del territorio

tornino a conformarsi alla disciplina prevista dalla legge n. 183 del 1989, dando più forza alle Autorità di bacino e ridimensionando, all'opposto, il ruolo delle regioni che, troppo spesso, appare improntato a ragioni politiche ed elettoralistiche. Ribadisce che le considerazioni svolte dal Ministro rafforzano il proprio giudizio di piena soddisfazione per la risposta fornita. Anche per questa ragione, ritiene doveroso sottoporre al Ministro una valutazione diversa da quella riferita circa la imprevedibilità di calamità naturali come quelle che hanno colpito alcune zone della Sicilia e della Calabria. Con specifico riferimento alla frana di Maierato, ad esempio, ribadisce che essa era ampiamente prevedibile, essendo l'effetto inesorabile dell'abbandono e della mancata manutenzione di quel territorio, e che, proprio questa in tragica occasione sarebbe opportuno chiedere conto agli organi di governo regionali dell'inaccettabile sperpero di risorse pubbliche e del pessimo uso degli oltre 11 mila forestali calabresi che avrebbero senz'altro potuto evitare l'attuale disastro di quel territorio.

5-02529 Libè: Situazione della discarica di Tiedoli sita nel territorio del comune di Borgo Val di Taro.

Mauro LIBÈ (UdC) illustra l'interrogazione in titolo sottolineando il perdurare di una situazione di pericolo che rischia, a causa della distrazione degli enti locali, di far ricadere sui cittadini le conseguenze del mancato intervento per la messa in sicurezza della discarica. Nel ricordare che lo stesso Presidente della Comunità montana ha dichiarato la preoccupazione per la situazione attuale in cui versa la discarica, sollecita il Governo ad un intervento il più tempestivo possibile.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mauro LIBÈ (UdC), prendendo atto di quanto affermato dal Ministro, sottolinea che l'intendimento della interrogazione

era quello di sapere se il Governo, per quanto di sua competenza, intenda intervenire sollecitamente al fine di porre in condizioni di sicurezza la discarica in esame.

5-02530 Togni: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Renato Walter TOGNI (LNP), illustrando l'interrogazione di cui è primo firmatario, sottolinea le perplessità manifestate dagli operatori del settore in ordine al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009, nonché i dubbi sulla legittimità del citato decreto ministeriale.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Renato Walter TOGNI (LNP), in sede di replica, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal Ministro, in ordine ai dubbi – evidenziati nell'interrogazione – sulla legittimità del decreto ministeriale istitutivo del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Fa presente che invece permangono le perplessità relativamente a quegli aspetti del sistema su cui si sono concentrati i rilievi critici degli operatori del settore. Ritiene quindi che, fermo restando la bontà dell'obiettivo perseguito dal SISTRI, in particolare il controllo e la repressione delle attività illecite connesse con il ciclo di gestione e di smaltimento dei rifiuti, andrebbe valutata l'opportunità dell'introduzione di nuove modalità operative del sistema medesimo al fine di non gravare gli operatori del settore di obblighi ulteriori.

5-02531 Mariani: Attività contrattuale della Sogesid s.p.a.

Raffaella MARIANI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, rilevando come oc-

corra maggiore trasparenza in riferimento sia alle attività espletate dalla società sia alle procedure di affidamento dei lavori e che da tempo la Commissione ha chiesto di poter ascoltare i rappresentanti della Sogesid senza averne acquisito fino ad oggi la relativa disponibilità.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Raffaella MARIANI (PD) ringraziando il Ministro per l'esauritiva ed articolata risposta, che si riserva di approfondire, rileva che, comunque, permangono taluni dubbi relativamente alla sovrapposizione delle attività espletate dalla Sogesid rispetto a quelle di competenza dell'ISPRA, nonché alla distorsione del mercato che l'affidamento di alcune attività alla Sogesid genera rispetto alle altre imprese del settore che non godono di un collegamento diretto con il Ministero. Nel sottolineare come vi si stia a una gestione superficiale da parte di alcune Direzioni del ministero nella gestione delle risorse destinate alla messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, auspica che la Commissione possa avere un confronto diretto con i rappresentanti della Sogesid sulle attività in atto e sulle procedure seguite dalla medesima società.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 15.

INTERROGAZIONI

Martedì 23 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Stefania Prestigiacomo.

La seduta comincia alle 15.

5-02188 Margiotta: Misure normative per la salvaguardia nella rappresentanza territoriale negli organi di Governo degli enti parco nazionali.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Salvatore MARGIOTTA (PD) ringrazia il ministro della risposta, sottolineando che l'interrogazione nasceva da una preoccupazione espressa dalla Federazione italiana parchi; prende atto positivamente di quanto affermato dal Ministro sul fatto che è allo studio del dicastero una proposta di riforma degli enti parco.

Sui lavori della Commissione.

Ermete REALACCI (PD) richiama l'attenzione del ministro dell'Ambiente e della Commissione sulle notizie apparse sugli organi di stampa in ordine alla predisposizione in corso, da parte del Ministero dell'Ambiente, di un pacchetto di misure di contrasto dell'inquinamento atmosferico, con particolare riferimento alle regioni dell'area padana. Al riguardo, chiede al ministro se non ritenga opportuno che su tale pacchetto di misure, anche in ragione dell'importanza del tema in questione, avvii un confronto in Parlamento con tutte le forze politiche.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO rassicura il deputato Realacci e la Commissione sul fatto che non appena sarà approntato il programma di misure per la lotta all'inquinamento atmosferico, sarà sua cura portarlo all'attenzione del Parlamento. Rileva, altresì, che non è in suo

potere, né nelle sue intenzioni, condizionare in alcun modo il libero svolgimento, da parte degli organi di stampa, delle proprie attività. Conferma, peraltro, che, a fronte delle procedure d'infrazione aperte dagli organi comunitari nei confronti dell'Italia per il superamento dei limiti di polveri sottili (PM10) presenti nell'aria – soprattutto nelle grandi città e nell'area della pianura Padana –, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha assunto un'iniziativa politica, che richiede, oltre al coinvolgimento di altri dicasteri – a partire da quelli dello sviluppo economico e delle politiche agricole –, delle regioni e degli enti locali, finanziamenti adeguati alla serietà del problema rappresentato dalla cattiva qualità dell'aria delle città italiane. Aggiunge che il suo ministero è attualmente impegnato anche sul fronte comunitario per verificare la possibilità di rendere maggiormente flessibili i limiti attualmente imposti dalla normativa comunitaria in materia di qualità dell'aria, soprattutto con riferimento ad aree del Paese come la pianura Padana o a città come Milano, che risentono pesantemente della situazione dei territori confinanti. Conclude, auspicando che la Commissione e tutte le forze politiche presenti in Parlamento concorrano positivamente all'approvazione di misure strutturali per il miglioramento della qualità dell'aria nelle città italiane. Coglie, infine, l'occasione per esprimere il proprio apprezzamento per i comuni che in questi giorni hanno disposto il blocco della circolazione stradale, che ad oggi rappresenta uno dei pochissimi strumenti a disposizione degli enti locali per combattere l'inquinamento atmosferico.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (A.C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, allegato B, dopo la voce: 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, aggiungere la seguente: 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente.

1. 1. Fallica, Terranova.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394).

1. Allo scopo di elevare gli standard di qualità nella gestione dei parchi nazionali, in coerenza con il vigente quadro normativo comunitario, all'articolo 9, comma 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al primo periodo, le parole da: « scelto » fino a: « per titoli » sono sostituite dalle seguenti: « tra soggetti aventi requisiti di alta professionalità e qualificata esperienza nella gestione di istituzioni pubbliche o private ».

8. 1. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

ART. 15.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

15. 1. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

15. 2. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

ART. 15-bis.

(Regime transitorio dell'autorizzazione paesaggistica).

1. All'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, avente ad oggetto il regime transitorio per l'autorizzazione paesaggistica, le parole: « 31 dicembre 2009 », ove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 ».

15. 01. Ghiglia.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: Ministero dello sviluppo economico fino a: avvalendosi del.

16. 2. Ghiglia.

ART. 16.

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: a seguito di valutazione di impatto ambientale.

- 16. 1.** Bratti, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

ART. 17.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: installazione inserire le seguenti: prevedendo l'assoggettamento alla disciplina della DIA di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico di cui all'articolo 2, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a).

- 17. 1.** Di Biagio, Antonino Foti.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , ove possibile,.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e aggiungere le seguenti parole: , ove possibile,.

- 17. 6.** Braga, Mariani, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare con le seguenti: affidare al CTI la definizione delle certificazioni e delle specifiche tecniche.

- 17. 2.** Di Biagio, Antonino Foti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Ai sensi del comma 1, anche al fine di sostenere la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e di conseguire con maggior efficacia gli obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, l'alcol etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni vinicole si considera ricompreso nell'ambito della definizione dei bioliquidi quali combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti a partire dalla biomassa, allo scopo recata dalla Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Per tale scopo nella produzione di energia elettrica mediante impianti di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, l'entità della tariffa di 28 euro cent/KWh di cui al rigo 6 della Tabella 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, si applica anche all'alcol etilico di origine agricola proveniente dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, di cui all'articolo 103-tervicies del Reg. (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009. La presente disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

- 17. 3.** Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'autorizzazione a costruire impianti eolici, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà essere rilasciata esclusivamente ai medesimi soggetti che hanno avviato l'iter autorizzativo.

- 17. 4.** Braga, Mariani, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'energia elet-

trica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o da unità di cogenerazione ad alto rendimento, utilizzata sul sito di produzione da uno o più soggetti connessi con rete senza obbligo di connessione di terzi, eventualmente gestita da un unico soggetto responsabile che può essere anche diverso dai soggetti utilizzatori, non è assoggettata ad alcun corrispettivo tariffario né ad alcun onere di sistema. L'energia elettrica prelevata dai soggetti di cui sopra da rete con obbligo di connessione di terzi tramite almeno un punto di connessione, è assoggettata esclusivamente alla componente tariffaria AS, fermo restando che a detta energia si applicano le medesime modalità adottate per la regolazione dei prelievi dalla rete elettrica con obbligo di connessione di terzi da parte dei clienti finali senza produzione. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adegua le proprie determinazioni tariffarie per dare attuazione a quanto sopra disposto.

5. Sono abrogati il comma 27, articolo 30 e il comma 5, articolo 33, legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché al comma 6, articolo 33 della medesima legge sono soppresse le parole: « di cui al comma 5 ».

17. 5. Di Biagio.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

ART. 17-bis.

(Misure per l'attuazione del Protocollo di Kyoto).

1. Per le Regioni e gli Enti locali, così come definiti dal decreto legislativo 18 agosto 2001 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 1111 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la durata massima dei finanziamenti a tasso agevolato non può essere superiore a centotanta mesi.

2. Con la Convenzione prevista all'articolo 1, comma 1115 della legge 27 di-

cembre 2006, n. 296, sono definiti, altresì, gli oneri di gestione da riconoscersi alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. La copertura di tali oneri è disposta a valere sulle risorse complessivamente confluite nel Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 1110 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Nel triennio 2010-2012, il decreto di cui all'articolo 1, comma 1111 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assicura una quota non inferiore a 15 milioni di euro, per anno, in favore di interventi realizzati tramite lo strumento del finanziamento tramite terzi in cui il terzo risulta essere una ESCO, al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica. La durata dei finanziamenti agevolati concessi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi non può essere superiore a centoquarantaquattro mesi. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

17. 01. Fallica, Terranova.

ART. 18.

Sopprimerlo.

18. 1. Fallica.

ART. 19.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

ART. 19-bis.

(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84).

1. All'articolo 5, comma 11-*quater* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole: « su autorizzazione della regione territorialmente competente » sono aggiunte le parole: « o, in alternativa, con le modalità di cui all'articolo 2 comma 3 del decreto ministeriale 7 novembre 2008 », e le parole: « uguale a 1 m » sono sostituite dalle seguenti: « quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 100 cm con coefficiente di permeabilità pari a $1,0 \times 10^{-9}$ m/s ».

2. L'articolo 6-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, si interpreta nel senso che la classificazione dei rifiuti ivi prevista si effettua, quanto ai limiti di quantificazione, conformemente a quanto previsto dalla citata tabella A2 dell'Allegato A, e che l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE e s.m.i.

19. 01. Fallica, Terranova.

ART. 20.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 20.

(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117).

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) rifiuto inerte: i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altri materiali, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale di sostanze inquinanti nella massa del rifiuto, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, tali da non determinare un peggioramento della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e sotterranee. I rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento e dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento della cave contemplati dalla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2008/98/CE. I suddetti ri-

fiuti sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i criteri stabiliti nell'allegato III-bis.

2. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, è aggiunto l'allegato III-bis, di cui all'allegato 1 alla presente legge.

Allegato 1

(articolo 20, comma 2)

« ALLEGATO III-bis.

(articolo 3, comma 1, lettera c)

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE INERTI

1. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nei lungo termine, anche nel sito di deposito, i seguenti criteri:

a) i rifiuti non subiscono alcuna degradazione significativa o altre trasformazioni dello stato chimico e fisico significative che potrebbero comportare eventuali effetti negativi per l'ambiente o danni alla salute umana;

b) i rifiuti possiedono un tenore di zolfo sotto forma di solfuro pari allo 0,1 per cento oppure hanno un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari all'1 per cento se il rapporto potenziale di neutralizzazione, definito come il rapporto tra il potenziale di neutralizzazione e il potenziale acido determinato sulla base di una prova statica conforme alla norma prEN 15875, è maggiore di 3;

c) i rifiuti non presentano rischi di autocombustione e non sono infiammabili;

d) il tenore nei rifiuti, e segnatamente nelle polveri sottili isolate dei rifiuti, di Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V e Zn è sufficientemente basso da non comportare, nel breve e nel lungo termine, rischi significativi per le persone o per l'ambiente. Per essere considerato sufficientemente basso da non comportare rischi significativi per le persone e per l'ambiente, il tenore di tali sostanze nel suolo e sottosuolo non deve superare i valori limite fissati dall'allegato 5 alla parte IV

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in riferimento alla destinazione d'uso dell'area nella quale si intende conferire i rifiuti stessi, o ai livelli di fondo naturale dell'area stabiliti dagli Enti di Controllo; il tenore delle sostanze suddette deve essere inoltre tale da non modificare lo stato chimico ed ecologico delle acque sotterranee e superficiali;

e) i rifiuti sono sostanzialmente privi di sostanze utilizzate nella prospezione, nell'estrazione, nel trattamento o nello sfruttamento delle cave tali da alterare significativamente la qualità delle risorse ambientali o da nuocere alla salute umana.

2. La valutazione della natura inerte dei rifiuti di estrazione è effettuata nel quadro della caratterizzazione dei rifiuti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *a)*, e si basa sulle fonti d'informazione ».

20. 1. Bratti.

Al comma 1, capoverso c), sopprimere il quarto e il quinto periodo.

20. 2. Bratti, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 1, lettera c), sostituire il quarto e il quinto periodo con il seguente: I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando rientrano in una o più tipologie elencate in una apposita lista elaborata dall'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.

20. 3. Bratti, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 2, Allegato 1, apportare le seguenti modifiche:

al punto 1, lettera *b)*, dopo le parole: « i rifiuti possiedono un tenore » inserire la seguente: « massimo »;

al punto 1, lettera *d)*, dopo le parole: « nelle polveri sottili isolate dei rifiuti, di » inserire le seguenti: « sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente o per la salute, in particolare As, »;

al punto 2, sostituire le parole: « dall'autorità » con le seguenti: « all'autorità »;

al punto 3, dopo le parole: « si basa sulle » inserire la seguente: « stesse ».

20. 4. Il Relatore.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

ART. 20-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

1. All'articolo 212, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: « decreto » è sostituita dalla seguente: « decreti », le parole: « entro novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2010 », e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Nelle more dell'adozione del decreto di definizione delle modalità e degli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate ai sensi del presente articolo, l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali è consentita previa prestazione di idonea garanzia ai sensi della delibera 4 aprile 2009 recante "Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8: Intermediazione commercio dei rifiuti". ».

20. 01. Ghiglia.

ART. 21.

Sopprimerlo.

21. 1. Fallica.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 21.

(Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti).

1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera *p)* è sostituita dalla seguente:

p) sottoprodotto: una sostanza od oggetto, derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo, può non essere considerato rifiuto ai sensi della lettera *a)*, bensì sottoprodotto, soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1) è certo che la sostanza o l'oggetto saranno ulteriormente utilizzati;

2) la sostanza o l'oggetto possono essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

3) la sostanza o l'oggetto sono prodotti come parte integrante di un processo di produzione;

4) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. Secondo quanto disposto all'articolo 5 comma 2 della direttiva 2008/98/CE, rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, purché rispettino le condizioni di cui ai precedenti punti, i residui delle lavorazioni agricole, di allevamento e forestali, qualora rispettino le condizioni di tracciabilità appositamente definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

2. All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel primo capoverso, le parole: « materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o » sono sostituite dalle seguenti: « materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati ».

3. All'articolo 186, comma *7-ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « I residui provenienti dalla lavorazione della pietra con agenti o reagenti non naturali, quando vengono utilizzati per un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici, in termini di caratteristiche chimico-fisiche e geotecniche, per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, previsti nell'allegato 5 alla parte IV del presente decreto per la specifica destinazione d'uso dell'area oggetto di recupero, tenendo conto dei potenziali impatti sulle acque sotterranee e superficiali e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto ».

4. Al paragrafo 1, lettera *d)*, della sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: « non contaminati da inquinanti » sono aggiunte le seguenti: « , oltre che i residui di potatura delle superfici coltivate a vigneto purché non contengano sostanze inquinanti tali da alterare la qualità delle risorse ambientali o da nuocere alla salute umana ».

21. 2. Bratti.

Al comma 1, capoverso p), ultimo periodo, sostituire le parole: di allevamento e forestali, con le seguenti: forestali e zootecniche, compresi gli effluenti di allevamenti ed il digestato.

21. 3. Beccalossi.

Al comma 1, capoverso p), ultimo periodo, sopprimere le parole da: qualora rispettino sino alla fine del periodo.

21. 4. Beccalossi.

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

2. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono inserite le lettere seguenti:

a-bis) materie fecali, compresi gli effluenti zootecnici, vegetali ed altre sostanze naturali non pericolose, inclusi gli sfalci e le potature di manutenzione del verde pubblico e privato, utilizzate nelle attività agricole o in impianti aziendali, o interaziendali, per produrre energia, calore o biogas;

a-ter) il digestato prodotto in impianti agricoli di digestione anaerobica, aziendali o interaziendali, che utilizzano le biomasse di origine animale e vegetale, utilizzato nelle attività agricole.

2-bis. All'articolo 185, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, il numero 5 è sostituito dal seguente:

5) le carogne;

2-ter. All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, il primo capoverso è soppresso.

21. 5. Beccalossi.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Ai fini delle attività di recupero relative alla formazione di rilevati ed al riutilizzo per recuperi ambientali di cui all'articolo 13.6.3, lettera c), del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, recante «individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto legislativo 5

febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nell'impiego dei gessi derivanti dalle produzioni di acidi organici, in particolare di acido tartarico naturale derivante dai sottoprodotti vitivinicoli, ed in cui la presenza di sostanza organica rappresenta un elemento costituente il rifiuto naturalmente presente e non un elemento esterno inquinante, nell'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 del medesimo decreto 5 febbraio 1998, non è richiesto il parametro del "COD" ».

21. 6. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Le parole « si disfi » di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, di seguito denominato decreto legislativo n. 152, si interpretano nel senso di « qualsiasi comportamento attraverso il quale una sostanza, un materiale o un bene vengono abbandonati in un luogo pubblico o sottoposto ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C alla parte IV del decreto legislativo n. 152. Sono fatti salvi i comportamenti posti in essere dai soggetti incaricati al ritiro degli elenchi abbonati e dei relativi allegati presso gli utenti telefonici sino alla consegna ai soggetti autorizzati alle operazioni di cui agli allegati B e C alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

21. 7. Aracri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Al paragrafo 1 della Sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti lettere:

h) farina di vinacciolo disoleata;

i) oli e grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati disciplinati nel loro utilizzo energetico dalla norma UNI/TS 11163.

21. 8. Il Relatore.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Al paragrafo 1 lettera f), della Sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella tabella il valore massimo delle ceneri è sostituito dal seguente: « 6% ».

21. 9. Il Relatore.

ART. 22.

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « 28 febbraio 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2010 »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nonché per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto, entro il 30 giugno 2010 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nel 2009. Le quote di mercato calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE sono comunicate ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante il sito www.registroaee.it, previo avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*

della Repubblica Italiana. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei RAEE, o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori, comunicano entro il 30 giugno 2010 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, esportate, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2009, suddivise secondo l'Allegato IA del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e, per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali. Entro lo stesso termine i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, le informazioni relative al quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in numero, di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come modificato dal comma 2, lettera e), del presente articolo, negli anni 2006, 2007 e 2008.

22. 1. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

ART. 38.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, aggiungere in fine, le seguenti parole: « e adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 maggio 2009, resa nella causa C-538/07 »;

b) dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:

1-*bis*. All'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera c), le parole: « resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale » sono sostituite dalle seguenti: « l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima »;

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

3) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

h) nei cui confronti risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

4) la lettera *m-bis*) è abrogata;

b) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

1-*ter*. Sono esclusi dalla procedura di gara i concorrenti che presentano documenti o dichiarazioni falsi, ovvero non presentano i documenti o le dichiarazioni prescritti a pena di esclusione dal presente codice, da altre leggi richiamate nel bando o dagli atti di gara. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa docu-

mentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1, lettere e) ed i), si intendono gravi le violazioni ostative, secondo la normativa vigente in materia, al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera *m-quater*), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di

cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; *b)* la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; *c)* la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma *1-bis* si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

38. 1. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

ART. 44.

Al comma 1, al capoverso 15, sopprimere la lettera c).

44. 1. Fallica.

ALLEGATO 2

5-02527 Ghiglia: Reperimento delle risorse necessarie per il completamento della bonifica del sito inquinato di Serravalle Scrivia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione presentata dagli onorevoli Ghiglia e Stradella, riguardante lo sblocco di fondi per la messa in sicurezza dello stabilimento della Ecolibarna di Serravalle Scrivia, si rappresenta quanto segue.

Lo stabilimento Ecolibarna è inserito nel sito di bonifica di interesse nazionale di Serravalle Scrivia – Ex Ecolibarna, la cui perimetrazione, approvata con decreto ministeriale del 7 febbraio 2003, comprende anche altri stabilimenti industriali, abitazioni civili ed aree agricole. Pur essendo un SIN e, quindi, ai sensi dell'articolo 252 Titolo V – Parte Quarta del decreto legislativo 152/2006, di competenza del Ministero dell'ambiente, per effetto di quanto disposto dall'O.P.C.M. n. 3304 del 30 luglio 2003, le attività afferenti la bonifica – comprese la convocazione e lo svolgimento delle Conferenze di Servizi nonché l'approvazione dei progetti – rientrano, in deroga alla vigente normativa, tra le competenze del Commissario delegato – Prefetto di Alessandria.

Per ciò che concerne le risorse finanziarie destinate al risanamento del SIN, si rappresenta che la Regione Piemonte ha stanziato 2.089.550,00 euro e che il Ministero dell'ambiente ha già trasferito alla contabilità speciale del Commissario delegato 3.272.727,00 euro, così ripartiti:

1.000.000,00 euro previsti dall'O.P.C.M. n. 3382/2004;

2.272.727,00 euro assentiti con decreto ministeriale n. 308/2006.

Alle iniziative finalizzate a fronteggiare l'emergenza determinatasi nello stabili-

mento Ecolibarna sono stati, inoltre, destinati 1.200.000,00 euro a valere sulle risorse programmatiche nell'ambito dell'Accordo di programma Quadro del 30 gennaio 2004 e del 1° Atto Integrativo del 30 marzo 2005, stipulati tra il Ministero dell'ambiente, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Piemonte.

A tal proposito si segnala che, ai sensi dell'articolo 2 dell'OPCM n. 3742 del 18 febbraio 2009, il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica – è autorizzato al trasferimento di tali risorse direttamente sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato – Prefetto di Alessandria.

In ordine al mancato trasferimento delle risorse al Commissario delegato, il Ministero dello sviluppo economico ha fatto presente che ha richiesto in data 7 aprile 2009 al Ministero dell'economia e delle finanze la reiscrizione in bilancio delle risorse in parola, pari a 797.927,79 euro, per le quali era intervenuta la penzione amministrativa.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di reiscrizione di tali risorse nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è stato perfezionato il 29 dicembre 2009, in data successiva al termine ultimo per l'utilizzo delle risorse assegnate in termini di cassa nel corso dell'anno finanziario 2009. Pertanto tale Amministrazione ha potuto assumere solo il relativo decreto di impegno.

In data 2 febbraio 2010 il Ministro Scajola ha inoltrato una nuova richiesta per ottenere l'autorizzazione di cassa predetta. Non appena il Ministro dell'econo-

mia e delle finanze autorizzerà la cassa richiesta, il Ministero dello sviluppo economico provvederà al trasferimento della somma sopra citata sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato. Con l'attribuzione di dette risorse al Commissario, che andranno ad aggiungersi a quelle già trasferite, saranno assicurate per intero le risorse, pari a 1.200.000,00 euro, di cui il Ministero dello sviluppo economico ha la responsabilità di movimentazione in quanto inserite nell'ambito di uno specifico Accordo di Programma Quadro relativo all'area di Serravalle.

Riguardo agli interventi ad oggi attivati, si informa che sono state già eseguite la messa in sicurezza d'emergenza del 1° lotto dell'area stabilimento e della discarica sud/est ad esso interna, le indagini di caratterizzazione delle aree in-

terne ed è stato elaborato il progetto di messa in sicurezza del 2° lotto dello stabilimento. Risultano, invece, in corso di esecuzione gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza delle acque di falda del lotto 1/A, di caratterizzazione delle aree esterne allo stabilimento e di prove pilota per la bonifica delle acque di falda medesime.

In merito, infine, alla richiesta di garantire ulteriori finanziamenti necessari per completare la bonifica e il risanamento ambientale del sito, si rappresenta che, allo stato, non risultano disponibili risorse finanziarie da poter destinare a tali attività e che tale istanza potrà essere valutata solo una volta conclusa la complessiva ripartizione delle disponibilità finanziarie in materia di bonifiche per l'anno 2010.

ALLEGATO 3

5-02528 Nucara: Iniziative per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, con particolare riferimento alla situazione delle regioni Calabria e Sicilia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Nucara, dove, nelle premesse, facendo riferimento alle devastazioni e alle vittime provocate nelle Regioni Sicilia e Calabria da gravi fenomeni atmosferici, si chiede la messa in opera di interventi atti a contrastare il dissesto idrogeologico, si rappresenta quanto segue.

La situazione delle Regioni Sicilia e Calabria dal punto di vista del rischio idrogeologico è nota e conclamata, come dimostrano i recenti disastri che hanno colpito a più riprese queste regioni, così come altre aree del Paese.

Il Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico della Regione Siciliana, che riporta l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico nella Regione stessa, indica che il 3,2 per cento del territorio regionale è ad elevata criticità idrogeologica. Il Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico della Regione Calabria, che riporta l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico nella Regione stessa, indica che il 7,6 per cento del territorio regionale è ad elevata criticità idrogeologica.

A fronte di questa situazione di criticità il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha finanziato dal 1998 al 2010 nella Regione Siciliana n. 229 interventi urgenti di difesa del suolo, per un importo di 298 milioni di euro, e nella Regione Calabria n. 319 interventi urgenti, per un importo complessivo di 176 milioni di euro.

L'impegno già profuso non è ovviamente sufficiente a garantire la messa in

sicurezza di tutte le situazioni di rischio nelle Regioni Sicilia e Calabria, e, più in generale, in tutto il Paese. Per questa ragione, con riferimento alla richiesta dell'interrogante se « non si ritenga necessario un adeguato impegno finanziario del Governo al fine di avviare un programma pluriennale di interventi indispensabili per la difesa del suolo e il contrasto al dissesto idrogeologico nel nostro paese, dando priorità agli interventi di messa in sicurezza delle zone a rischio più elevato, senza lasciarli alla discrezione dei singoli, ma ricorrendo ad un unico provvedimento in cui si concentri la capacità di prevedere i possibili interventi sul territorio », va evidenziato che il Governo, con l'ultima legge finanziaria (articolo 2, comma 240, legge finanziaria 2010), ha stanziato risorse pari a 1.000 milioni di euro proprio per la realizzazione di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico in tutto il territorio nazionale.

E proprio per la consapevolezza dell'importanza e dell'urgenza di affrontare il problema, va anche puntualizzato che tale cifra costituisce l'intera dotazione di risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale dalla delibera Cipe del 6 novembre 2009 e che il Governo ha deciso di destinarla completamente alla realizzazione degli interventi destinati a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico.

Tali interventi sono individuati dalla Direzione generale competente del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare, sentiti l'Autorità di bacino e il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La stessa norma stabilisce che le risorse disponibili possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e nell'ambito del quale viene definita la quota di cofinanziamento regionale.

Lo sforzo messo in campo dal Ministero dell'ambiente di programmare congiuntamente e in maniera unitaria le risorse disponibili in tema di mitigazione delle situazioni a più alto rischio idrogeologico è ulteriormente manifestato dalla ferma volontà di incrementare la dotazione economica a disposizione del menzionato Piano Straordinario anche con le risorse a disposizione del medesimo Dicastero per l'anno 2009.

Il Ministero dell'Ambiente ha già avviato apposite consultazioni con tutte le Regioni, le Autorità di bacino ed il Dipartimento della Protezione Civile al fine di arrivare alla individuazione, per ogni regione e per ogni bacino idrogeografico, delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico che richiedano un intervento prioritario per la prevenzione e mitigazione di tale rischio, nonché in rapida successione, alla definizione e sottoscrizione, su base regionale, degli accordi di programma finalizzati al finanziamento degli interventi.

Per quanto riguarda, in particolare, la situazione delle Regioni più intensamente colpite dagli eventi di dissesto idrogeologico degli ultimi giorni, si evidenzia che il giorno 18 febbraio 2010 si è tenuta presso la Direzione generale competente del Ministero, la riunione tecnica con la Regione siciliana ed il Dipartimento della Protezione civile per vagliare le priorità d'intervento sulla base delle effettive criticità, con l'obiettivo primario di garantire la sicurezza delle persone e dei centri abitati. Analogo incontro è stato fissato per giovedì 25 febbraio alle ore 15 per la Regione Calabria.

Lo strumento dell'accordo di programma consentirà di convogliare, all'interno di un unico piano coordinato, sia le risorse statali sia quelle di pertinenza regionale, evitando così duplicazioni di interventi e frammentazione della spesa, e coprendo nello stesso tempo tendenzialmente l'intero territorio nazionale.

La concertazione tra il Ministero dell'Ambiente, la Regione, le Autorità di bacino e la Protezione Civile eviterà una deleteria frammentazione decisionale, assicurando efficienza operativa e mettendo a disposizione in tempi rapidi ai soggetti attuatori le risorse finanziarie necessarie a far fronte al dissesto idrogeologico del Paese.

Detti piani straordinari dovranno, pertanto, razionalizzare e rendere omogenee e sinergiche, su una scala temporale pluriennale, le diverse misure e linee di intervento esistenti sul territorio in tema di mitigazione del rischio idrogeologico anche attraverso l'individuazione nei diversi Accordi di Programma di eventuali cofinanziamenti regionali.

Tale percorso strategico consente la predisposizione di una programmazione coordinata e concertata con gli Enti territoriali competenti.

Nell'attuazione del programma di interventi innanzi descritto, si è ritenuto opportuno dedicare una particolare attenzione anche al monitoraggio degli interventi finanziati. Proprio a tal fine, e per garantire, inoltre, la rapida realizzazione degli interventi stessi, l'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, in corso di conversione, prevede la possibilità, ove ritenuto necessario, di nominare appositi Commissari Straordinari delegati ai sensi della normativa per la velocizzazione delle procedure esecutive facenti parte del quadro strategico nazionale di cui all'articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito in legge n. 2 del 2009.

Lo stesso decreto prevede inoltre un rafforzamento delle attività di vigilanza sulla realizzazione degli interventi finanziati a cui provvederà il Ministero del-

l'Ambiente attraverso le proprie strutture, ivi incluso un Ispettorato Generale di nuova istituzione.

Purtroppo l'emergenza frane non dà tregua e impone a tutte le istituzioni decisioni responsabili e un'attenta valutazione delle situazioni di maggiore crisi.

Quello intrapreso è un percorso che richiederà certamente tempi medio-lunghi e ulteriori fondi, ma è importante partire da subito per mettere in sicurezza le aree che destano più preoccupazione per l'incolunità delle popolazioni e per dare stabilità all'assetto del territorio.

ALLEGATO 4

5-02529 Libè: Situazione della discarica di Tiedoli sita nel territorio del comune di Borgo Val di Taro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Libè, dove vengono poste in evidenza le problematiche relative alla discarica comprensoriale dei Piani di Tiedoli nel Comune di Borgo Vai di Taro, tenuto conto che la questione investe materie di competenza locale, sulla scorta delle notizie fornite dallo stesso Comune e dalle altre Amministrazioni interessate, si rappresenta quanto segue.

La discarica di cui trattasi è stata costruita ed attivata, nel 1991, dalla Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno ed è rimasta in funzione fino al 2007.

Realizzata con le tecniche del momento, con due teli di contenimento sovrapposti e con vasche a gradoni, è stata nel tempo oggetto di diverse varianti.

Nel periodo di gestione si sono verificati alcuni casi di sversamento, tutti legati a particolari situazioni critiche causate dalla rottura di pompe o della rete di raccolta di percolato, risolte mettendo in atto adeguate misure per evitare il ripetersi di tali eventi.

La discarica in questione è stata realizzata su un versante dell'Appennino emiliano, collocata intorno ai 450 metri di altitudine, dove si possono verificare movimenti del terreno, pertanto l'area è sottoposta a monitoraggio in continuo tramite inclinometri e piezometri i cui dati sono rilevati e trasmessi via gsm ad una banca dati; le aree limitrofe sono state oggetto di interventi di consolidamento sia da parte della Comunità Montana che da parte del Servizio Tecnico ai Bacini, finanziati con risorse della proprietà e con quelle erogate dalla regione Emilia Romagna.

Durante questi anni la discarica è stata oggetto di verifiche da parte dell'ARPA regionale, dei servizi di sanità pubblica, del NOE e del Corpo Forestale dello Stato e dalle risultanze di tali verifiche non sono emerse situazioni di particolare criticità per la salute dei cittadini, ad eccezione della gestione del biogas per il quale esiste, fin dal 1997, un impianto di estrazione da avviare alla produzione di energia elettrica e di una torcia che funziona in alternativa a tale produzione.

A seguito della segnalazione di una presunta fuoriuscita di percolato dalla discarica, avvenuta in data 1° gennaio 2010, l'ARPA ha effettuato un sopralluogo il giorno successivo, in quanto la segnalazione era pervenuta in un orario in cui il sopraggiungere dell'oscurità non consentiva idonea verifica, e non è emersa alcuna situazione anomala.

Dalle notizie fornite risulta che la Comunità Montana ha gestito sin dall'anno di apertura della discarica la raccolta dei rifiuti e la fase di smaltimento finale, le risorse per la gestione della discarica sono sempre state ricomprese nella tariffa di smaltimento, addebitata ai singoli comuni della Comunità Montana, in funzione dei quantitativi dei rifiuti conferiti. Per contenere i costi di gestione posti a carico dei comuni associati, la Comunità Montana, ha, in diversi periodi, allargato il bacino di utenza a comuni limitrofi, ai quali veniva applicata una tariffa superiore.

Attualmente sono all'attenzione della giunta della Comunità Montana diverse

iniziative atte a migliorare continuamente la sicurezza dell'impianto, come:

a) il progetto per migliorare ed ottimizzare il recupero del biogas con relativa produzione di energia elettrica (in fase di autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale);

b) il progetto per la costruzione di una fognatura che convogli direttamente il

percolato della discarica all'impianto di depurazione di Borgotaro, ampliato e reso idoneo al trattamento di questo nuovo « carico » (in fase di VIA presso la Provincia di Parma);

c) il progetto di miglioramento dell'attuale copertura della discarica oltre ad altre opere accessorie (finanziato dalla Regione Emilia Romagna).

ALLEGATO 5

5-02530 Togni: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Togni ed altri, riguardante l'istituzione del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento alle difficoltà e alle preoccupazioni manifestate dagli operatori del settore in ordine al SISTRI, va premesso che il decreto ministeriale che rende operativo il meccanismo di tracciabilità è attuativo di specifiche disposizioni legislative (legge n. 296/2006 « legge finanziaria 2007 », decreto legislativo n. 4/2008 e legge n. 102/2009), con le quali si innova, con sistemi elettronici adeguati ai tempi, l'attuale sistema informativo cartaceo finalizzato al controllo dell'intera catena di gestione dei rifiuti. Inoltre, l'istituzione del sistema SISTRI costituisce una misura in linea con i più recenti indirizzi legislativi comunitari, ivi compresa la nuova Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, che prevede l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure volte a garantire la tracciabilità dei rifiuti pericolosi dalla produzione alla destinazione finale.

Il prioritario obiettivo che si è inteso conseguire con il Sistema SISTRI è quello della lotta ai fenomeni di illegalità, giacché esso è in grado di fornire, in tempo reale, le informazioni necessarie sulla movimentazione dei rifiuti, in modo da consentire un rigoroso controllo della gestione dei rifiuti da parte delle Autorità di controllo. Per questo, il decreto ministeriale istitutivo incardina il SISTRI nel Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, e in particolare presso la Direzione Qualità della Vita, affidando la sua ge-

stione al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, in coordinamento con le altre Forze dell'Ordine.

L'istituzione del SISTRI rappresenta una misura indispensabile, che non era più rinviabile. Una misura che non solo non reca danno, ma anzi favorisce anche il sistema produttivo. Basti pensare che circa l'80 per cento delle sanzioni irrogate sono state sinora determinate da errori di carattere formale compiuti in fase di compilazione dei documenti cartacei. Questo dato appare, da solo, idoneo a far comprendere come l'introduzione del SISTRI, attraverso il controllo automatico dei dati, comporterà una sensibile riduzione degli oneri per le imprese.

Del resto, l'impatto sul sistema delle imprese è stato attentamente valutato nella fase di preparazione del Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2009, istitutivo del SISTRI, e le stime effettuate da amministrazioni terze autorizzano la conclusione che il nuovo sistema porterà vantaggi sensibili alle imprese in termini di riduzione degli oneri amministrativi e della semplificazione degli adempimenti previsti.

In particolare, il Ministero della Pubblica Amministrazione e dell'Innovazione ha aggiornato recentemente una precedente indagine, rilevando che il costo complessivo dell'attuale sistema cartaceo in tema di rifiuti – MUD, Registro di carico e scarico e Formulario dei rifiuti – per le sole piccole e medie imprese è di 671.000.000,00 di euro/anno ed il costo medio per singola impresa varia da

1.183,00 euro (per l'impresa da 5 a 249 addetti) a 464,00 euro (per le imprese da 1 a 4 addetti).

Con l'avvento del SISTRI, invece, gli oneri diminuiranno: una piccola impresa con meno di 10 addetti dovrà versare un contributo annuale di 60 euro, se produce rifiuti non pericolosi, o di 120 euro, in caso di rifiuti pericolosi.

Se si considerano, inoltre, l'avvenuta riduzione dei costi diretti nelle imprese per l'acquisizione e la validazione della documentazione cartacea ed i minori costi indiretti derivanti dalle semplificazioni degli adempimenti previsti e dal risparmio di tempo per l'acquisizione, compilazione trasmissione delle informazioni, emergono con evidenza i netti vantaggi per il sistema produttivo derivanti dall'introduzione del SISTRI.

In merito al rilievo relativo al trasporto transfrontaliero, è opportuno segnalare che il SISTRI, nel garantire un maggior controllo sulla destinazione finale dei rifiuti, non va peraltro a modificare la disciplina dettata dal Regolamento comunitario n. 1013/2006 sul « trasporto transfrontaliero dei rifiuti ».

Quanto al tema della notifica del decreto ministeriale alla Commissione UE, va precisato che il Ministero ha provveduto ad avviare la procedura di informazione contenuta attualmente nel predetto Regolamento n. 1013/2006 sul « trasporto transfrontaliero dei rifiuti ».

Riguardo alla mancata armonizzazione del decreto ministeriale istitutivo del SISTRI con le altre normative coesistenti ed, in particolare, con la normativa relativa al trasporto delle merci pericolose, va precisato che il primo incide unicamente sulla movimentazione dei rifiuti. Si tratta di due ambiti non soltanto evidentemente diversi, ma anche riconducibili alla competenza di Ministeri diversi.

In merito alla questione relativa alla istituzione del sistema SISTRI, si fa presente che la sua operatività non presuppone necessariamente l'esistenza di una

struttura dotata di personalità giuridica, cioè di un nuovo ente. Inoltre, ad escludere questa soluzione è, con chiarezza, quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 189 del testo unico ambientale, il quale prevede l'istituzione del SISTRI « senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Il SISTRI rappresenta dunque, per esplicita previsione di legge, una modalità per la raccolta ed il trattamento delle informazioni che riguardano l'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania. Esso non attribuisce nuove competenze in capo ai soggetti pubblici coinvolti ma costituisce una infrastruttura tecnologica, affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente.

Quanto alla dedotta mancata richiesta del parere del Consiglio di Stato, va detto che il decreto ministeriale istitutivo del SISTRI, in quanto meramente attuativo dell'articolo 189, comma 3-bis del decreto legislativo 152/06, non richiedeva tale parere. Né la norma richiamata fa menzione alcuna della assente natura regolamentare del relativo provvedimento di attuazione. Del resto, nello stabilire le modalità tecniche di attuazione dei principi introdotti dal decreto legislativo, il decreto ministeriale non introduce alcuna innovazione di tipo sostanziale rispetto all'ordinamento giuridico previgente.

Da ultimo, in merito alla questione delle officine autorizzate, si precisa che non si rilevano elementi in grado di ravvisare un mancato rispetto dei principi del libero mercato e della concorrenza. Né questo può essere ravvisato nella scelta delle officine elettrauto esercenti attività di autoriparazione, ai sensi della legge del 5 febbraio 1992, n. 122, giacché la black box è un dispositivo elettronico che viene montato sulle parti elettriche del mezzo di trasporto.

Non riteniamo infine che sussistano elementi che possono determinare il temuto annullamento del decreto istitutivo.

ALLEGATO 6

5-02531 Mariani: Attività contrattuale della Sogesid s.p.a.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli interroganti affermano che la Sogesid, divenuta società in house con la legge finanziaria 27 dicembre 2006 n. 296, rientra tra quei soggetti che non sono tenuti ad espletare procedure di evidenza pubblica per le attività ad essa affidate. Ciò è assolutamente falso. La Sogesid è soggetta alle regole di evidenza pubblica nello svolgimento delle sue attività e, quale organismo di diritto pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006, è tenuta a selezionare i suoi fornitori in conformità al Codice dei contratti. Ciò che il sito Sogesid correttamente afferma è che alla Società possono essere affidate attività senza procedura di gara da parte dello Stato, fermo restando che l'esecuzione di tali lavori da parte di Sogesid dovrà essere espletata mediante gara.

Quanto alla assenta sovrapposizione fra Sogesid e ISPRA, si tratta di questione priva di fondamento.

L'ISPRA è ente di ricerca che svolge attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, nonché per la salvaguardia della biodiversità in ambiente marino e costiero e nelle politiche per la pesca e la maricoltura sostenibili, e, infine, per la conservazione e gestione del patrimonio faunistico nazionale.

SOGESID, diversamente, si configura come società in house del MATTM che fornisce supporto tecnico-specialistico, attraverso prestazioni ingegneristiche e di servizi, alla soluzione di specifiche criticità ambientali (bonifiche, emergenza e gestione rifiuti, eccetera), nonché alla soluzione di problematiche inerenti l'uso e la

gestione delle risorse idriche in conformità alle normative nazionali e comunitarie.

Appare pertanto evidente la diversità dei ruoli e delle funzioni dei due soggetti e, nel contempo, la complementarietà delle rispettive competenze delle quali il MATTM può avvalersi. Attività relative al monitoraggio delle acque sono state svolte, in attuazione della direttiva 2060 CE con alcune regioni ma va precisato che le prestazioni richieste a Sogesid dalle regioni erano relative alla definizione di calendari di indagini sugli scarichi che le Regioni sono obbligate ad osservare utilizzando le Arpa.

Quanto alla attività di monitoraggio e vigilanza in materia di rifiuti, non risulta che la Sogesid abbia svolto attività di questa natura.

Relativamente al tema del personale, la Sogesid, in quanto società a partecipazione pubblica totalitaria, vi provvede in conformità al Regolamento interno per il reclutamento del personale, di cui si è dotata in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008.

Le procedure di selezione sono realizzate garantendo l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la celerità dell'espletamento e sono informate a criteri di imparzialità, oggettività e trasparenza. Quanto alla circostanza che la maggioranza delle attività di Sogesid vengono subappaltate a soggetti terzi, rammentiamo la natura di stazione appaltante, e non di soggetto appaltatore, della Società. Di conseguenza l'esecuzione dei lavori viene attribuita da Sogesid al soggetto che vince la gara.

In ordine al fatto che la Sogesid arrechi gravi distorsioni sul mercato della progettazione, la circostanza è destituita di fondamento in quanto Sogesid agisce nel più totale rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia, tanto è vero che l'Oice, associazione di categoria aderente a Confindustria (che raggruppa com'è noto tutte le grandi società di ingegneria italiane e la maggior parte delle più qualificate piccole e medie aziende del settore, sta discutendo un protocollo di intesa volto a stabilire forme di collaborazione che consentano, anche attraverso lo scambio di informazioni e di assistenza, lo sviluppo del mercato di riferimento.

In ultimo, si riportano qui di seguito i contratti sottoscritti dalla Sogesid con evidenziata la tipologia contrattuale e l'ammontare economico, facendo presente che l'iter amministrativo che formalizza e legittima l'affidamento alla Società degli incarichi sui temi di competenza è riconducibile a due fattispecie:

affidamento di attività di supporto tecnico-specialistico connesso alle specifiche esigenze delle diverse Direzioni Generali del Ministero dell'Ambiente e della TTM: Convenzione diretta;

affidamento di attività di prefattibilità, progettazione ed esecuzione di interventi ambientali su temi di competenza del

Dicastero (siti di interesse nazionale, interventi in materia di tutela delle acque, eccetera): Strumenti di programmazione negoziata (Accordi di programma, Accordi di Programma Quadro, Protocolli d'Intesa), dai quali derivano specifiche convenzioni attuative. In tale fattispecie rientrano anche gli affidamenti che operano in nome e per conto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale.

Si fa presente che la Sogesid dalla sua costituzione ad oggi non ha ricevuto in affidamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile alcuna commessa. Più in particolare, si precisa che sulla base di Ordinanze del Ministro dell'Interno sono stati nominati Commissari Delegati Regionali (Regioni obiettivo 1) che, per far fronte, tra l'altro, all'emergenza idrica nell'ambito della Regione di loro competenza hanno affidato alla Sogesid alcune attività i cui fondi erano stati direttamente attribuiti dal CIPE alla Sogesid e depositati in un fondo costituito ex articolo 19 del decreto legislativo n. 96/1993.

Successivamente alla trasformazione della Sogesid in società in house del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i Commissari Straordinari, nell'ambito delle emergenze idrico ambientali gestite dal suddetto Dicastero, hanno affidato alla Sogesid alcune attività come meglio di seguito individuate.

Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Qualità della Vita - Regione Puglia - Commissario di Governo per l'emergenza ambientale - Sogesid	09/04/2008	Convenzione per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica nel SIN Brindisi (Studio di fattibilità, progettazione di interventi di messa in sicurezza e bonifica falda acquifera, progettazione e realizzazione degli interventi di bonifica	€ 2.150.000
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Qualità della Vita - Sogesid	09/04/2008	Convenzione per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica nel SIN di Laghi di Mantova e Polo chimico	€ 9.608.000
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Qualità della Vita - Sogesid	17/04/2008	Convenzione per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel SIN di Napoli Orientale	€ 3.000.000
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Salvaguardia Ambientale - Sogesid	14/05/2008	Attività di supporto alla DSA nell'ambito delle Fonti energetiche Rinnovabili e dell'Efficienza Energetica, della Valutazione dell'Impatto Ambientale e della Commissione di verifica dell'impatto Ambientale - VIA e VAS	€ 3.073.427
Regione Marche - Sogesid	20/06/2008	Convenzione nell'ambito dell'Accordo di Programma per realizzare la progettazione vasca di colmata, procedure di affidamento lavori, progettazione dei lavori di consolidamento, campagne di informazione	€ 950.000
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Qualità della Vita - Sogesid	07/08/2008	Convenzione e successivo atto integrativo del 02/07/2009 per le attività di indagini e studio di fattibilità propedeutico alla progettazione della MISE, bonifica e ripristino morfologico, paesaggistico e ambientale nelle aree del SIN di Pianura	€ 3.500.000
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Qualità della Vita -	07/08/2008	Convenzione e successivo atto integrativo del 02/07/2009 per le attività di indagini e studio di fattibilità propedeutico alla progettazione della	€ 5.600.000

Sogesid		MISE, bonifica e ripristino morfologico, paesaggistico e ambientale nelle aree del SIN di Giugliano in Campania	
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Qualità della Vita - Sogesid	07/08/2008	Atto integrativo della Convenzione per il supporto tecnico al progetto "Azioni di Sistema e Assistenza Tecnica per gli Obiettivi di Servizio 2007-2013"	€ 1.000.000
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Qualità della Vita - Sogesid	09/09/2008	Convenzione per la redazione dello studio di fattibilità, progettazione preliminare, ufficio direzione lavori degli interventi areamorfologico, paesaggistico e ambientale nell'area della Collina dei Camaldoli, versanti Pianura, Soccavo, Chiaiano - Marano	€ 390.000
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Salvaguardia Ambientale - Sogesid	29/09/2008	Atto aggiuntivo n. 1 alla Convenzione sottoscritta in data 14/05/2008 per lo svolgimento di attività di supporto alla DSA nell'ambito delle Fonti energetiche Rinnovabili e dell'Efficienza Energetica, della Valutazione dell'Impatto Ambientale e della Commissione di verifica dell'impatto Ambientale - VIA e VAS	€ 6.041.740
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Qualità della Vita - Sogesid	12/12/2008	Atto Aggiuntivo n. 8 alla Convenzione del 30/12/2002 per le attività di supporto alla Direzione Geenerale per la Qualità della Vita	€ 4.500.000
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Difesa Ambiente - Sogesid	29/12/2008	Convenzione Assistenza tecnica e servizi specialistici di supporto alle strutture del Servizio Tutela delle Acque - Ufficio Tecnico del Piano di Tutela delle Acque.	€ 1.050.000
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Qualità della Vita - Regione Puglia - Commissario Delegato per l'emergenza in materia di rifiuti in Puglia - Sogesid	31/12/2008	Atto integrativo della Convenzione del 09/04/2008 per la progettazione dell'intervento di messa in sicurezza della falda della banchina di S.Apollinare, progettazione bonifica suoli mediante rimozione dei terreni contaminati	€ 400.000
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Protezione della Natura - Sogesid	26/01/2009	Assistenza tecnica e supporto operativo alla Direzione per la Protezione della Natura nell'ambito del programma di riqualificazione del management per la gestione degli enti Parco e delle Aree	€ 2.205.200

		Marine Protette nazionali e per l'esercizio del potere di vigilanza	
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Qualità della Vita - Sogesid	19/02/2009	Atto Aggiuntivo n. 9 alla Convenzione del 30/12/2002 per le attività di supporto alla Direzione Generale per la Qualità della Vita	€ 1.000.000
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Protezione della Natura - Sogesid	09/03/2009	Attività di comunicazione e divulgazione dei temi della Biodiversità e dei Cambiamenti Climatici nonché delle iniziative a carattere ambientale per la discussione ed il dibattito nel corso del G7 Ambiente e del G8	€ 614.200
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Ricerca Ambientale e lo Sviluppo - Sogesid	23/03/2009	Organizzazione G8 Ambiente - Siracusa 22/24 Aprile 2009	€ 2.138.471
Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti nella Provincia di Palermo - Sogesid	03/04/2009	Convenzione relativa alla discarica di Bellolampo (PA) - Studio preliminare, progettazione definitiva e/o esecutiva del piano di indagini - Progettazione preliminare delle opere di messa in sicurezza dell'intera discarica	€ 2.200.000
Commissario Delegato per l'emergenza nella Laguna di Marano e Grado - Sogesid	16/06/2009	Convenzione nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica del SIN Di Laguna di Grado e Marano per elaborazione studio di fattibilità, esecuzione di indagini nelle aree interne e limitrofe della Caffaro, esecuzione di rilievi, indagini,	€ 1.500.000
Autorità Portuale di Piombino - Sogesid	23/06/2009	Convenzione per individuare attività propedeutiche e funzionali all'attuazione degli interventi di bonifica negli ambiti marino-costieri presenti all'interno dei siti di bonifica di interesse nazionale di Piombino e Napoli Bagnoli-Coroglio (progettazione)	€ 2.095.000
Commissario Delegato al risanamento ambientale della Laguna di Orbetello - Sogesid	22/07/2009	Convenzione per l'esecuzione di indagini conoscitive e progettazione degli interventi di risanamento ambientale della Laguna di Orbetello (progettazione)	€ 1.680.000
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG	31/07/2009	Convenzione per l'attuazione dell'Obiettivo specifico 5.5 "Rafforzare ed integrare il sistema di governance	€ 10.000.000

Ricerca Ambientale e lo Sviluppo - Sogesid		ambientale" dell'Asse E - Capacità istituzionale, del Programma Operativo Nazionale "Governance e azioni di sistema" (FSE) 2007 - 2013 CCI n. 2007	
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Ricerca Ambientale e lo Sviluppo - Sogesid	31/07/2009	Convenzione per la definizione delle procedure finalizzate ai controlli di I° livello da espletare per le Linee di Attività 1.5, 2.2, 2.3, 2.5 e 3.2 del Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico" (FESR) 2007 - 2013, CCI 2007.IT.16.1.PO.002	€ 3.300.000
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Protezione della Natura - Sogesid	29/09/2009	Convenzione per la selezione e reclutamento personale per assistenza tecnica fondi strutturali - POIN - PAIN	€ 139.200
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Qualità della Vita - Regione Siciliana - Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque della Regione Siciliana - Sogesid	01/10/2009	Convenzione per attività da realizzare nell'ambito degli interventi di riqualificazione ambientale funzionali alla reindustrializzazione e infrastrutturazione delle aree comprese nel SIN di Priolo	€ 9.150.000
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Salvaguardia Ambientale - Sogesid	08/10/2009	Atto Aggiuntivo n. 2 alla Convenzione del 14/05/2008 nell'ambito delle fonti energetiche rinnovabili e dell'efficienza energetica, della valutazione impatto ambientale e della Commissione di verifica dell'Impatto ambientale VIA e VAS	€ 1.208.348
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Qualità della Vita - Regione Marche - Autorità Portuale Ancona - Sogesid	10/11/2009	Convenzione nell'ambito dell'Accordo di Programma per i dragaggi e lo sviluppo sostenibile delle aree portuali presenti nella regione Marche per la realizzazione di progettazione vasca di colmata porto di Ancona, progettazione e realizzazione interventi di bonifica	€ 300.000
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Protezione della Natura - Sogesid	18/11/2009	Convenzione per fornire supporto operativo e funzionale alle Aree protette nazionali per la verifica ed il monitoraggio delle azioni volte ad eventuali abbattimenti di opere abusive	€ 1.291.142

Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Qualità della Vita - Sogesid	18/11/2009	Supporto tecnico specialistico al Coviri al settore idrico integrato	€ 97.718
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Qualità della Vita - ARPA Puglia - Sogesid	19/11/2009	Convenzione per supporto tecnico specialistico per realizzazione sondaggi previsti dal Piano di Caratterizzazione SIN Brindisi	€ 140.000
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Qualità della Vita - Sogesid	19/11/2009	Supporto tecnico specialistico per la realizzazione di 111 sondaggi ricadenti nel SIC "Natura 2000"	€ 140.000
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Qualità della Vita - ISPRA - Sogesid	20/11/2009	Convenzione per l'avvio di progetti innovativi in materia di gestione e riutilizzo dei sedimenti attraverso attività di sperimentazione di tecnologie applicate sui sedimenti contaminati provenienti dalle attività di bonifica che interessano i SIN (SIN Pitelli - Livorno - La Spezia)	€ 800.000
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Lavori Pubblici - Sogesid	01/12/2009	Convenzione per regolare i servizi di supporto alle strutture tecniche dell'Assessorato dei LL.PP. Per il conseguimento degli obiettivi della convenzione quadro stipulata in data 25/07/2006	€ 332.116
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Qualità della Vita - Sogesid	16/12/2009	Convenzione per la riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto ed al contestuale sviluppo infrastrutturale prioritario dell'area portuale di Taranto. (Definizione Studio di fattibilità, Progettazione preliminare, Progettazione definitiva area ex Yard Belleli c.d. "ampliamento V sporgente"	€ 4.000.000
Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare DG Qualità della Vita - Regione Lombardia - Sogesid	17/12/2009	Convenzione per la realizzazione del progetto di bonifica delle acque di falda comprese nel SIN di Pioltello e Rodano comprensivo del modello idrogeologico della falda	€ 300.000
Ministero delle Infrastrutture - Regione Basilicata - Regione Puglia - Sogesid	03/02/2010	Atto integrativo alla convenzione relativa all'attuazione all'APQ Puglia- Basilicata-Stato	€ 850.000 annui

Commissario Delegato per la Bonifica delle discariche di Manfredonia - Sogesid	08/02/2010	Disciplinare tecnico per l'incarico di Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo all'esecuzione degli interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale di Manfredonia (FG) per le discariche pubbliche Pariti 1 - Conte di Troia	€ 550.000
---	------------	--	-----------

ALLEGATO 7

5-02188 Margiotta: Misure normative per la salvaguardia nella rappresentanza territoriale negli organi di Governo degli enti parco nazionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per quanto indicato nell'interrogazione presentata dall'onorevole Margiotta, si rappresenta quanto segue.

Il Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 2009 ha approvato, in via preliminare, il testo del regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra i quali rientrano gli Enti parco.

L'adozione di tale regolamento non risponde ad un'iniziativa del Ministero volta a riformare gli enti, ma si è resa necessaria al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dal cosiddetto decreto « tagliaenti ».

La disposizione prevede l'emanazione di regolamenti volti al riordino degli enti pubblici non economici, stabilendo che gli enti non riordinati nei termini sono soppressi.

Si è resa quindi necessaria, al fine di « salvare » gli enti parco la riduzione dei componenti del consiglio direttivo da dodici a otto.

In particolare, diversamente da quanto affermato dall'interrogante, il taglio dei 4 componenti del consiglio direttivo è stato distribuito fra le diverse componenti salvaguardando le rappresentanze territoriali.

Il maggior numero di componenti del Consiglio direttivo era infatti espresso dalle comunità del parco con 5 componenti.

Si è ritenuto, quindi, di intervenire riducendo da 5 a tre i rappresentanti della comunità che restano comunque la componente più numerosa in consiglio direttivo.

Si è ritenuto inoltre di ridurre da due a 1 il rappresentante delle associazioni ambientaliste, avendo osservato in questo anno e mezzo che spesso i nomi indicati dalle associazioni ambientaliste erano ricorrenti indipendentemente dal luogo e, quindi dal radicamento territoriale. Il quarto rappresentante soppresso è uno dei due designati dalle istituzioni scientifico-culturali.

Non si assiste, dunque, ad alcun azzeramento della partecipazione delle amministrazioni locali alle strategie e alle scelte che riguardano gli Enti parco.

Pertanto il riproporzionamento degli organi collegiali è stato compiuto nel rispetto delle attribuzioni degli enti territoriali previste dall'articolo 1: si prevede ancora che i componenti del Consiglio direttivo siano nominati sentite le regioni interessate, in piena continuità, dunque, rispetto alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Infine, tenuto conto della situazione di urgenza che ha caratterizzato l'adozione del provvedimento non abbiamo voluto evitare il confronto istituzionale in sede di Conferenza Unificata che dovrà esprimere il suo parere prima della approvazione in via definitiva del provvedimento.

Quanto alla riforma della legge quadro n. 394 del 1991, è allo studio degli uffici del Ministero, ma si pone come iniziativa del tutto autonoma e parallela al regolamento di riordino, il quale, come sottolineato, rappresentava un atto dovuto e necessario ad evitare la soppressione dei parchi. Su tale riforma il Ministero ovviamente coinvolgerà gli enti parco per recepire il loro contributo.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Federazione autotrasportatori italiani (FAI Trasporto persone) e della Federazione italiana delle imprese di noleggio auto e bus (FEDERNOLEGGIO), sulle problematiche inerenti l'attività di servizio di noleggio con conducente . 129

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009. C. 3007 Bergamini e C. 3171 Velo (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3198 Poli ed altri – Nomina di un Comitato ristretto*) 129

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 130

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 131

RISOLUZIONI:

7-00251 Velo: Piena operatività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie, anche attraverso il reclutamento del personale tecnico proveniente dal gruppo Ferrovie dello Stato (*Seguito della discussione e rinvio*) 132

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 132

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 febbraio 2010.

Audizione di rappresentanti della Federazione autotrasportatori italiani (FAI Trasporto persone) e della Federazione italiana delle imprese di noleggio auto e bus (FEDERNOLEGGIO), sulle problematiche inerenti l'attività di servizio di noleggio con conducente.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009. C. 3007 Bergamini e C. 3171 Velo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3198 Poli ed altri – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 10 febbraio 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che è pervenuta richiesta di assicurare la pubblicità dei lavori anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Se non vi sono obiezioni, ne propone l'attivazione.

La Commissione concorda.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte quindi che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 3198 Poli ed altri recante « Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009 e per il finanziamento dei lavori di ricostruzione » che verte su materia riconducibile a quella delle proposte già all'ordine del giorno.

Dispone, pertanto, l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, della proposta di legge C. 3198.

Nedo Lorenzo POLI (UdC) illustra la proposta di legge di cui è primo firmatario, sottolineando la gravità del disastro ferroviario di Viareggio e l'esigenza improrogabile di intervenire in modo tempestivo per aiutare i familiari delle vittime e coloro che hanno subito lesioni. Osserva in proposito che le cifre stanziata finora risultano palesemente insufficienti; rileva altresì che non si conoscono i tempi con cui saranno messi a disposizione delle famiglie delle vittime i risarcimenti dovuti. La proposta di legge da lui presentata insieme ad altri colleghi del proprio gruppo mira pertanto alla duplice finalità di provvedere con una somma adeguata alle famiglie delle vittime e di garantire che i contributi siano effettivamente erogati in tempi rapidi.

Mario VALDUCCI, *presidente*, propone che la Commissione deliberi la nomina di un Comitato ristretto con il compito di predisporre, sulla base delle proposte di legge abbinata, un testo unificato che possa essere successivamente adottato dalla Commissione come testo base.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che i componenti del Comitato ristretto saranno designati sulla base delle indicazioni dei gruppi. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.

C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 luglio 2009.

Mario VALDUCCI, *presidente*, propone che la Commissione deliberi la nomina di un Comitato ristretto con il compito di predisporre, sulla base delle proposte di legge abbinata, un testo unificato che possa essere adottato dalla Commissione come testo base.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che i componenti del Comitato ristretto saranno designati sulla base delle indicazioni dei gruppi. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.30.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che in data 19 febbraio scorso il Presidente delle Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha trasmesso alla Camera una segnalazione dell'Autorità in merito alla delega, contenuta nel disegno di legge in esame, per il recepimento della direttiva comunitaria n. 2008/6/CE, in materia di servizi postali. Più precisamente, la segnalazione ha per oggetto l'esigenza di individuare, in attuazione della normativa comunitaria, un'Autorità di regolazione nazionale indipendente in materia di servizi postali e l'opportunità di assegnare tale funzione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Mario LOVELLI (PD) evidenzia che, in base alla documentazione pervenuta alla Commissione sul disegno di legge in esame, e tenuto conto anche delle considerazioni svolte dal vice ministro Romani nella seduta del 17 febbraio scorso, emerge l'esigenza di inserire nel testo in esame la previsione di un'autorità di regolazione per i servizi postali. Richiama in proposito anche il recente intervento dell'Autorità Antitrust, con cui si illustra come un'adeguata attuazione del processo di liberalizzazioni in settori quali le poste e i trasporti richieda l'introduzione di meccanismi di regolazione efficaci e dotati di completa autonomia. Richiama al riguardo la proposta di legge di cui è primo firmatario relativa all'istituzione di un'Autorità di regolazione nel settore dei trasporti, di cui la Commissione ha avviato l'esame. Sulla base di tutti gli elementi brevemente ricordati ritiene che il disegno di legge comunitaria sia la sede più appropriata per un intervento organico volto

all'istituzione di autorità di regolazione, a partire da quella per i servizi postali, superando le carenze che appaiono evidenti nel modo di procedere finora seguito dal Governo, che è ripetutamente intervenuto, in modo frammentario, su questioni di rilevanza essenziale, come la disciplina dei servizi di trasporto ferroviario ovvero quella dei diritti portuali. Preannuncia quindi la presentazione di un emendamento volto a prevedere l'attribuzione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di autorità di regolazione del mercato dei servizi postali, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva comunitaria.

Osserva quindi che il gruppo Poste italiane giunge alla scadenza per la liberalizzazione del mercato dei servizi postali, fissata al 31 dicembre 2010, in condizione di evidente difficoltà. Per un verso infatti il contratto di programma 2006-2008 non è stato aggiornato. Per altro verso, sono estremamente frequenti i disagi evidenziati dagli utenti in relazione all'esplicitamento del servizio universale, come dimostra anche, a livello parlamentare, il gran numero di atti di sindacato ispettivo presentati sull'argomento. Osserva che, se è vero che i bilanci del gruppo sono stati riportati in ordine, tale risultato, indubbiamente positivo, è stato raggiunto in virtù dell'ampia diversificazione delle attività, in particolare sul versante finanziario e assicurativo. Rileva che d'altra parte, per quanto concerne i servizi postali, si è avuto un consistente adeguamento delle tariffe praticate e che la diversificazione, con specifico riferimento alle attività di gestione finanziaria, può comportare notevoli rischi e fare emergere risultati negativi sia per quanto riguarda il gruppo, sia per quanto riguarda i risparmiatori.

In conclusione ritiene che debbano essere considerate con grande attenzione le indicazioni dell'Autorità garante delle concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e che si debba procedere nel senso in esse prospettato di assegnare alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le

funzioni di autorità di regolazione del mercato dei servizi postali. Ritiene altresì che si debbano tempestivamente adottare misure idonee a garantire che il gruppo Poste italiane possa affrontare la liberalizzazione del mercato dei servizi postali in condizioni adeguate. Auspica quindi che di queste esigenze si tenga conto nell'esame degli emendamenti e nella proposta di relazione alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) che il relatore si accinge a predisporre.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO ritiene non corrispondenti al vero le considerazioni del deputato Lovelli in base alle quali il Governo non avrebbe finora attuato una politica adeguata nel settore dei trasporti. Afferma invece che il Governo in carica ritiene che i trasporti e la logistica rappresentino un settore strategico per lo sviluppo del Paese. Questa posizione trova, a suo giudizio, riscontro nei numerosi ed importanti interventi che il Governo ha finora attuato a sostegno di tale settore. Nel richiamare quindi la documentazione consegnata alla Commissione nella seduta del 17 febbraio per quanto concerne le disposizioni inserite nel disegno di legge comunitaria nel corso dell'esame in seconda lettura da parte del Senato relative alla carta di qualificazione del conducente (articolo 39) e all'attuazione della direttiva comunitaria in materia di diritti aeroportuali (articolo 40), evidenzia che il testo dell'articolo 39 corrisponde esattamente alle disposizioni inserite nel testo unificato in materia di sicurezza stradale, che è stato approvato dalla Commissione in sede legislativa e si trova attualmente all'esame della 8ª Commissione del Senato.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che, come stabilito nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 17 febbraio scorso, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in esame è fissato per le ore 16 della giornata

odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 14.50.

RISOLUZIONI

Martedì 23 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.50.

7-00251 Velo: Piena operatività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie, anche attraverso il reclutamento del personale tecnico proveniente dal gruppo Ferrovie dello Stato.

(Seguito della discussione e rinvio).

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di martedì 16 febbraio l'onorevole Velo ha illustrato la risoluzione di cui è primo firmatario e che il rappresentante del Governo si è riservato di intervenire al termine della discussione.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO chiede di poter effettuare un ulteriore approfondimento sui contenuti della risoluzione in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, a seguito della richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito della discussione della risoluzione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- Legge comunitaria 2009. C. 2449/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Rinvio del seguito dell'esame*) 133
- Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana concernente l'apertura dell'Ufficio « Indonesian Trade Promotion Center » (ITPC), fatto a Jakarta il 10 marzo 2008. C. 3082 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 133

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione informale del Commissario dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), ingegnere Giovanni Lelli, in merito alla definizione del nuovo piano industriale in relazione all'istituzione della nuova Agenzia prevista dall'articolo 37 della legge n. 99 del 2009 134

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 13.20.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Rinvio del seguito dell'esame*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2010.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana concernente l'apertura dell'Ufficio « Indonesian Trade Promotion Center » (ITPC), fatto a Jakarta il 10 marzo 2008. C. 3082 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, ricorda che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana concernente l'apertura dell'Ufficio « Indonesian Trade Promotion Center ».

Il Memorandum in esame risponde alle esigenze di una maggiore cooperazione nei campi dell'economia e del commercio tra

l'Italia e l'Indonesia, che rappresenta uno dei Paesi più importanti sul piano commerciale sia per numero di abitanti che per tasso di sviluppo.

L'accordo consente la formalizzazione delle aspettative verso l'apertura di una serie di rapporti commerciali con la Repubblica indonesiana inserendosi nell'ambito di un auspicabile allargamento delle relazioni economiche bilaterali.

Quanto al contenuto del Memorandum, esso si articola in un preambolo e nove articoli.

Con l'articolo 1 si stabilisce l'apertura a Milano dell'ufficio « Indonesian Trade Promotion Center » (ITPC) e, in base al principio di reciprocità, l'eventuale istituzione di un Centro di promozione commerciale in una città indonesiana a scelta del Governo italiano, per cui sarà comunque necessario un ulteriore provvedimento legislativo.

Gli articoli 2 e 3 riguardano le finalità e le attività dell'ITPC che consistono principalmente nell'assistenza all'Ambasciata indonesiana a Roma al fine di promuovere il commercio dall'Indonesia verso l'Italia e ad ampliare l'accesso al mercato italiano di prodotti indonesiani. Le attività che l'ITPC dovrà intraprendere consistono nella pubblicizzazione e introduzione in Italia di prodotti di industrie indonesiane, nell'assistenza alle missioni commerciali da e per l'Indonesia, nello scambio di informazioni utili al miglioramento del commercio indonesiano, nella conduzione di ricerche e studi, nell'agevolazione della cooperazione tecnica, incluso il trasferimento di tecnologia concernente il commercio.

Gli articoli 4 e 5 concernono lo stato giuridico dell'ITPC e del personale: all'ITPC viene riconosciuta personalità giuridica, mentre il suo personale non godrà di uno status diplomatico o consolare, ma avrà l'assistenza del Governo italiano per l'ottenimento dei visti appropriati per i soggetti che non sono cittadini italiani e residenti permanenti in Italia; gli articoli 6 e 7 riguardano la soluzione dei casi di abuso e di eventuali controversie; gli ar-

ticoli 8 e 9 concernono l'eventuale modifica, nonché l'entrata in vigore, la durata e la denuncia del Memorandum d'Intesa.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Memorandum, segnala che esso si compone di tre articoli, dei quali il primo reca l'autorizzazione alla ratifica propriamente detta, il secondo l'ordine di esecuzione e il terzo la previsione dell'entrata in vigore della legge di autorizzazione il giorno successivo alla pubblicazione della medesima nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il disegno di legge non reca alcuna norma di copertura finanziaria: la relazione introduttiva al disegno di legge, infatti, asserisce che l'attuazione dell'accordo non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto, come accennato, l'eventuale apertura di un Centro di promozione commerciale italiano in altra città indonesiana, previsto come eventualità dall'articolo 1 dell'accordo, avverrà con l'approvazione di un apposito provvedimento legislativo.

In relazione al contenuto del disegno di legge in esame, propone l'espressione di un parere favorevole alla III Commissione.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 febbraio 2010.

Audizione informale del Commissario dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), ingegnere Giovanni Lelli, in merito alla definizione del nuovo piano industriale in relazione all'istituzione della nuova Agenzia prevista dall'articolo 37 della legge n. 99 del 2009.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.20.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiaco-
 como, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C.
 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio 135

COMITATO RISTRETTO:

Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori.
 C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C.
 3102 Donadi 135

COMITATO RISTRETTO

Martedì 23 febbraio 2010.

**Norme in favore di lavoratori con familiari grave-
 mente disabili.**

**C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380
 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigia-
 como, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279
 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C.
 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio.**

Il comitato ristretto si è riunito dalle
 13.40 alle 14.20.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 23 febbraio 2010.

**Interventi in materia di ammortizzatori sociali e
 tutela di determinate categorie di lavoratori.**

**C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli,
 C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi.**

Il comitato ristretto si è riunito dalle
 14.20 alle 15.15.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	136
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	136
ALLEGATO (<i>Emendamento approvato</i>)	142

SEDE REFERENTE

Martedì 23 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 13.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, comunica che il deputato Emanuela Munerato ha cessato di fare parte della Commissione e che sono entrati a farne parte i deputati Edoardo Rixi e Raffaele Volpi.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876

Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 febbraio 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Ricorda che il relatore ed il Governo avevano espresso parere contrario sull'emendamento Turco 3.37; lo pone quindi in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 3.37.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Brugger 3.6; si intende vi abbia rinunciato.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL), intervenendo sull'emendamento 3.10 del relatore, ne ritiene condivisibili i principi ispiratori ma lo reputa contraddittorio nei contenuti. In particolare, considera ulteriore e fuorviante il riferimento della proposta emendativa al rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, in quanto, rileva, tale strumento pattizio persegue finalità antidiscriminatorie di natura diversa rispetto all'oggetto dell'emendamento in esame e rischia pertanto di minarne l'efficacia del disposto normativo. Esorta pertanto il relatore ad omettere l'esplicito richiamo alla citata Convenzione. In relazione poi all'inciso della proposta emendativa che prescrive che l'alimentazione e l'idratazione non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento, evidenzia la fragilità giuridica della formulazione. Valuta negativamente la prevista deroga all'obbligo di mantenimento dell'alimentazione ed idratazione nel caso in cui queste risultino non più idonee a fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo, in quanto, non sussistendo valide indicazioni scientifiche al riguardo, non è chiaro quali siano i casi a cui applicare tale eccezione. Adombra, quindi, il sospetto che tale previsione rappresenti una norma di chiusura cui poter ricondurre una molteplicità di casi incerti rispetto alla principale fattispecie definita dall'emendamento; il che evidenzia, sostiene, la scarsa convinzione del relatore e della maggioranza sulla formulazione ivi contemplata. Conclude rilevando che per ragioni di mero buonsenso nessun medico imporrebbe l'idratazione e l'alimentazione artificiale ad un corpo che non riesce più ad assimilare le sostanze, anche perché, altrimenti, si configurerebbe un'ipotesi di vero e proprio accanimento terapeutico.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), pur dichiarando di non condividere del tutto l'emendamento del relatore 3.10, preannuncia il proprio voto favorevole per rispettare lo sforzo profuso dalla Commis-

sione nel tentare di definire un testo che si rende necessario ed indispensabile per stabilire dei criteri chiari sulla materia. Ravvisa l'opportunità che il provvedimento in esame, con particolare riferimento all'articolo 3, possa essere migliorato nel corso dell'esame in Assemblea in esito ad ulteriori e specifici approfondimenti delle delicate questioni e scelte di valore che sottendono i contenuti del testo in esame.

Livia TURCO (PD), in merito all'emendamento 3.10 del relatore, sostiene di comprendere la *ratio* che ne ispira i contenuti, ed in particolare l'esigenza che non sussistano dubbi ed ambivalenze in ordine all'ambito di applicazione della legge. Pur apprezzando lo sforzo sostenuto dal relatore nel formulare l'emendamento, ritiene tuttavia non adeguate le previsioni ivi contemplate. Fa notare che sarebbe stato opportuno esaminare tale proposta emendativa contestualmente agli emendamenti Calgaro 3.13 e Livia Turco 3.38, di analogo tenore ma connotati da una maggiore precisione nel delineare taluni specifici profili rispetto ai quali appare gravemente lacunosa la proposta emendativa del relatore. Osserva che l'emendamento Livia Turco 3.38 si caratterizza per la sua valenza di riduzione del danno in quanto non modifica la legge e pone un divieto di imposizione dell'accanimento terapeutico. Sottolinea che occorre valorizzare l'esigenza di una maggiore responsabilità nella scelta di sospendere il trattamento dell'alimentazione e idratazione. Si rammarica del mancato dialogo con il Governo e la maggioranza su tale aspetto e della scarsa volontà di attivare una proficua interlocuzione con l'opposizione da parte del Governo medesimo. Nel ribadire la necessità di pervenire ad una formulazione che precluda decisamente qualsiasi forma di imposizione ai medici dell'accanimento terapeutico, richiama e rilancia le posizioni espresse sull'argomento dai medici palliativisti. Esorta quindi ad una maggiore attenzione da parte del Governo sulle ragioni e sulle proposte dell'opposizione, soprattutto su un tema centrale della legge quale quello in discussione.

Paola BINETTI (UdC) dichiara di condividere completamente le considerazioni svolte dal deputato Turco. Preannuncia tuttavia il proprio voto favorevole sull'emendamento del relatore 3.10, valutando parimenti con favore l'emendamento Livia Turco 3.38, che di fatto risponde alle medesime esigenze. Fa notare che il Parlamento fornirebbe al Paese una prova di alta democrazia qualora si pervenisse ad una collaborazione piena degli opposti schieramenti politici e si approdasse ad un testo condiviso che di certo assumerebbe un valore etico particolarmente incisivo ed avrebbe un forte impatto nell'opinione pubblica. Nel riconoscere che la proposta emendativa presentata dalla collega Livia Turco appare particolarmente equilibrata, avanza al relatore la richiesta di accantonare l'esame degli emendamenti suddetti al fine di consentire un maggiore approfondimento del tema e pervenire quindi ad una formulazione condivisa dell'articolo 3.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene compito della Commissione valutare il contenuto delle proposte emendative con una prospettiva politicamente laica e scevra da condizionamenti ideologici e religiosi. Reputa equilibrato il tenore dell'emendamento 3.10 del relatore, del quale apprezza il richiamo alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che considera del tutto pertinente alla materia in esame. Aggiunge al riguardo che l'articolo 25, lettera f), della predetta Convenzione richiede agli Stati di prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di cure e servizi sanitari o di cibo e fluidi sulla base della disabilità. Fa notare che in una delle proposte emendative già approvate è contemplato anche il riferimento all'articolo 3 della Costituzione, che peraltro impone l'obbligo di non discriminazione in relazione a profili ancora più generici rispetto a quelli cui si riferisce l'emendamento 3.10 del relatore. Auspica che la Commissione proceda con tempestività all'esame ed all'approvazione delle legge, se necessario anche ricorrendo allo strumento del con-

tingentamento dei tempi della discussione al fine di evitare un defaticante susseguirsi di interventi che in taluni casi assumono carattere meramente dilatorio ed ostruzionistico.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, replica che non è possibile in tale sede adottare il contingentamento dei tempi della discussione, considerato peraltro che il provvedimento non è stato ancora calendarizzato all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), dopo aver precisato che la proposta di legge per la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità era stata presentata prima dal suo gruppo e solo successivamente dal Governo, in relazione all'emendamento 3.10 del relatore osserva che il richiamo a tale Convenzione assume carattere meramente strumentale. Fa notare che la differenza tra il citato emendamento del relatore e l'emendamento Livia Turco 3.38 attiene alla mancata indicazione, nel primo, del soggetto titolato a decidere sulla sospensione dell'idratazione e alimentazione. Sottolinea che tale lacuna è estremamente grave e verrebbe superata nell'emendamento Livia Turco 3.38 con l'esplicito riferimento al medico curante. Aggiunge che la prevista possibilità, contemplata dall'emendamento del relatore, di sospensione del trattamento di alimentazione e idratazione artificiale evidenzia un passo indietro della maggioranza rispetto al testo del Senato e pertanto dimostra l'errore in cui hanno indugiato la maggioranza ed il Governo nel portare avanti argomentazioni meramente ideologiche sulla ineludibilità di evitare qualsivoglia sospensione del trattamento di alimentazione e idratazione.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) sottolinea che il tema in discussione costituisce il fulcro e l'elemento centrale di una legge che tutti auspicano possa essere approvata quanto prima in un testo chiaro e privo di ambiguità. Si dichiara contraria alla possibilità di sospensione dell'alimentazione e

idratazione e ritiene opportuno procedere ad una ampia ed approfondita riflessione sul punto anche nel passaggio del provvedimento in Assemblea. In relazione all'emendamento Livia Turco 3.38, valuta favorevolmente le previsioni afferenti al medico curante ed al coinvolgimento dei familiari, mentre in riferimento all'emendamento del relatore ritiene che non sia affatto chiaro quale soggetto sia legittimato ad assumere la decisione di sospendere, nei casi eccezionalmente richiamati, l'alimentazione e idratazione. Per tali ragioni, dichiara che non parteciperà al voto.

Vittoria D'INCECCO (PD) evidenzia l'esigenza che la formulazione del testo dell'articolo 3 possa tutelare il diritto di scelta del cittadino, che non può essere in alcun modo compresso da una previsione legislativa. Osserva che nella fase del fine vita si richiede una forte dose di buon senso e coraggio, nonché condivisione delle scelte più estreme che non possono essere pilotate o indotte da una prescrizione normativa.

Laura MOLTENI (LNP) ritiene utile il richiamo alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità nell'emendamento 3.10 del relatore. Avanza quindi al Governo una richiesta di chiarimento in relazione all'effettiva portata che può assumere la citata Convenzione rispetto al testo dell'articolo 3 del provvedimento in esame.

Carmelo PORCU (PdL) desidera esprimere alcune considerazioni sull'emendamento in discussione, osservando innanzitutto che esso rappresenta il risultato di un ampio dibattito sviluppatosi in Parlamento e nel mondo filosofico e scientifico dopo l'approvazione in Senato del testo cd. Calabrò e in particolare della disposizione sulla idratazione e nutrizione artificiali. Ripercorrendo i punti salienti di tale dibattito, ricorda che il testo del comma 5 dell'articolo 3 venne da subito fatto oggetto di forti critiche da parte di giuristi, di medici e di filosofi, che hanno considerato tale norma come oscurantista e

poco rispettosa della dignità dell'uomo. Il relatore on. Di Virgilio, pertanto, presentando l'emendamento 3.10, ha tentato di appianare gli aspetti più controversi della norma e venire incontro alle richieste provenienti da più parti, mantenendo però fermi i principi fondamentali di tutela della vita fino alla sua fine naturale.

Dichiara quindi il suo voto favorevole sull'emendamento 3.10 del relatore, che non ritiene affatto contrastare con le proprie convinzioni politiche e religiose. Dopo aver osservato che il testo dell'emendamento implicitamente individua nel medico curante il soggetto abilitato ad assumere le decisioni relative alla sospensione della nutrizione e idratazione artificiali, ritiene che il Parlamento debba assumersi la responsabilità di legiferare anche su materie e argomenti così delicati, che riguardano il mistero della vita e della morte. Su tali temi ci saranno sempre situazioni che sfuggiranno all'applicazione della legge e che non potranno essere ricondotte ad essa, ma ciò non esime il legislatore dall'approvare una legge che sia il più possibile attenta alla tutela della vita.

Luisa BOSSA (PD) chiede al relatore quale sia il soggetto che dovrebbe decidere l'eventuale sospensione del trattamento artificiale di alimentazione e idratazione; fa notare che si tratta del punto dirimente della legge e sul quale si delinea una differenziazione di posizioni da parte della maggioranza.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), pur manifestando stima per il relatore, ritiene non adeguato lo sforzo profuso, il cui esito configura una formulazione contraddittoria dell'emendamento 3.10. Ritiene opportuno che la legge eviti di interferire eccessivamente in un ambito delicato e personale quale quello della sfera privata del fine vita. L'emendamento 3.10 del relatore, osserva, tende invece ad appesantire la legge rendendola inutilmente e inopinatamente restrittiva. Chiede chiarimenti in ordine a quali siano le funzioni fisiologiche essenziali del corpo che, qualora non assorbano più i fattori

nutrizionali forniti al paziente, possono comportare la sospensione dell'alimentazione ed idratazione. Pone il quesito se le suddette funzioni fisiologiche essenziali siano quelle cardiovascolari, quelle respiratorie o di altra natura. Ritiene che non esistano indicazioni scientifiche risolutive al riguardo. Fa notare che appare acclarato, e le società farmaceutiche nonché le fonti scientifiche lo confermano, che soltanto con atto medico e con una procedura scientificamente collaudata è possibile fornire l'alimentazione e l'idratazione artificiali attraverso sostanze farmaceutiche. Tale considerazione rivela una profonda contraddizione insita nell'emendamento del relatore, in quanto, pur di salvaguardare il sostegno alla vita, rischia di cadere nell'accanimento terapeutico.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL) sottolinea come l'emendamento in discussione tenti di risolvere una serie di problematiche da più parti sollevate in merito alle questioni che ruotano attorno alla nutrizione e alla idratazione artificiali. Apprezzando tale tentativo, dichiara che voterà a favore dell'emendamento 3.10 del relatore, che giudica tuttavia suscettibile di dubbi e interpretazioni e che, pertanto, auspica venga modificato nel prosieguo dell'esame.

Delia MURER (PD), nel preannunciare il proprio voto contrario sull'emendamento 3.10 del relatore, ravvisa l'opportunità che la Commissione deliberi l'accantonamento dello stesso affinché possa essere esaminato contestualmente agli emendamenti Calgaro 3.13 e Livia Turco 3.38.

Carmine Santo PATARINO (PdL) osserva che dagli interventi dei deputati dell'opposizione emerge un orientamento in alcuni casi di favore nei confronti delle aperture che l'emendamento del relatore dimostrerebbe, mentre in altri casi il giudizio sullo stesso è decisamente negativo, cosa che dimostra che anche nell'opposizione sussiste la dialettica che anima i deputati della maggioranza.

Ciò premesso, ritiene che si debba procedere con la votazione dell'emendamento.

Eugenio MAZZARELLA (PD) ritiene opportuno fare ricorso al buonsenso per definire il perimetro normativo di una fattispecie così delicata che sottende a scelte di valore che non possono in alcun modo essere semplificate e prescritte in una disposizione di legge. Osserva che l'accanimento terapeutico è causato sovente dalla sproporzione tra i mezzi adoperati e il fine che si intende perseguire nel corso della terapia; non si può pertanto valutare e definire a priori, in una previsione normativa, quale sia il limite tra il sostegno alla vita e l'accanimento terapeutico, considerate anche le molteplici variabili che ne determinano l'insorgere nel decorso della malattia.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA esprime un convinto ringraziamento per gli interventi svolti e per i contributi forniti alla discussione. Concorda sulla considerazione che i profili dibattuti costituiscono l'elemento centrale della legge e concorda sulle osservazioni del deputato Porcu, secondo il quale nel fine vita appaiono dilemmi etici insormontabili e risulta non agevole legiferare al riguardo. Fa notare che l'apertura del Governo in ordine alle eccezionali ipotesi di sospensione dell'alimentazione e idratazione non costituisce un passo indietro bensì risulta funzionale alla estensione della platea dei destinatari del provvedimento, che attiene ai pazienti terminali come ai pazienti che versano in uno stato vegetativo, come si evince chiaramente dal successivo emendamento 3.11 del relatore. Sorge peraltro anche la specifica questione della tutela del diritto all'accudimento. Reputa opportuno approvare l'emendamento 3.10 del relatore, fatta salva la possibilità in Assemblea di prospettare eventuali nuove riformulazioni del contenuto dell'articolo 3 in esito ad ulteriori approfondimenti della questione.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, nel concordare con l'intervento del sottosegretario, precisa che rispetto al testo approvato al Senato si è provveduto ad effettuare un ampliamento della pla-

tea dei destinatari del provvedimento in quanto oltre ai pazienti che sono in stato vegetativo si delineano altre differenziate situazioni cliniche in relazione alle quali il medico è tenuto a valutare e giudicare le modalità di prosecuzione della cura. Fa notare che il testo prospettato dal relatore non impone uno specifico trattamento ma tende ad affermare il principio del prendersi cura del malato fino a quando sia possibile senza tuttavia configurare mai una situazione di accanimento terapeutico.

La Commissione approva l'emendamento 3.10 del relatore (*vedi allegato*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che risultano così preclusi gli emendamenti Calgaro 3.13, Mura 3.23, Mura 3.24, Lenzi 3.31, Palagiano 3.27, Palagiano 3.26, Livia Turco 3.36, Barani 3.3 e Livia Turco 3.38 limitatamente al primo periodo. Infine, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-*bis* Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-*bis* Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 3.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

3. 10. Il Relatore.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Sulla riforma della normativa in materia di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione enologi enotecnici italiani (Assoenologi) 143

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. Nuovo testo C. 2451 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) . 143

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 febbraio 2010.

Sulla riforma della normativa in materia di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione enologi enotecnici italiani (Assoenologi).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione

delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.

Nuovo testo C. 2451 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Sebastiano FOGLIATO (LNP), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame reca la ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, regione considerata una delle ultime aree naturali dell'Europa centrale. In esse sono presenti circa 30 mila specie animali e 13 mila specie vegetali, molte delle quali esclusive di tale area. Esse costituiscono inoltre la più grande riserva d'acqua d'Europa, e danno vita ai più grandi fiumi europei. Tali caratteristiche rendono le Alpi, non solo una regione dalle straordinarie risorse ambientali, ma anche un territorio sensibile e complesso e, quindi, particolarmente esposto alla pressione esercitata dall'uomo e dalle sue attività.

Le Alpi, infine, si estendono sui territori nazionali di più Stati europei ed i suoi

confini sono definiti da elementi naturali e da caratteristiche socioeconomiche che quasi mai coincidono con le frontiere degli Stati nazionali interessati.

L'insieme delle suddette ragioni è alla base della consapevolezza che, da tempo, accomuna tutti gli Stati interessati, riguardo alla necessità di realizzare un vero ed efficace coordinamento internazionale degli interventi a tutela della regione alpina, minacciata dai cambiamenti climatici e dalle infrastrutture e dal turismo di massa.

Il 7 settembre 1991, dopo un negoziato di due anni, sei Paesi dell'arco alpino (Austria, Svizzera, Francia, Germania, Italia e Liechtenstein), e la Commissione europea, hanno sottoscritto, a Salisburgo, la Convenzione delle Alpi, che per la prima volta riconosce l'unità territoriale alpina e la necessità di garantire sviluppo e politiche di tutela comuni. A tali Paesi si sono successivamente aggiunti Slovenia e Principato di Monaco, che hanno portato agli attuali otto (più la commissione UE) il numero degli Stati aderenti alla Convenzione.

La Convenzione, la cui ratifica da parte dell'Italia è avvenuta con la legge 14 ottobre 1999, n. 403, si configura come un accordo-quadro, nel cui ambito sono definiti gli obiettivi per una corretta politica ambientale, per la salvaguardia delle popolazioni e delle culture locali e per l'armonizzazione tra gli interessi economici e la tutela del delicato ecosistema alpino, stabilendo i criteri cui dovrà ispirarsi la cooperazione fra i paesi interessati, in ottemperanza ai principi della prevenzione, della cooperazione e della responsabilità di chi causa danni ambientali.

Al fine di poter perseguire i suddetti obiettivi, le parti aderenti alla Convenzione si impegnano ad realizzare gli interventi necessari, anche attraverso la successiva adozione di specifici Protocolli, dei quali, appunto, si chiede l'autorizzazione alla ratifica con il provvedimento in esame.

I Protocolli sono nove e sono indicati all'articolo 1, comma 1, alle lettere da a) a i). In particolare, essi riguardano:

a) « Protocollo nell'ambito delle foreste montane », fatto a Brdo il 27 febbraio 1996;

b) « Protocollo nell'ambito della pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile », fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

c) « Protocollo nell'ambito della composizione delle controversie », fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000;

d) « Protocollo nell'ambito della difesa del suolo », fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

e) « Protocollo nell'ambito dell'energia », fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

f) « Protocollo nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, con allegati », fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

g) « Protocollo nell'ambito dell'agricoltura di montagna, con allegato », fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

h) « Protocollo nell'ambito del turismo », fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

i) « Protocollo nell'ambito dei trasporti », fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

Oltre al protocollo specificatamente dedicato all'agricoltura di montagna, sono da considerare rilevanti ai fini del ruolo multifunzionale dell'agricoltura anche i protocolli relativi alle foreste, alla difesa del suolo, alla tutela del paesaggio, alla pianificazione territoriale ed allo sviluppo sostenibile.

In particolare, il Protocollo sull'agricoltura di montagna prevede principalmente di incentivare le attività agricole ecocompatibili (ad esempio: allevamento estensivo), nonché finalizzate alla tutela dell'ambiente e del paesaggio (rientrando quindi anche nei relativi Protocolli). In questo senso è anche prevista la conservazione delle fattorie e degli elementi

architettonici rurali tradizionali. Particolare attenzione è, inoltre, riservata alla valorizzazione dei prodotti di montagna per i quali è anche prevista la creazione di specifici marchi di denominazione di origine o di garanzia della qualità.

Il Protocollo sulle foreste montane, poi, presta particolare attenzione alla pianificazione forestale finalizzata ad assicurare le funzioni protettive delle foreste e la loro rilevanza dal punto di vista economico ed ecologico.

Con riferimento ai contenuti che, nell'ambito dei Protocolli non dedicati espressamente al settore primario, che rivestono maggiore interesse agricolo vi è da rilevare che nei Protocolli sulla pianificazione territoriale e sullo sviluppo sostenibile è riservata particolare attenzione al ruolo che il settore primario, attraverso attività le agrosilvopastorali, è in grado di svolgere al fine di migliorare le caratteristiche del territorio in funzione della difesa dai ri-

schi naturali. Contenuti analoghi si ritrovano anche nel Protocollo per la difesa del suolo, ove è riconosciuta particolare importanza alla necessità di applicare appropriate pratiche di coltivazione, pastorizia e silvicoltura.

Considerata l'importanza che l'attuazione degli interventi di cui ai Protocolli di cui si chiede la ratifica potrà rivestire ai fini di una concreta protezione della regione alpina e tenuto conto che, allo stato, gli unici Paesi a non avere ancora ratificato alcun Protocollo sono l'Italia e la Svizzera, ritiene che la Commissione possa esprimersi positivamente, al fine di procedere con la massima celerità possibile alla ratifica recata dal provvedimento in esame.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	146
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	146

SEDE REFERENTE

Martedì 23 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.15.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2010.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che l'esame del disegno di legge comunitaria 2009, già approvato in prima lettura dalla Camera e trasmesso con modifiche dal Senato, è stato avviato dalle Commissioni di settore e si concluderà presumibilmente entro la settimana corrente.

Dichiara quindi concluso l'esame preliminare del provvedimento presso la XIV Commissione e propone di stabilire per le

ore 12 di martedì 2 marzo prossimo il termine per la presentazione di emendamenti.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, riterrebbe opportuno posticipare di due giorni il termine indicato.

Mario PESCANTE, *presidente*, propone dunque di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge comunitaria per le ore 14 di giovedì 4 marzo 2010.

La Commissione concorda.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E DI VIGILANZA:

Proposta di modifica delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per le elezioni regionali, provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010 (<i>Non passaggio all'esame</i>)	147
--	-----

Martedì 23 febbraio 2010. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Interviene per la RAI il dottor Daniele Mattaccini.

La seduta comincia alle 20.10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E DI VIGILANZA

Proposta di modifica delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per le elezioni regionali, provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010.

(Non passaggio all'esame).

Dopo aver ricordato le ragioni della convocazione odierna, il PRESIDENTE dà la parola al senatore Butti per verificare l'eventuale disponibilità della maggioranza a modificare il provvedimento approvato il 9 febbraio scorso.

Il senatore BUTTI (PdL) ritiene non vi siano le condizioni per interventi correttivi al regolamento, discusso e votato con attenzione dalla sua parte politica. Il documento è utile per dare la massima informazione, non cancella nessuna trasmissione di approfondimento ed è rispettoso sia della legge n. 28 del 2000 sia delle pronunce della Corte Costituzionale in materia.

Ritenendo che in questi giorni i conduttori abbiano cercato di esercitare un potere personale, acquisito anche grazie a lottizzazioni precedenti, il deputato BELTRANDI (PD) concorda con il senatore Butti e ritiene necessario applicare immediatamente le norme approvate.

Dopo aver ringraziato il Presidente per il generoso tentativo di mediazione, il senatore MORRI (PD) evidenzia che l'in-

tero vertice RAI ha segnalato lo stravolgimento dei palinsesti, il danno economico e la violazione dell'autonomia editoriale determinati dal nuovo regolamento elettorale. Il centrodestra si assume una grave responsabilità ed egli auspica che la società concessionaria sia in grado di resistere a disposizioni che presentano palesi profili di incostituzionalità. Il Gruppo PD si dissocia nettamente dal segnale di profonda debolezza della politica cui si è dato vita al solo scopo di vanificare la *par condicio*.

Secondo il deputato CARRA (UdC) esistevano margini per evitare l'attuale situazione di stallo, ma la maggioranza non ha collaborato. La Commissione sarà utilizzata per una vendetta nei riguardi dei conduttori televisivi scomodi e la politica rischierà di scomparire nei giorni finali della campagna elettorale. Occorrerà compiere una valutazione delle conseguenze di una rigida applicazione della *par condicio*, nonché del possibile comportamento dell'Agcom a seguito delle decisioni della Commissione.

Il deputato CAPARINI (LNP) è soddisfatto per lo scatto d'orgoglio della Commissione in occasione dell'approvazione del regolamento, grazie alla coerenza del relatore. È auspicabile che l'Agcom non crei disparità nel disciplinare la comunicazione politica delle televisioni private. Il regolamento approvato ha semplicemente stabilito che il *prime time* sia appannaggio delle tribune politiche affinché il servizio pubblico nel periodo elettorale sia dedicato all'informazione dei cittadini.

Più che una vendetta contro i conduttori, ha vinto il timore del confronto, osserva il deputato RAO (UdC), che cita i dati di ascolto della tribuna elettorale andata in onda ieri pomeriggio su Rai Due per dare un'idea della perdita per l'azienda. È necessario ora che l'Agcom si uniformi alla Commissione.

Il deputato LAINATI (PdL) ribadisce che il regolamento non inciderà sull'auto-

nomia dei conduttori, imponendo loro soltanto di adeguarsi alle regole della *par condicio*. Contesta altresì che i soggetti da invitare alle tribune possano essere tanto numerosi come paventato.

Il senatore VITA (PD), dopo aver ringraziato il presidente Zavoli per la mediazione svolta, sottolinea il rischio di ridicolizzare la legge n. 28 del 2000, che aveva ed ha scopi tuttora validi. Ritiene altresì che nell'occasione si sia persa la possibilità di garantire autorevolezza al ruolo della Commissione.

È opinione del deputato MERLO (PD) che la seduta in corso rappresenti l'occasione di una precisa assunzione di responsabilità da parte di ciascuno, laddove, nonostante il ruolo alto di mediazione svolto dal Presidente, con una sola votazione si sono determinati danni notevoli, soprattutto al servizio pubblico. Con un voto si spengono i talk show e si ridicolizza la *par condicio*, aiutando la concorrenza a fare il pieno di ascolti.

Nel ringraziare il Presidente ma anche il relatore Beltrandi, che ha dato la giusta interpretazione al ruolo della Commissione, il deputato MOTTOLA (PdL) sottolinea come per troppo tempo, nonostante il regime di *par condicio*, si siano lasciati sopravvivere comportamenti faziosi. Considera altresì scandalosa la partecipazione di politici ad eventi come il Festival di Sanremo.

Premettendo che una parziale limitazione alle trasmissioni di informazione era stata proposta anche da alcuni membri dell'opposizione, il deputato SARDELLI (Misto-Mpa-Sud) ritiene che, rispetto a quanto si vede in TV, le funzioni di vigilanza e di sanzione dovrebbero essere svolte molto più rigidamente.

Secondo la deputata SANTELLI (PdL) per la prima volta la Commissione, nell'approvare un regolamento elettorale, ha esercitato le proprie funzioni anziché li-

mitarsi soltanto a reiterare testi approvati in precedenza.

Il senatore VIMERCATI (PD) evidenzia che il principio della maggioranza in ogni caso non dovrebbe, come invece è avvenuto in questa occasione, dar vita a una sorta di dittatura della maggioranza.

In conclusione, il PRESIDENTE osserva che la convocazione della Commissione era necessaria per affrontare le questioni irrisolte, nell'ambito di un tentativo di mediazione da lui svolto. Gli stessi ringraziamenti ricevuti dimostrano l'opportunità della seduta, atto formale necessario per constatare il fallimento della mediazione, che era stata alimentata dall'incertezza delle posizioni via via assunte in questi

giorni. Ha destato meraviglia l'improvviso irrigidimento di tali posizioni, allorquando un percorso lungo e tortuoso non ha portato alla soluzione sperata, segno evidente che la mediazione è fallita al di fuori della Commissione. In ogni caso, non ha mai pensato di portare la mediazione all'interno del Quirinale, come è stato ipotizzato da qualcuno. Prendendo infine atto della delusione cui occorre rassegnarsi, evidenzia come dalla vicenda sia uscita indebolita la politica.

Rimandando la successiva convocazione della Commissione alla fase di esame del contratto di servizio, dichiara quindi chiusa la seduta.

La seduta termina alle 21.25.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Audizione del dottor Peter Schatzer, Direttore dell'Ufficio Regionale per il Mediterraneo dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) (*Svolgimento e conclusione*) . 150

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Variazione nella composizione del Comitato 151

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 151

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 23 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Margherita BONIVER.

La seduta comincia alle 10.

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Audizione del dottor Peter Schatzer, Direttore dell'Ufficio Regionale per il Mediterraneo dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM).

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Il dottor Peter SCHATZER, *Direttore dell'Ufficio Regionale per il Mediterraneo dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM)*, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i senatori Piergiorgio STIFFONI (LNP) e Diana DE FEO (PdL), nonché i deputati Ivano STRIZZOLO (PD), Teresio DELFINO (UdC), Vincenzo TADDEI (PdL) e Margherita BONIVER, *presidente*.

Il dottor Peter SCHATZER, *Direttore dell'Ufficio Regionale per il Mediterraneo dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM)*, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia il dottor Peter Schatzer e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 23 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Margherita BONIVER.

La seduta comincia alle 11.05.

Variazione nella composizione del Comitato.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, comunica che, in data 18 febbraio, il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte del Comitato il deputato Jonny Crosio, in sostituzione del deputato Raffaele Volpi, dimissionario.

(Il Comitato prende atto).

La seduta termina alle 11.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 23 febbraio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.10 alle 11.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

Audizione del dottor Andrea Guerzoni, Dirigente generale per la tutela della Salute della Regione Calabria (<i>Svolgimento dell'audizione e conclusione</i>)	152
AVVERTENZA	153

Martedì 23 febbraio 2010. – Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO. Intervengono il dottor Andrea Guerzoni, Dirigente generale per la tutela della Salute della Regione Calabria e il professor Marco Repellino, del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria.

La seduta comincia alle 20.20.

Audizione del dottor Andrea Guerzoni, Dirigente generale per la tutela della Salute della Regione Calabria.

(Svolgimento dell'audizione e conclusione).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e svolge alcune considerazioni.

Intervengono quindi, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, i deputati Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (PD), Francesco NUCARA (Misto-RRP) e Lucio BARANI (PdL).

Il dottor Andrea GUERZONI, *Dirigente generale per la tutela della Salute della Regione Calabria*, svolge un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, con più interventi, i deputati Benedetto Francesco FUCCI (PdL), Francesco NUCARA (Misto-RRP), Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), Laura MOLTENI (LNP), Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (PD), Lucio BARANI (PdL), nonché il deputato Leoluca ORLANDO, *presidente*.

Il dottor Andrea GUERZONI, *Dirigente generale per la tutela della Salute della Regione Calabria*, replica agli intervenuti. Interviene altresì il professor Marco REPELLINO, *del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria*.

Il deputato Leoluca ORLANDO, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle 22.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario degli affari esteri, Alfredo Mantica, sul processo di razionalizzazione della rete degli Uffici all'estero (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

COMITATO DEI NOVE:

DL 194/2009: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato	4
---	---

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	4
------------------------------	---

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. C. 3146 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
---	---

<i>ALLEGATO (Emendamenti approvati)</i>	7
---	---

<i>ERRATA CORRIGE</i>	6
-----------------------------	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e VIII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici. Atto n. 167 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	8
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione di rappresentanti della Confederazione italiana della piccola e media industria privata e del Consiglio nazionale forense, in relazione all'esame del disegno di legge C. 1471 Governo, recante disposizioni in materia di gestione delle crisi aziendali (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	10
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Daniele Franco, capo Servizio studi di struttura economica e finanziaria della Banca d'Italia, nell'ambito dell'esame del Documento di lavoro della Commissione: Consultazione sulla futura strategia UE 2020 (COM(2009)647 def.)	11
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/73/CE, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico. Atto n. 173 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata della legalità e della memoria condivisa contro tutte le mafie. C. 656 D'Antona, C. 883 Angela Napoli e C. 1925 Granata (<i>Esame e rinvio</i>)	13
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
---	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	15
---	----

SEDE REFERENTE:

Riconoscimento figli naturali. C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi e petizione n. 534 (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento proposta C. 3184 Bindi e petizione n. 534</i>)	15
--	----

Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	16
--	----

AVVERTENZA	16
------------------	----

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni</i>)	17
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Emendamento</i>)	19
---	----

ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	20
---	----

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>) ..	22
---	----

ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	25
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
---	----

ERRATA CORRIGE	24
----------------------	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE. Atto n. 173 (Rilievi alle Commissioni XII e XIII) (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento</i>)	26
---	----

VI Finanze

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul credito al consumo (<i>Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo</i>)	27
ALLEGATO (<i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i>)	36

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi. C. 2451 Governo, approvato dal Senato, ed abbinata. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	30
--	----

RISOLUZIONI:

7-00267 Pugliese: Problematiche relative alla definizione dei carichi di ruolo pregressi (<i>Discussione e rinvio</i>)	34
--	----

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria (atto n. 183), di rappresentanti di: Ordine dei giornalisti, organizzazioni sindacali dei giornalisti, organizzazioni sindacali dei giornalisti, organizzazioni sindacali del settore stampa e comunicazione, Associazione Nazionale Editoria periodica Specializzata (ANES)	88
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinata C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis ...	88
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. Nuovo testo C. 2451 Governo e abb., approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	90
Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda. C. 2298 Goisis (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	93
Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna. C. 2955 Garagnani. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	94
Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	95
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	101
Sui lavori della Commissione	96

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di ANEA, ANCI e Lega delle autonomie locali, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00218 Tommaso Foti: Adeguamento dei limiti per la gestione in proprio del servizio idrico nei piccoli comuni	96
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02527 Ghiglia: Reperimento delle risorse necessarie per il completamento della bonifica del sito inquinato di Serravalle Scrivia	97
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	111
5-02528 Nucara: Iniziative per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, con particolare riferimento alla situazione delle regioni Calabria e Sicilia	97
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	113

5-02529 Libè: Situazione della discarica di Tiedoli sita nel territorio del comune di Borgo Val di Taro	98
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	116
5-02530 Togni: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti	99
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	118
5-02531 Mariani: Attività contrattuale della Sogesid s.p.a.	99
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	120
INTERROGAZIONI:	
5-02188 Margiotta: Misure normative per la salvaguardia nella rappresentanza territoriale negli organi di Governo degli enti parco nazionali	100
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	128
Sui lavori della Commissione	100

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Federazione autotrasportatori italiani (FAI Trasporto persone) e della Federazione italiana delle imprese di noleggio auto e bus (FEDERNOLEGGIO), sulle problematiche inerenti l'attività di servizio di noleggio con conducente .	129
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009. C. 3007 Bergamini e C. 3171 Velo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3198 Poli ed altri – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	129
Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	130

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	131
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00251 Velo: Piena operatività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie, anche attraverso il reclutamento del personale tecnico proveniente dal gruppo Ferrovie dello Stato (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	132
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	132
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	133
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana concernente l'apertura dell'Ufficio « Indonesian Trade Promotion Center » (ITPC), fatto a Jakarta il 10 marzo 2008. C. 3082 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	133

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Commissario dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), ingegnere Giovanni Lelli, in merito alla definizione del nuovo piano industriale in relazione all'istituzione della nuova Agenzia prevista dall'articolo 37 della legge n. 99 del 2009	134
--	-----

XI Lavoro pubblico e privato

COMITATO RISTRETTO:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomò, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio	135
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori. C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi	135
--	-----

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	136
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764- <i>bis</i> Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968- <i>bis</i> Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	136
ALLEGATO (<i>Emendamento approvato</i>)	142

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Sulla riforma della normativa in materia di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.	
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione enologi enotecnici italiani (Assoenologi)	143

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. Nuovo testo C. 2451 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	143
--	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	146
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	146

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E DI VIGILANZA:

Proposta di modifica delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per le elezioni regionali, provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010 (<i>Non passaggio all'esame</i>)	147
--	-----

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Audizione del dottor Peter Schatzer, Direttore dell'Ufficio Regionale per il Mediterraneo dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) (*Svolgimento e conclusione*) . 150

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Variazione nella composizione del Comitato 151

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 151

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALIAudizione del dottor Andrea Guerzoni, Dirigente generale per la tutela della Salute della Regione Calabria (*Svolgimento dell'audizione e conclusione*) 152

AVVERTENZA 153

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 8,80



16SMC0002870